



NUOVO VADEMECUM DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Regolamento Unico della Previdenza Forense

In vigore dal 1° gennaio 2025

(Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 – Approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024
G.U. Serie Generale n. 238 del 10 ottobre 2024)

Nuovo Regolamento dell'Assistenza

In vigore dal 1° gennaio 2024

(Delibera del Comitato dei Delegati del 21 luglio 2023 - Approvato con Ministeriale del 19 settembre 2023
G.U. Serie Generale n. 246 del 20 ottobre 2023)

Gennaio 2025

INDICE

	Tavola	Pagina
Iscrizione obbligatoria alla Cassa	1	7
Retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa	2	11
Facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni	3	12
Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati	4	14
Cancellazione dalla Cassa	5	16
FAQ Iscrizioni – Cancellazioni		18

COMUNICAZIONI

Modello 5	6	22
Modello 5 bis per le Associazioni Professionali	7	30
Dichiarazioni integrative o rettifica di comunicazioni non conformi al vero	8	31
Modello 5 TER per le Società tra Avvocati (STA)	9	33
FAQ Modelli 5		36

	Tavola	Pagina
CONTRIBUTI		
Contributo soggettivo di base	10	38
Contributo integrativo	11	40
Contributo soggettivo modulare volontario	12	42
Agevolazioni per i contributi minimi dovuti per i primi anni di iscrizione	13	43
Esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo	14	45
Contributo di maternità	15	47
Tabella dei contributi	16	48
FAQ Contributi		49
Prescrizione dei contributi	17	54
Rendita vitalizia	18	55
Restituzione dei contributi	19	57
Riscatto	20	58
Ricongiunzione	21	61
Totalizzazione	22	64
Cumulo dei periodi assicurativi	23	66
FAQ Riscatto – Ricongiunzione – Totalizzazione – Cumulo		69

	Tavola	Pagina
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		
<i>Le pensioni a favore dei soggetti con anzianità contributiva al 31/12/2024</i>		
Pensione di vecchiaia	24	76
Pensione di vecchiaia anticipata	25	79
Pensione di anzianità	26	81
Pensione di vecchiaia contributiva	27	84
<i>Le pensioni a favore dei soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/2024</i>		
Pensione unica di vecchiaia contributiva	28	87
Pensione di vecchiaia contributiva anticipata	29	89
Quota modulare della pensione	30	91
Supplementi di pensione	31	92
<i>Le pensioni di invalidità, di inabilità e indirette</i>		
Pensione di inabilità	32	93
Pensione di invalidità	33	96
Pensione di reversibilità	34	100
Pensione indiretta	35	103
Integrazione al trattamento minimo	36	107
FAQ Prestazioni previdenziali		108

	Tavola	Pagina
Sistema sanzionatorio	37	112
Sospensione amministrativa e sanzioni disciplinari	38	113
Sanzioni dichiarative	39	114
Sanzioni contributive	40	115
Regolarizzazione spontanea	41	116
Accertamento per adesione	42	118
Camera di Conciliazione	43	120

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

A sostegno della professione

Assistenza indennitaria	44	122
Contributi e convenzioni per lo sviluppo economico dell'Avvocatura	45	125
Organizzazione di corsi di alta formazione professionale	46	126
Agevolazioni per l'accesso al credito	47	127
Contributi per favorire la conciliazione tra attività professionale e famiglia	48	128
Assistenza in caso di calamità	49	129
Contributi a favore degli iscritti con disabilità	50	131
Agevolazioni per l'accesso al credito per la costituzione di studi associati e STA	51	132
Agevolazioni per l'acquisizione di specializzazioni e titolo di cassazionista	52	133

	Tavola	Pagina
<i>A sostegno della salute</i>		
Polizze sanitarie collettive	53	134
Polizze per lungodegenza (LTC), premorienza (TCM) e infortuni	54	136
Contributo per spese in istituti per anziani e lungodegenti	55	138
<i>A sostegno della famiglia</i>		
Contributi in caso di familiari gravemente non autosufficienti	56	139
Borse di studio per gli orfani degli iscritti	57	141
Borse di studio per i figli degli iscritti	58	142
Provvidenze a sostegno della genitorialità	59	143
Erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni	60	144
Erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%	61	145
Contributo per spese funerarie	62	146
Contributi per spese straordinarie	63	148
Indennità di maternità	64	150
Indennità per gravidanza a rischio ex D.Lgs N. 105/2022	65	152
Indennità di paternità	66	154
FAQ – Prestazioni assistenziali		155

LA PREVIDENZA FORENSE

TAVOLA 1

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA CASSA

(Artt. 1-2 Reg. Unico della Previdenza Forense)

ISCRIZIONE ALLA CASSA	<p>L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi. L'iscrizione è deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva non appena pervenuta comunicazione da parte del competente COA O CNF dell'avvenuta iscrizione ad un Albo.</p> <p>Decorre dal 1° gennaio dell'anno di iscrizione all'Albo Forense, stante l'infrazionabilità dell'anno previdenziale.</p> <p>L'Avvocato non è tenuto ad inviare alcuna domanda di iscrizione.</p> <p>Nel caso in cui la comunicazione del COA non si sia ancora perfezionata attraverso i flussi telematici di nuove iscrizioni o variazioni di <i>status</i> che vengono trasmessi alla Cassa, al fine di consentire a tutti gli iscritti all'Albo, anche per frazione di anno, di assolvere tempestivamente ai propri obblighi dichiarativi, la Cassa ha reso disponibile una apposita procedura telematica sull'home page del sito <i>Iscrizione – Avvocato - Autodichiarazione Albo</i>, che consente al neo iscritto all'Albo, ancora sconosciuto agli archivi informatici dell'Ente, di accreditarsi autonomamente come Avvocato e di ottenere le credenziali (codice meccanografico e PIN) per accedere all'area riservata e adempiere all'obbligo di invio telematico del Modello 5.</p> <p>All'accREDITamento, così effettuato, seguirà il provvedimento della Giunta Esecutiva di iscrizione alla Cassa, che sarà oggetto di apposita comunicazione a mezzo PEC all'interessato.</p> <p>L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria anche per gli Avvocati che risultano iscritti anche ad altri Albi professionali. In questi casi, essi sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo e integrativo solo sulla parte di reddito e di volume di affari professionale di Avvocato, con previsione dei contributi minimi.</p>
------------------------------	--

**AVVOCATO CON FUNZIONI DI
MAGISTRATO ONORARIO**

L'iscrizione alla Cassa per gli Avvocati che svolgano funzioni di Magistrato Onorario è attualmente così regolata:

- **Magistrato Onorario iscritto in un Albo professionale di Avvocato con incarico conferito dopo l'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017)**
 - Obbligo iscrizione alla Cassa -Compenso assimilato al reddito professionale forense.
- **Magistrato Onorario del contingente ad esaurimento, in servizio già alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017), confermato a domanda fino al 70° anno di età ai sensi dell'Art. 29 del predetto Decreto come modificato dall'Art. 1 comma 629 L. 30/12/2021, n. 234 con svolgimento della funzione in via esclusiva**
 - Obbligo iscrizione alla Gestione generale obbligatoria INPS - Reddito da lavoro dipendente
- **Magistrato Onorario del contingente ad esaurimento, iscritto in un Albo professionale di Avvocato e in servizio già alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017 (15/08/2017), confermato a domanda fino al 70° anno di età ai sensi dell'Art. 29 del predetto Decreto come modificato dall'art 1 comma 629 L. 30/12/2021, n. 234 con svolgimento della funzione in via NON esclusiva**
 - Obbligo iscrizione alla Gestione Separata INPS - Contribuzione a carico del magistrato nella misura di 1/3 limitatamente ai compensi derivanti dall'attività di Giudice onorario
 - Obbligo iscrizione alla Cassa - Contribuzione dovuta limitatamente al reddito e al volume d'affari derivante dalla professione con previsione dei contributi minimi.

**AVVOCATI CHE ESERCITANO IN
UNO STATO MEMBRO DELLA
UNIONE EUROPEA**

Per gli iscritti ad un Albo forense, che esercitino l'attività "in modo concorrente o esclusivo" in un altro Stato membro della Unione Europea si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

L'Avvocato lavoratore autonomo rimane soggetto alla legislazione dello Stato membro nel quale già svolge attività lavorativa autonoma se:

- a) l'attività svolta nel primo Stato membro sia esercitata "abituamente" (cioè da almeno due mesi e purché, nel periodo in cui svolge temporaneamente un'attività in un altro Stato membro, siano mantenute le condizioni per poterne riprendere l'esercizio, ad esempio sia mantenuto l'ufficio, sia effettuato il pagamento delle imposte, sia mantenuto il possesso di una tessera professionale e di un numero di partita IVA, l'iscrizione agli Ordini e/o organizzazioni professionali, ecc.);
- b) l'attività che si reca a svolgere in un altro Stato membro sia "affine" a quella già svolta (l'affinità o meno va valutata in ragione della effettiva natura dell'attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall'altro Stato membro).

L'Avvocato lavoratore autonomo che svolge abitualmente attività lavorativa anche all'estero è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato (cioè se in tale Stato è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell'insieme delle attività del lavoratore, tenendo presenti il fatturato, l'orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività).

L'Avvocato che svolge attività lavorativa all'estero e non risiede in uno degli Stati membri nei quali esercita una parte sostanziale delle sue attività, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel quale si trova il centro di interessi delle sue attività (tenendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate).

	<p>Gli Avvocati iscritti ad un Albo forense italiano che esercitano la professione anche all'estero sono comunque tenuti all'invio del Mod. 5, dichiarando soltanto la parte di reddito soggetta a tassazione in Italia.</p>
<p>AVVOCATI CON CONFERIMENTO INCARICHI DI ATTUAZIONE PNRR</p> <p>AVVOCATI ADDETTI ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO</p>	<p>Gli Avvocati a seguito di assunzione a tempo determinato per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – ai sensi dell'Art. 81 DL 80/2021 convertito in L.113/2021; • l'Ufficio per il processo (UPP) <p>hanno la possibilità di scegliere se rimanere o meno iscritti alla propria Cassa Previdenziale.</p> <p>Il modulo per esercitare l'opzione è disponibile sul sito nella <i>Sezione Modulistica – Iscrizioni e Cancellazioni</i>. (Decreto Interministeriale del 02.09.2022 G.U. n. 256 del 02.11.2022)</p>

TAVOLA 2

RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE ALLA CASSA

(Art. 3 Reg. Unico della Previdenza Forense)

RETRODATAZIONE DELL'ISCRIZIONE	Gli iscritti agli Albi, al momento della loro prima iscrizione alla Cassa , possono, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione, chiedere la retrodatazione per gli anni di pratica, per un massimo di 6 anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il praticantato sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
DOMANDA	La domanda di retrodatazione dovrà essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online . A pena di decadenza dal diritto l'interessato dovrà procedere, entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alla retrodatazione, al pagamento, per ciascun anno oggetto di retrodatazione, del contributo minimo soggettivo in misura intera (no maternità, no minimo integrativo) oltre eventuali eccedenze relative al reddito netto professionale e al volume di affari IVA.
MODALITÀ DI PAGAMENTO	È data possibilità di eseguire il pagamento: <ul style="list-style-type: none"> - in unica soluzione, entro 12 mesi; - in via rateale, massimo tre anni (una rata l'anno), con l'aggiunta degli interessi nella misura dell'1,50% annuo. L'istanza di rateazione deve essere inoltrata alla Cassa, entro il medesimo termine di 12 mesi dalla comunicazione di ammissione alla retrodatazione, tramite il modulo disponibile sul sito sezione <i>Modulistica – Iscrizioni – Rateazione istituti facoltativi</i>. <p>Nel caso l'interessato non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata, decadrà dal beneficio della retrodatazione.</p>

TAVOLA 3

FACOLTA' DI ISCRIZIONE DEGLI ULTRAQUARANTENNI

(Art. 4 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI INTERESSATI E ONERE	<p>Gli Avvocati e i Praticanti che alla data di <u>prima iscrizione</u> alla Cassa hanno compiuto il 40° anno di età, possono chiedere che l'iscrizione si consideri avvenuta anteriormente al 40° anno di età, pagando una “speciale contribuzione” pari al triplo dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza dell'iscrizione, per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.</p> <p>Ciò ai fini della tutela per pensioni di inabilità, invalidità e indiretta, fermo restando gli altri requisiti previsti dalla norma per la maturazione del diritto a tali prestazioni e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.</p>
DOMANDA	<p>La domanda dovrà essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione Cassa.</p>
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>A pena di decadenza, l'interessato deve procedere, entro 12 mesi dalla comunicazione della Cassa di ammissione al beneficio da parte della Giunta Esecutiva, al pagamento in un'unica soluzione oppure chiedere la rateazione in tre anni (rata annuale), oltre interessi nella misura dell'1,50% annuo. L'istanza di rateazione deve essere inoltrata alla Cassa previo accesso al sito, Sezione <i>Modulistica – Iscrizioni e Cancellazioni – Rateazione degli istituti facoltativi</i>.</p> <p>Nel caso l'interessato non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata, decadrà dal beneficio.</p>

**ESEMPIO DI CALCOLO
DOVUTO**

- Avvocato nato 1983 e iscritto alla Cassa nel 2025 = 42 anni di età:
 - ✓ 39° anno di età = 2022
 - ✓ Anni dovuti = dal 2022 al 2024 = 3 annualità di contribuzione speciale

contr. minimo soggettivo anno 2025 € 2.750,00

contr. minimo integrativo anno 2025 € 350,00

→ totale annuo € 3.100,00

Speciale contribuzione annua, pari al triplo = € 9.300,00

x 3 anni (dal 2022 al 2024) **totale speciale contribuzione: € 27.900,00.**

TAVOLA 4

ISCRIZIONE FACOLTATIVA ALLA CASSA DEI PRATICANTI AVVOCATI

(Art. 5 Reg. Unico della Previdenza Forense)

REQUISITI	<p>Tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti hanno la facoltà di iscriversi alla Cassa, presentando apposita domanda.</p> <p>L'iscrizione può essere richiesta anche per alcuni o per tutti gli anni di iscrizione nel Registro Praticanti (max 6 anni) anche non consecutivi, a partire da quello del conseguimento del diploma di laurea ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di 6 mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.</p>
DOMANDA DI ISCRIZIONE FACOLTATIVA	<p>La domanda di iscrizione facoltativa potrà essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito nella Sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</p> <p>Qualora il praticante non risulti ancora censito dalla Cassa e non è in possesso dei codici di accesso (meccanografico e pin) dovrà "autodichiararsi" tramite la procedura guidata per il rilascio dei suddetti codici (sito - Sezione <i>Iscrizione - Praticante - Autodichiarazione registro Praticanti</i>) e perfezionare successivamente la domanda di iscrizione facoltativa.</p>
MISURA DELLA CONTRIBUZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	<p>L'interessato dovrà procedere, entro 12 mesi dalla comunicazione della Cassa di ammissione all'iscrizione facoltativa, al pagamento in unica soluzione dei contributi minimi obbligatori in misura intera e del contributo di maternità, oltre eventuali eccedenze sul reddito e sul volume di affari IVA.</p> <p><u>Per ciascun anno retroattivo di pratica richiesto</u>, è dovuto il contributo minimo soggettivo in misura intera (no minimo integrativo, no maternità), oltre eventuali eccedenze relative al reddito e al volume di affari IVA.</p>

Il pagamento potrà essere eseguito:

- in unica soluzione, entro 12 mesi;
- in via rateale, **massimo sei anni** (una rata l'anno), oltre interessi nella misura dell'1,50% annuo.

L'istanza di rateazione deve essere inoltrata alla Cassa tramite il modulo disponibile sul sito Sezione *Modulistica – Iscrizioni e Cancellazioni – Rateazione istituti facoltativi*.

Nel caso l'interessato non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata, l'iscrizione retroattiva decadrà.

TAVOLA 5

CANCELLAZIONE DALLA CASSA

(Art. 6 Reg. Unico della Previdenza Forense)

CANCELLAZIONE AVVOCATO	<p>La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi professionali forensi (ordinario e Cassazione);✓ sospensione volontaria annotata nell'Albo ex Art. 20, commi 2 e 3 L. 247/2012 e decorre dalla data di adozione della relativa delibera da parte dei COA e del CNF;✓ sospensione obbligatoria ex Art. 20, comma 1, L. 247/2012, salvo domanda di mantenimento dell'iscrizione (Art. 99 Regolamento Unico).
CANCELLAZIONE PRATICANTE	<p>La cancellazione dei Praticanti dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei Praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati e in caso di superamento del periodo di 6 anni di iscrizione alla Cassa consentito ai Praticanti;➤ a domanda dell'interessato e decorre dalla data della domanda.
ADDETTI UFFICIO PER IL PROCESSO E CONFERIMENTO INCARICHI PNRR	<p>I professionisti con incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR – ai sensi dell'Art. 81 DL 80/2021 convertito in L.113/2021 – e gli addetti all'Ufficio per il Processo hanno la possibilità di scegliere se rimanere o meno iscritti alla propria Cassa Previdenziale.</p>

OBBLIGO DICHIARATIVO E CONTRIBUTIVO	<p>Invio del Mod. 5 fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi professionali.</p> <p><u>Esempio:</u> <i>cancellazione Albo nel corso del 2025 = obbligo invio mod. 5/2026.</i></p> <p>Versamento dei contributi dovuti in autoliquidazione del Mod.5 sia in relazione al contributo soggettivo che a quello integrativo.</p> <p>Pagamento della contribuzione minima obbligatoria relativa all'anno di cancellazione dagli Albi, in base al criterio di infrazionabilità dell'anno (Art. 4 L. 141/92).</p> <p><u>Esempio:</u> <i>cancellazione Albo nel corso del 2025</i> ✓ <i>pagamento contributi minimi anno 2025</i> <i>l'anno successivo (2026) è obbligatorio:</i> ✓ <i>invio Mod. 5 (comunicazione redditi e volume affari anno 2025)</i> ✓ <i>pagamento eventuali contributi in autoliquidazione (redditi 2025)</i></p>
CONTRIBUTI VERSATI	<p>In caso di cancellazione dalla Cassa, i contributi versati non sono restituibili all'iscritto (Art. 21 legge 576/80 non più in vigore dal 1/12/2004). Fanno eccezione i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente (Art. 22 legge 576/80).</p> <p>La contribuzione versata nel periodo di iscrizione alla Cassa potrà essere, comunque, utilizzata e/o valorizzata ai seguenti fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pensione di vecchiaia contributiva Cassa Forense; – ricongiunzione in uscita verso altra gestione previdenziale; – pensione in cumulo; – pensione in totalizzazione.

FAQ

Iscrizione

Quando riceverò i codici personali, Pin e meccanografico, per accedere alla mia posizione personale presente nel sito della Cassa?

La Cassa, ricevuta comunicazione dall'Ordine della iscrizione all'Albo, ovvero in caso di domanda di iscrizione facoltativa del Praticante, provvederà a trasmettere al professionista apposita comunicazione PEC circa l'avvenuta iscrizione alla Cassa, contenente il Codice Meccanografico al fine di permettergli l'accesso alla propria posizione personale nel sito e richiedere la trasmissione del codice Pin che dovrà poi essere personalizzato.

Mi sono appena iscritto all'Albo. Cosa devo fare per iscrivermi alla Cassa?

NON dovrà presentare alcuna domanda alla Cassa. L'iscrizione è obbligatoria e avviene automaticamente d'ufficio e comunicata tramite posta certificata all'iscritto.

Sono praticante e voglio iscrivermi alla Cassa, cosa devo fare? Posso recuperare anche gli anni precedenti?

Il praticante, previo accesso al sito Cassa Sezione *Iscrizione – Praticante - Autodichiarazione registro Praticanti*, provvede alla relativa compilazione online; la procedura è finalizzata all'acquisizione dei codici di accesso all'area riservata dove poter inviare telematicamente la domanda di iscrizione facoltativa a Cassa Forense. La richiesta potrà riguardare tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, fino a un massimo di 6 anni complessivi (a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea, ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato).

Sono dipendente part-time presso un'azienda privata, volendo iscrivermi all'Albo con conseguente iscrizione alla Cassa, dovrò versare solamente il contributo integrativo del 4% con obbligo iscrizione alla Gestione Separata INPS, o dovrò anche versare necessariamente i contributi minimi obbligatori?

Nella fattispecie descritta è necessario preventivamente accertarsi presso il proprio COA della compatibilità o meno tra l'attività esercitata e l'esercizio della professione forense. Ciò premesso l'iscrizione all'Albo comporta l'automatica e obbligatoria iscrizione alla Cassa con i conseguenti obblighi dichiarativi e contributivi dovuti da tutti gli iscritti (pagamento contributi minimi, invio del Modello 5 annuale con relativo pagamento delle eventuali eccedenze, se dovute, a fronte dei dati reddituali professionali dichiarati).

Sono iscritto Albo, quando posso chiedere la retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa?

Gli iscritti agli Albi, in sede di prima iscrizione alla Cassa, possono richiedere la retrodatazione dell'iscrizione per un massimo di sei anni di pratica, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa.

Ho chiesto la rateazione dei contributi dovuti per la retrodatazione in 3 anni, quando scadono le rate?

Sono previste tre rate annuali (una rata l'anno) con l'aggiunta di interessi nella misura dell'1,50% annuo, con scadenza 31/10 di ogni anno.

Ho chiesto l'iscrizione facoltativa praticanti per anni precedenti posso chiedere la rateazione?

SI. Entro 12 mesi dalla comunicazione della Cassa di avvenuta iscrizione è possibile richiedere la rateazione, senza limiti di importo, in sei anni (una rata l'anno), con l'aggiunta degli interessi nella misura dell'1,50% annuo, con scadenza delle rate al 31 ottobre di ciascun anno.

Mi sono iscritto nel 2025 all'Albo, all'età di 42 anni. Ho letto che per l'eventuale pensione di invalidità occorre che la prima iscrizione Cassa sia avvenuta prima del 40° anno di età, cosa posso fare per tutelarmi?

Gli Avvocati e i Praticanti, che hanno compiuto il 40° anno di età, possono richiedere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data anteriore al 40° anno per l'accesso alle pensioni di inabilità, invalidità e indiretta (fermi restando gli altri requisiti previsti per la maturazione del diritto a tali prestazioni) effettuando la domanda per il beneficio entro il termine perentorio di 6 mesi dalla comunicazione di **prima iscrizione** alla Cassa. E' previsto il pagamento di una speciale contribuzione, pari al triplo dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza dell'iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore la suddetta decorrenza, entrambi inclusi.

Cancellazione

Ho effettuato istanza di sospensione volontaria al COA ai sensi dell'art. 20, comma 2, come devo fare per essere cancellato Cassa?

La sospensione volontaria, ai sensi dell'art 20, comma 2 della L. 247/2012 determina l'automatica e obbligatoria cancellazione dalla Cassa, che avrà decorrenza dalla data di delibera assunta dal COA. Qualora il professionista sia iscritto anche all'Albo dei Cassazionisti, ai fini della cancellazione dalla Cassa, la sospensione volontaria dovrà essere effettuata anche presso il CNF.

Sono Avvocato addetto all'ufficio del Processo, ai sensi del D.L. 80/2021 convertito con L.113/2021, e ho chiesto la sospensione dall'Albo prevista dal D.L. 17/2022 - L.4/2022, devo cancellarmi dalla Cassa?

La sospensione richiesta al COA è ritenuta equiparabile alla sospensione obbligatoria di cui all'art. 20, comma 1, della Legge n. 247/2012 che comporta la cancellazione automatica dalla Cassa, salva la facoltà, per il professionista, di manifestare la volontà di restare iscritto alla Cassa, ai sensi dell'Art. 99 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Sono stato cancellato dalla Cassa nel corso dell'anno. Ho terminato tutti gli adempimenti nei confronti di Cassa?

NO. Per l'anno di cancellazione si dovranno versare tutti i contributi minimi obbligatori previsti, in base al principio di infrazionabilità dell'anno (Art. 4 L.141/92) e nell'anno successivo vi sarà l'obbligo di invio telematico del Modello 5 con indicazione dei dati reddituali prodotti nell'anno della cancellazione, anche fossero pari a zero e al pagamento dei contributi in autoliquidazione, se dovuti, in base ai predetti dati reddituali dichiarati.

TAVOLA 6

MODELLO 5

(Artt. 7, 8, 11, 12 e 13 Reg. Unico della Previdenza Forense)

DESCRIZIONE	<p>Il Modello 5 è la dichiarazione annuale obbligatoria per mezzo della quale l'iscritto comunica il reddito netto professionale ai fini IRPEF nonché il volume d'affari IVA, relativi all'anno precedente così come risultanti dalla dichiarazione fiscale.</p> <p>Si ricorda che il codice ATECO per attività degli studi legali è 69.10.10.</p> <p><u>Il Modello 5 deve essere inviato <i>anche</i> nei casi in cui:</u></p> <ul style="list-style-type: none">✓ non sia stata presentata alcuna dichiarazione dei redditi✓ i dati reddituali IRPEF/IVA siano pari a zero o negativi✓ non sia stata ancora aperta la Partita IVA✓ sia intervenuta la cancellazione dalla Cassa Forense, per comunicare i redditi relativi l'anno di cancellazione
MODALITÀ E TERMINI DI INVIO	<p>L'invio del Modello 5 avviene esclusivamente con modalità telematica entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>Per l'invio telematico occorre collegarsi al sito della cassa, sezione Accessi Riservati - posizione personale ed essere in possesso del proprio codice meccanografico e del codice PIN.</p> <p>La funzione prevede il servizio di compilazione assistita e/o contestuale invio telematico.</p> <p>Gli eredi dell'iscritto hanno l'obbligo di invio del Modello 5.</p> <p>Se il decesso è avvenuto tra il 28 febbraio ed il 30 di settembre, il termine per l'invio del Mod. 5 e degli eventuali versamenti contributivi è prorogato al 31 maggio dell'anno successivo.</p>

	<p>Il ritardato o l'omesso invio del Modello 5 determina l'applicazione di sanzioni amministrative e disciplinari. Se l'omissione perdura, la Cassa provvede alla comunicazione al competente COA del mancato invio del Mod. 5 da parte dell'iscritto, con conseguente avvio del procedimento di sospensione amministrativa a cura del COA.</p>
<p>SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MODELLO 5</p>	<p>I soggetti obbligati all'invio del Modello 5 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tutti gli Avvocati iscritti, <u>anche per frazione di anno</u> agli Albi, nell'anno anteriore a quello di scadenza dell'invio del Mod. 5; ➤ i Praticanti che hanno fatto richiesta di iscrizione alla Cassa e hanno ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione per l'anno precedente a quello di scadenza dell'invio del Mod.5; ➤ gli Avvocati cancellati o sospesi ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 20 L. 247/2012, dagli Albi professionali (Ordinario e Cassazionista) e i Praticanti cancellati dalla Cassa, nell'anno successivo a quello della cancellazione o sospensione; ➤ gli Avvocati che esercitano all'estero e che hanno mantenuto l'iscrizione anche in un Albo italiano <u>anche per frazione di anno</u>, devono dichiarare l'ammontare del reddito netto professionale soggetto a tassazione in Italia; ➤ gli Avvocati stranieri che sono stati iscritti <u>anche per frazione di anno</u> in un Albo italiano, devono dichiarare l'ammontare del reddito netto professionale soggetto a tassazione in Italia; ➤ gli Avvocati che sono iscritti anche in altri Albi professionali e non hanno esercitato, ove consentito, il diritto di opzione prima del 2 febbraio 2013; ➤ gli eredi di Iscritti deceduti, tenuti all'invio del Modello 5 nell'anno successivo al decesso per dichiarare i dati reddituali IRPEF e IVA dell'anno precedente tale invio; ➤ i pensionati di vecchiaia che hanno mantenuto l'iscrizione agli Albi professionali; ➤ i pensionati di anzianità (fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli albi professionali); ➤ i pensionati di invalidità;

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ i pensionati di inabilità (fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi professionali); ➤ i professionisti iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario; ➤ i professori universitari che hanno optato per il tempo definito e mantenuto l'iscrizione all'Albo.
SOGGETTI NON TENUTI ALL'INVIO DEL MODELLO 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Praticanti non iscritti alla Cassa; ▪ gli Avvocati sospesi dall'Albo, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, della L.247/2012, per i quali la sospensione (e la cancellazione dalla Cassa) si protrae per l'intero anno solare; l'obbligo di invio del Mod. 5 resta confermato per sospensioni inferiori all'intera annualità; ▪ gli Avvocati iscritti anche in altri Albi professionali che abbiano esercitato, ove consentito e nei termini previsti, il diritto di opzione presso un'altra cassa di previdenza; ▪ gli Avvocati iscritti negli elenchi speciali almeno per l'intero anno solare precedente a quello di invio; ▪ gli Avvocati iscritti nell'Albo speciale dei professori universitari a tempo pieno almeno per l'intero anno solare precedente a quello di invio.
COMPILAZIONE DEL MODELLO 5	<p>Nell'accesso riservato alla posizione personale, è disponibile (solitamente da fine giugno) la procedura per la compilazione assistita del Modello 5.</p> <p>È sufficiente che l'iscritto indichi negli spazi preposti il reddito netto professionale prodotto ai fini IRPEF e il volume d'affari IVA, detratto l'importo del contributo integrativo del 4% già assoggettato ad IVA nell'anno precedente.</p> <p>Per l'esatta indicazione dei dati reddituali da dichiarare la Cassa pubblica ogni anno le note illustrative per la compilazione del Modello 5.</p>

CONTRIBUTI IN AUTOLIQUIDAZIONE	<p><u>Sulla base dei dati reddituali dichiarati e dello status professionale</u> risultante negli archivi della Cassa Forense con riferimento all'anno precedente, vengono <u>calcolati automaticamente</u>, dalla procedura on line, <u>i contributi eventualmente dovuti in autoliquidazione</u> da versare nelle due rate, di pari importo, con scadenza 30 settembre e 31 dicembre.</p> <p>La procedura di calcolo applica automaticamente le agevolazioni previste dagli Artt. 37 e 39, comma 3 del Reg. Unico. Nei casi previsti dall'Art. 40 Reg. Unico (esonero temporaneo del contributo minimo soggettivo) la procedura calcolerà l'eventuale dovuto in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale prodotto.</p>
CONTRIBUZIONE MODULARE VOLONTARIA	<p>Gli Iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità, in sede di compilazione del Mod. 5, possono indicare annualmente la quota di contribuzione modulare volontaria in una misura compresa tra l'1 e il 20% del reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale previsto (Mod. 5/2025 – redditi 2024 – tetto reddituale 2024 € 121.900,00), per finanziare una quota aggiuntiva di pensione. Tale indicazione può essere modificata, in aumento o in diminuzione, in corso d'anno, tramite l'apposita procedura telematica, sino alla scadenza del versamento da effettuare entro il 31 dicembre, che resta facoltativo.</p>
TERMINI DI SCADENZA	<p>30 settembre: invio telematico del Mod. 5;</p> <p>30 settembre: versamento della 1^a rata (50% in acconto) del contributo soggettivo e del contributo integrativo in autoliquidazione;</p> <p>31 dicembre: versamento della 2^a rata (50% a saldo) del contributo soggettivo e del contributo integrativo in autoliquidazione;</p> <p>31 dicembre: versamento del contributo modulare volontario (rata unica);</p>

	<p>31 dicembre: termine annuale per l'integrazione facoltativa del versamento del contributo soggettivo minimo di cui all'art. 39, ai fini dell'incremento del montante individuale. L'integrazione è consentita entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria;</p> <p>31 dicembre: termine annuale per l'integrazione facoltativa del versamento del contributo soggettivo minimo disciplinata dall'art. 26 del Regolamento Unico in vigore fino al 31/12/2024, riservata agli Avvocati per i quali il termine degli otto anni di agevolazione, previsti dal sopra citato Art. 26, non sia ancora spirato. Si estende anche a tale platea di Avvocati l'esercizio della facoltà dell'integrazione <u>entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria.</u></p>
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Solo dopo aver effettuato l'invio telematico del Mod.5, la procedura permette di generare e stampare gli avvisi di pagamento che devono essere eseguiti esclusivamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Modello F24 (già precompilato e personalizzato) (per effettuare l'eventuale compensazione con i crediti vantati nei confronti dell'Erario e con i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per patrocinio a spese dello Stato - <i>per quest'ultimi previa richiesta e autorizzazione della Piattaforma dei crediti commerciali del MEF-RGS nelle previste 2 finestre temporali (dal 1/3 al 30/4 e dal 1/9 al 30/10 di ciascun anno)</i> - è obbligatorio accedere ai servizi telematici di AdE, Entratel o Fisconline, e compilare telematicamente l'F24WEB, indicando il credito nella sezione "Erario" e il debito per contributi previdenziali nella Sezione "altri Enti previdenziali e assicurativi", utilizzando i previsti codici tributo.

	<p>▪ pagoPA consente di eseguire i pagamenti attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FORENSE CARD (senza costi di commissione) <u>è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.</u> - carte di debito, di credito prepagate o di altri strumenti di pagamento elettronici disponibili * - presso le agenzie della propria banca - addebito diretto in conto corrente utilizzando il proprio home banking - presso gli sportelli ATM abilitati delle banche - presso gli Uffici Postali. <p>* (Per il pagamento con carta di credito di importi superiori ad euro 6.000 è consigliabile utilizzare una delle seguenti soluzioni (in questi casi senza limite di spesa):</p> <ul style="list-style-type: none"> • MyBank – soluzione adatta se la banca del debitore è aderente al circuito; • PayPal • CBILL – basterà inserire il codice CBI nel proprio home banking). <p>Per il versamento del contributo modulare volontario è disponibile esclusivamente l’avviso di pagamento pagoPA. Per il versamento dell’integrazione del contributo soggettivo facoltativo sono disponibili sia gli avvisi MaV che i Modelli F24.</p>
PAGAMENTI CON COMPENSAZIONE	<p>Gli oneri dei contributi previdenziali possono essere posti in compensazione con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i crediti vantati nei confronti dell’Erario • i crediti derivanti da Patrocinio a Spese dello Stato.

	<p>Per effettuare la compensazione è obbligatorio accedere ai servizi telematici di AdE – Entratel e/o Fisconline, con le proprie credenziali o quelle del consulente e procedere alla compilazione telematica F24WEB, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nella Sezione “Erario” inserire il codice tributo del credito e il relativo importo a credito; ✓ nella Sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi” inserire i codici tributo relativi ai contributi previdenziali di CF, sotto indicati: <ul style="list-style-type: none"> → Cassa Forense - Codice Ente 0013 → E100 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”; → E101 denominato “CASSA FORENSE - contributo di maternità”; → E102 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”; → E103 denominato “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”; → E104 denominato “CASSA FORENSE - riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”; → E105 denominato “CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi); → E106 denominato “CASSA FORENSE - interessi integrazione contr. minimo soggettivo; → E107 denominato “CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo”. <p>I crediti possono essere utilizzati in compensazione anche in più soluzioni ed in diversi periodi dell’anno.</p>
<p>PROCEDURA PRELIMINARE PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO DA</p>	<p>Compensazione crediti derivanti da Patrocinio a Spese dello Stato</p> <p>Prima di utilizzare in compensazione i crediti da Patrocinio a Spese dello Stato è necessario preventivamente utilizzare la procedura prevista nella <u>Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)</u> del MEF (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml).</p>

**PATROCINIO A SPESE
DELLO STATO**

La procedura per esercitare l'opzione di compensazione del credito deve essere effettuata in due "finestre temporali" di ogni anno, ovvero dal:

- 1° marzo al 30 aprile
- 1° settembre al 31 ottobre.

Si consiglia di evitare l'inserimento delle fatture elettroniche, tramite il servizio di interscambio, a ridosso della scadenza delle due finestre temporali, in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore.

Concluso il periodo utile (30/4 e 31/10) per sottoscrivere e presentare l'autocertificazione, il sistema della PCC:

- elabora l'elenco delle fatture ammesse alla procedura di compensazione secondo i criteri stabiliti;
- modifica automaticamente lo stato di tali fatture in Lavorata;
- modifica automaticamente lo stato dell'autocertificazione in Elaborata;
(In tale stato le autocertificazioni non possono più essere modificate o annullate);
- invia le opportune comunicazioni informative agli utenti coinvolti. In particolare, invia ai creditori l'elenco delle fatture ammesse alla compensazione;
- invia all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione.

Ricevuta la PEC di conferma dalla PCC, è possibile proseguire con la procedura sopra descritta per eseguire il **pagamento dei contributi con compensazione**.

TAVOLA 7

MODELLO 5 BIS PER LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

(Art.10 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI TENUTI MODULISTICA E PARTI ESSENZIALI	<p>Le Associazioni tra Professionisti o le Società tra Professionisti (STP) costituite ai sensi del D.lgs 96/2001 sono tenute ad inviare il Mod. 5/bis, entro lo stesso termine previsto per il Mod. 5 individuale, ovvero il 30 settembre.</p> <p>La comunicazione deve essere fatta da un solo Associato o Socio che ne abbia la rappresentanza. Per ogni Associazione deve essere inviato un solo Mod. 5/bis.</p> <p>Non devono inviare il Mod. 5/bis le Società tra Avvocati (STA) costituite ai sensi dell'Art. 4 bis della legge 247/2012, in quanto le STA inviano il Modello 5/ter.</p> <p>I Modelli 5/bis, oltre ad essere trasmessi dalla Cassa a tutti gli studi associati e alle Società tra Professionisti già registrati presso la Cassa, sono ogni anno disponibili presso il competente Ordine.</p> <p>L'invio del Modello 5/bis non esonera dall'invio del Modello 5 individuale.</p> <p>Nessun versamento è dovuto in relazione al Modello 5/bis.</p>
MODALITA' E TERMINI DI INVIO	<p>L'invio del Modello 5/bis per i soggetti interessati avviene a mezzo raccomandata semplice (no A/R) entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>Non sono applicate sanzioni in caso di ritardato invio della comunicazione.</p>

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE O RETTIFICA DI COMUNICAZIONI NON CONFORMI AL VERO

(Art.15 Reg. Unico della Previdenza Forense)

RETTIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DERIVANTI DA VARIAZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI	<p>In caso di presentazione al Fisco di dichiarazioni integrative o rettificative che determinano variazioni dei dati reddituali con rilevanza ai fini della quantificazione della contribuzione obbligatoria, l'iscritto dovrà comunicare alla Cassa, <u>entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa o rettificativa</u>, il nuovo volume di affari IVA nonché il nuovo reddito netto professionale ai fini IRPEF.</p> <p>Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'Art. 85 Reg. Unico.</p> <p>Il pagamento degli eventuali maggiori contributi dovrà avvenire entro i termini di scadenza dell'autoliquidazione dell'anno successivo a cui si riferisce la dichiarazione fiscale integrativa o rettificativa.</p> <p><i>(Esempio: rettifica fiscale eseguita nel 2024 – termini di scadenza dei contributi eventualmente dovuti - autoliquidazione 30/9/2025).</i></p> <p>Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli Artt. 86 e 87, oltre agli interessi di mora previsti dall'Art. 90 Reg. Unico.</p>
---	---

**COMUNICAZIONI REDDITUALI
ALLA CASSA
NON CONFORMI AL VERO**

Coloro che abbiano reso alla Cassa una comunicazione reddituale non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati, già comunicati, **entro 3 mesi** dal termine per l'invio del relativo Modello 5, inviando una nuova comunicazione telematica (Mod.5).
Trascorso il predetto termine sarà possibile, con procedura telematica dedicata, inviare una nuova comunicazione che deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.

TAVOLA 9

MODELLO 5 TER PER LE SOCIETÀ TRA AVVOCATI (STA)

(Artt. 16-28 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOCIETÀ TRA AVVOCATI MODELLO 5/TER	<p>Le Società tra Avvocati (STA) costituite ai sensi dell'Art. 4 bis della L. 247/2012, sono tenute ad iscriversi nella Sezione Speciale dell'Albo degli Avvocati e hanno l'obbligo dichiarativo e contributivo nei confronti di Cassa Forense ovvero l'obbligo di invio telematico del Modello 5/ter e del versamento della maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari dichiarato ai fini IVA.</p>
SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MODELLO 5/TER	<p>Le Società tra Avvocati che risultano iscritte nell'anno precedente, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale di un Albo professionale, devono inviare il Mod. 5/ter.</p> <p>L'obbligo di invio della Società permane fino all'anno successivo a quello della cancellazione dall'apposita Sezione Speciale dell'Albo.</p> <p>Le Società devono comunicare il volume d'affari complessivo conseguito ai fini dell'IVA.</p> <p>La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume d'affari IVA è inesistente.</p> <p>Devono inoltre comunicare l'ammontare del reddito prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente.</p>
COMPILAZIONE DEL MODELLO 5 TER	<p>Previo collegamento al sito tramite la sezione riservata alle Società tra Avvocati, utilizzando le credenziali (Meccanografico e PIN della STA), il sistema consente di accedere alla compilazione del Modello 5/ter.</p>

La scheda che viene proposta si riferisce alle informazioni generali della società e dopo la presa visione della informativa sulla privacy si prosegue nella procedura con l'inserimento dei dati relativi alla compagine sociale.

Per ogni socio deve essere compilata la relativa scheda selezionando il ruolo ricoperto tra:

- socio avvocato/socio praticante iscritto Cassa
- socio iscritto altro Albo Professionale
- socio di capitale

Per socio di capitale (persona fisica o giuridica), ai fini del Modello 5/ter, deve intendersi il socio che non risulti iscritto ad alcun Albo professionale.

INDICAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO (UTILE FISCALE)

Per ogni socio deve essere riportata la percentuale di partecipazione agli utili spettante e l'importo degli eventuali compensi percepiti e di quelli assoggettati all'IVA.

I soci Avvocati iscritti in un Albo professionale e alla Cassa e i Praticanti iscritti alla Cassa che fanno parte di una Società Tra Avvocati, costituita ai sensi dell'Art. 4 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e della legge 4 agosto 2017, n. 124, devono riportare la quota di reddito prodotto dalla società partecipata esercente attività professionale spettante in ragione della quota di partecipazione agli utili risultante dal Modello Redditi-PF. Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta ad IRES deve essere riportata la quota di partecipazione al reddito, prodotto dalla Società, determinato applicando la quota percentuale di partecipazione agli utili all'importo indicato nel Modello Redditi - Società di Capitali.

Al reddito, come sopra individuato, dovranno essere sommati gli eventuali compensi percepiti dal professionista, qualora gli stessi non siano confluiti nel reddito professionale individuale (quadro RE o LM del Modello Redditi PF).

	<p>INDICAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI</p> <p>La Società deve dichiarare l’importo di cui al rigo VE50 della dichiarazione annuale IVA detratto l’importo del contributo integrativo (4%) già assoggettato ad IVA nel corso dell’anno precedente.</p>
<p>MODALITA’, TERMINI DI INVIO E SCADENZE</p>	<p>L’invio del Modello 5/ter avviene esclusivamente con modalità telematica entro il 30 settembre di ogni anno.</p> <p>La STA per l’invio telematico deve collegarsi al sito della cassa, sezione “accesso riservato – società tra avvocati - accedi” e inserire il codice Meccanografico e il codice PIN della STA, rilasciati dopo l’auto accreditamento della Società sul sito Cassa (accesso riservato – <i>Società tra Avvocati – registrazione</i>).</p> <p>Una volta inviato il Modello 5/ter sarà possibile generare gli <u>avvisi di pagamento</u> (PagoPA o F24), precompilati e personalizzati, relativi al <u>contributo integrativo dovuto dalle STA, da versare entro il 30 settembre</u>.</p> <p>Il ritardato o l’omesso invio del Modello 5/ter e il ritardato o il mancato pagamento dei contributi dovuti, comporta l’applicazione di sanzioni.</p>

FAQ

Modelli 5

Quando e come devo inviare il primo Modello 5?

L'invio deve essere effettuato dall'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo (anche nel caso in cui il professionista non avesse ancora ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa); tale obbligo è previsto anche per il Praticante iscritto facoltativamente alla Cassa.

Il modello 5 deve essere inviato esclusivamente in via telematica - tramite l'accesso riservato alla posizione personale - entro il 30 settembre di ciascun anno.

Nel Modello 5 telematico ho aderito al versamento del contributo modulare volontario scegliendo la percentuale del 15%. C'è modo di annullarlo dopo aver inviato il Modello 5?

No, tale indicazione può comunque essere modificata telematicamente in corso d'anno e non obbliga al versamento, pertanto non è assoggettato all'applicazione di alcuna sanzione.

Avrei necessità di rettificare il Modello 5 già inviato telematicamente a luglio. Come posso procedere?

Basterà procedere a un ulteriore invio telematico del modello entro il 30 settembre che, in automatico, sostituirà il precedente. Anche nel caso di più invii telematici, verrà considerato sempre l'ultimo.

Avrei necessità di rettificare i Modelli 5 già inviati per gli anni pregressi. Come posso procedere?

Al fine di rettificare i modelli 5 già inviati relativi ad anni pregressi, sarà necessario comunicare in via telematica, con procedura dedicata, i nuovi dati reddituali allegando la relativa documentazione fiscale.

Qualora la rettifica dei dati reddituali fosse in aumento rispetto a quelli precedentemente dichiarati potrà essere inviata l'istanza online di regolarizzazione spontanea Art. 94 del Regolamento Unico, disponibile all'interno del proprio accesso riservato, al fine di usufruire della riduzione del 60% delle sanzioni dovute.

Coloro che hanno aderito al Regime forfettario in un dato anno, cosa devono indicare nel modello 5 dell'anno successivo?

Ogni anno la Cassa pubblica le note illustrative per la compilazione del Modello 5 e fornisce indicazioni in merito alle novità fiscali per consentire agli iscritti di compilare in modo corretto la dichiarazione reddituale da trasmettere alla Cassa, anche con riferimento ai vari regimi fiscali adottati (regime ordinario, fiscale di vantaggio, forfettario ecc.).

L'Avvocato che percepisce dalla Cassa la pensione di invalidità e continua ad esercitare, deve pagare i contributi minimi e i contributi in autoliquidazione mod.5?

Il pensionato di invalidità continua ad avere gli stessi obblighi dichiarativi e contributivi degli iscritti alla Cassa. Pertanto deve corrispondere i contributi minimi annuali, inviare il Mod. 5 annuale e provvedere all' eventuale pagamento delle relative eccedenze dovute.

Siamo una Società tra Avvocati iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo, ma non abbiamo i codici di accesso per l'invio telematico del Mod.5/TER, cosa dobbiamo fare?

Sul sito Cassa - accessi riservati – *Società tra avvocati – Registra Nuova STA*, è disponibile una procedura riservata alle STA per l'inserimento dei dati utili alla registrazione della Società; tale registrazione può essere effettuata dal Legale rappresentante o da un Amministratore iscritto alla Cassa Forense. Alla conclusione dell'inserimento dei dati seguirà il rilascio di una ricevuta di avvenuta registrazione della STA e l'invio - all'indirizzo di posta elettronica certificata, fornito in fase di registrazione - del codice meccanografico necessario per accedere all'area riservata alle STA. La STA ha l'obbligo di invio telematico del Mod.5/TER e del versamento del contributo integrativo nella misura del 4%, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dall'anno successivo l'iscrizione all'Albo Speciale.

TAVOLA 10

CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE

(Art.30 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI INTERESSATI	Tutti gli Avvocati e i Praticanti iscritti alla Cassa.
MISURA DEL CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Contributo minimo soggettivo</u> € 2.750,00 per l'anno 2025 ○ <u>Contributo soggettivo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IRPEF):</u> redditi 2024 (Mod.5/2025): 15% redditi 2025 (Mod.5/2026): 16% redditi 2026 (Mod.5/2027): 17% redditi 2027 (Mod. 5/2028): 18% fino al tetto reddituale annualmente stabilito (€ 130.000,00 per il 2025) + il 3% oltre il tetto reddituale
REGIME CONTRIBUTIVO PER I PENSIONATI CHE PROSEGUONO L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Contributo minimo soggettivo</u> Non dovuto dall'anno successivo la decorrenza della pensione di vecchiaia. ○ <u>Contributo soggettivo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IRPEF):</u> dai redditi 2025 (Mod. 5/2026): 12% fino al tetto reddituale annualmente stabilito (€ 130.000,00 per il 2025) + il 3% oltre il tetto reddituale

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

- Contributo minimo soggettivo
Riscosso esclusivamente tramite avvisi di pagamento **pagoPa** o **Modelli F24**, in quattro rate aventi scadenza:
 - **28 febbraio**
 - **30 aprile**
 - **30 giugno**
 - **30 settembre** (eventuale pagamento delle quattro rate in unica soluzione)
- Contributo soggettivo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IRPEF):
Riscosso **in due rate** di pari importo, tramite avvisi di pagamento **pagoPa** o **Modelli F24**, personalizzati e precompilati:
 - **30 settembre** (50% acconto)
 - **31 dicembre** (50% saldo)

TAVOLA 11

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

(Art. 31 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI INTERESSATI	Tutti gli Avvocati e i Praticanti iscritti alla Cassa.
MISURA DEL CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none">○ <u>Contributo minimo integrativo</u> € 350,00 per l'anno 2025○ <u>Contributo integrativo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IVA):</u> 4% sul volume d'affari IVA dichiarato in sede di Mod.5
REGIME CONTRIBUTIVO PER I PENSIONATI CHE PROSEGUONO L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	<ul style="list-style-type: none">○ <u>Contributo minimo integrativo</u> € 350,00 per l'anno 2025○ <u>Contributo integrativo in autoliquidazione Mod.5 (eccedenza IVA):</u> 4% sul volume d'affari IVA dichiarato in sede di Mod.5

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

- Contributo minimo integrativo
Riscosso esclusivamente tramite avvisi di pagamento **pagoPa** o **Modelli F24**, in quattro rate aventi scadenza:
 - **28 febbraio**
 - **30 aprile**
 - **30 giugno**
 - **30 settembre** (eventuale pagamento delle quattro rate in unica soluzione)
- Contributo integrativo in autoliquidazione (eccedenza IVA):
Riscosso **in due rate** di pari importo, tramite avvisi di pagamento **pagoPa** o **Modelli F24**, personalizzati e precompilati:
 - **30 settembre** (50% acconto)
 - **31 dicembre** (50% saldo)

TAVOLA 12

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE VOLONTARIO

(Art. 33 e 41 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI INTERESSATI	Tutti gli Iscritti alla Cassa <u>non pensionati</u> , ad eccezione dei pensionati di invalidità.
MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO VOLONTARIO	<p>Versamento volontario di ulteriore contribuzione dall'1% al 20% del reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale previsto.</p> <p>La contribuzione così versata è destinata al montante individuale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico, secondo il metodo di calcolo contributivo (Art. 70 Reg. Unico).</p> <p>Il montante contributivo individuale è rivalutato, con un valore minimo dell'1,5%.</p>
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	<p>La volontà di contribuire deve essere espressa in sede di compilazione del Mod.5, con l'indicazione della misura della percentuale scelta.</p> <p>Tale percentuale può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino alla scadenza del versamento, tramite l'apposita procedura telematica.</p> <p>Termine di scadenza: in unica soluzione entro il 31 dicembre, tramite avviso pagoPA</p> <p>Non è consentito il pagamento tardivo. Le somme corrisposte oltre la scadenza saranno restituite previa istanza.</p>

TAVOLA 13

AGEVOLAZIONI SUI CONTRIBUTI MINIMI DOVUTI PER I PRIMI ANNI DI ISCRIZIONE

(Art. 37, 39 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI INTERESSATI	Gli Avvocati iscritti alla Cassa da data anteriore al 35° anno di età .						
AGEVOLAZIONI	<p>Contributo minimo soggettivo e contributo minimo integrativo ridotti al 50% per i primi 6 anni di iscrizione obbligatoria alla Cassa.</p> <p>Anno 2025</p> <table> <tr> <td>minimo soggettivo al 50%</td><td>€ 1.375,00</td></tr> <tr> <td>minimo integrativo al 50%</td><td>€ 175,00</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totale € 1.550,00 oltre il contributo di maternità</td></tr> </table> <p><u>Tali agevolazioni non si applicano ai contributi dovuti per gli anni di retrodatazione e per gli anni di iscrizione retroattiva chiesti dal Praticante in sede di iscrizione facoltativa (Art. 39, comma 3 Reg. Unico).</u></p>	minimo soggettivo al 50%	€ 1.375,00	minimo integrativo al 50%	€ 175,00	Totale € 1.550,00 oltre il contributo di maternità	
minimo soggettivo al 50%	€ 1.375,00						
minimo integrativo al 50%	€ 175,00						
Totale € 1.550,00 oltre il contributo di maternità							
VALIDITÀ PREVIDENZIALE	<p>L'anno oggetto di contribuzione agevolata è riconosciuto per intero ai fini del diritto alle prestazioni, per le anzianità contributive successive al 31/12/2024.</p> <p>Ai fini della misura, entro 12 anni dalla prima iscrizione obbligatoria alla Cassa è data facoltà di integrare il montante individuale, corrispondendo la restante metà del contributo minimo</p>						

soggettivo annuale, con l'applicazione, a partire dal secondo anno successivo a quello di competenza, di interessi nella misura dell'1,50% annuo.

L'eventuale integrazione del contributo minimo soggettivo potrà essere corrisposta **entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria alla Cassa.**

I beneficiari dell'agevolazione di cui all'Art. 26 del Regolamento unico in vigore fino al 31/12/2024, relativamente alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2024, possono esercitare la facoltà di integrazione **entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria alla Cassa**, qualora non sia ancora spirato il termine degli otto anni di agevolazione, previsto dal sopra citato Art. 26.

TAVOLA 14

ESONERO TEMPORANEO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO

(Art. 40 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI INTERESSATI	<p>Iscritti alla Cassa, nei casi previsti dall'Art. 21 comma 7 della L. n. 247/12:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alle Avvocate in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli Avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; b) agli Avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; c) agli Avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stata accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
BENEFICIO	<p>Esonero temporaneo dal pagamento del contributo minimo soggettivo. Per una sola volta e limitatamente ad un anno solare con riconoscimento dell'intero periodo ai fini del diritto alle prestazioni. Nei soli casi di maternità o adozione, l'esonero può essere richiesto anche per eventi successivi al primo sino ad un massimo di tre complessivi a condizione che l'iscrizione alla Cassa sia in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.</p> <p>Resta dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contributo minimo integrativo • il contributo di maternità

	<ul style="list-style-type: none"> il contributo soggettivo in autoliquidazione (Mod.5) sulla base dell'effettivo reddito professionale prodotto, determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto qualora non avessero beneficiato dell'esonero temporaneo. <u>Esempio: Avvocato che per il 2025 beneficia del contributo soggettivo minimo ridotto alla metà pari a € 1.375,00. Presenta richiesta di esonero temporaneo per l'anno 2025.</u> Caso 1 - Reddito professionale netto dichiarato per il 2025: € 30.000,00 Contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione Mod.5/2026: € 3.425,00, così determinato: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;"> fino a € 17.188,00 16% da € 17.188,01 a € 30.000,00 </div> <div style="text-align: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;">→</div> <div style="margin-bottom: 5px;">→</div> <div>Totale</div> </div> <div style="text-align: left;"> <div style="margin-bottom: 5px;">€ 1.375,00</div> <div style="margin-bottom: 5px;">€ 2.050,00</div> <div>€ 3.425,00</div> </div> </div> Caso 2 - Reddito professionale netto dichiarato per il 2025: € 10.000,00 Contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione Mod.5/2026: € 1.375,00, così determinato: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;">fino a € 17.188,00</div> <div style="text-align: center;">→</div> <div style="text-align: left;">€ 1.375,00</div> </div> il contributo integrativo in autoliquidazione (Mod.5) sulla base dell'effettivo volume di affari IVA prodotto.
DOMANDA	La domanda di esonero temporaneo può essere inoltrata telematicamente, entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede l'esonero, collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.
VALIDITÀ PREVIDENZIALE	L'anno oggetto di esonero temporaneo è riconosciuto per intero ai fini del diritto. Ai fini della misura , è data facoltà, entro i successivi 6 anni dal beneficio, di effettuare volontariamente il versamento del contributo minimo soggettivo oggetto di esonero. L'eventuale integrazione del contributo minimo soggettivo oggetto di esonero potrà essere corrisposta in sede di autoliquidazione del Mod. 5 entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno solare successivo al sesto anno dal beneficio, con applicazione di interessi nella misura dell'1,50% annuo a partire dal secondo anno successivo a quello di competenza.

TAVOLA 15

CONTRIBUTO DI MATERNITA'

(Art. 32 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI INTERESSATI	Tutti gli iscritti alla Cassa.
MISURA DEL CONTRIBUTO	<p>Contributo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla spesa per indennità di maternità sostenuta nell'anno precedente e successiva approvazione dei Ministeri vigilanti.</p> <p>Nell'anno 2024 il contributo di maternità è stato determinato in € 96,76.</p>
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	<p>Riscosso in unica soluzione insieme alla 4° rata dei contributi minimi con scadenza 30 settembre, tramite avvisi di pagamento pagoPa o Modelli F24.</p> <p><u>Per i pensionati di vecchiaia il pagamento del contributo di maternità può avvenire, in alternativa, attraverso la trattenuta sui ratei mensili di pensione.</u> La richiesta potrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo presente sul portale web della Cassa - <i>Sezione Modulistica – Contributi</i>.</p>

TAVOLA 16

TABELLA DEI CONTRIBUTI

ANNI DI COMPETENZA	CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI	CONTRIBUTI MODULARI MINIMI	SOGGETTIVO IN AUTOLIQUIDAZIONE MOD. 5		CONTRIBUTI INTEGRATIVI MINIMI (IVA)	INTEGRATIVO IN AUTOLIQUIDAZIONE MOD. 5		CONTRIBUTI MINIMI DI MATERNITA'	SOGGIE CONTINUITA'		TETTO REDDITO IRPEF
			Copertura	%		Copertura	%		IRPEF Euro	IVA Euro	
2014 intero	2.780,00		19.857,00	14 %	700,00	17.500,00	4 %	151,00			96.800,00
	ridotto 1/2	1.390,00			350,00	8.750,00					
	ridotto 1/4	695,00									
2015 intero	2.810,00		20.071,00	14 %	710,00	17.750,00	4 %	131,00			97.850,00
	ridotto 1/2	1.405,00			355,00	8.875,00					
	ridotto 1/4	702,50									
2016 intero	2.815,00		20.107,00	14 %	710,00	17.750,00	4 %	43,00			98.050,00
	ridotto 1/2	1.407,50			355,00	8.875,00					
	ridotto 1/4	703,75									
2017 intero	2.815,00		19.414,00	14,5 %	710,00	17.750,00	4 %	84,00			98.050,00
	ridotto 1/2	1.407,50			355,00	8.875,00					
	ridotto 1/4	703,75									
2018 intero	2.815,00		19.414,00	14,5 %	*		4 %	117,00			98.050,00
	ridotto 1/2	1.407,50									
	ridotto 1/4	703,75									
2019 intero	2.875,00		19.828,00	14,5 %	*		4 %	79,00			100.200,00
	ridotto 1/2	1.437,50									
	ridotto 1/4	718,75									
2020 intero	2.890,00		19.931,00	14,5 %	*		4 %	95,39			100.700,00
	ridotto 1/2	1.445,00									
	ridotto 1/4	722,50									
2021 intero	2.890,00		19.267,00	15 %	*		4 %	81,52			105.000,00
	ridotto 1/2	1.445,00									
	ridotto 1/4	722,50									
2022 intero	2.945,00		19.634,00	15 %	*		4 %	81,97			107.000,00
	ridotto 1/2	1.472,50									
	ridotto 1/4	736,25									
2023 intero	3.185,00		21.233,00	15 %	805,00	20.125,00	4 %	82,69			115.650,00
	ridotto 1/2	1.592,50			402,50	10.062,50					
	ridotto 1/4	796,25									
2024 intero	3.355,00		22.367,00	15 %	850,00	21.250,00	4 %	96,76			121.900,00
	ridotto 1/2	1.677,50			425,00	10.625,00					
	ridotto 1/4	838,75									
Regolamento Unico fino al 31/12/2024: Contributi minimi soggettivi (IRPEF): riduzione metà primi 6 anni iscriz. < 35 anni di età - riscossione ulteriore metà primi 8 anni iscrizione Albo/Cassa. Contributi minimi integrativi (IVA): esonero praticanti iscritti Cassa e primi 5 anni Albo/Cassa - successivi 4 Albo/Cassa metà (se iscrizione < 35° anno di età) -											
2025 intero	2.750,00		17.188,00	16 %	350,00	8.750,00	4 %	da definire			130.000,00
	ridotto 1/2	1.375,00			175,00	4.375,00					
Nuovo Regolamento Unico dal 1/1/2025: Contributi minimi soggettivi (IRPEF) e minimi integrativi (IVA): riduzione metà primi 6 anni iscriz. obbligatoria < 35 anni di età											

FAQ

Contributi

Quando e come devo pagare i contributi minimi obbligatori?

Solitamente dal mese di febbraio di ogni anno è possibile generare nell'accesso riservato alla propria posizione personale, i primi 3 avvisi di pagamento pagoPa o F24 per il pagamento delle prime tre rate (febbraio, aprile e giugno) dei contributi minimi obbligatori; il 4° avviso di pagamento, relativo all'ultima rata, comprensivo del contributo di maternità, potrà essere generato in prossimità della scadenza (30 settembre).

Sono un Avvocato e al 2025 mi trovo al 7° anno di iscrizione Albo/Cassa. Nel 2024 ho prodotto un reddito netto professionale inferiore a euro 10.300; cosa dovrò/potrò fare in sede di compilazione del Modello 5?

Fino al 31.12.2024 il contributo minimo soggettivo, nei primi otto anni di iscrizione Albo/Cassa, è ridotto del 50% della misura inizialmente dovuta, con il riconoscimento di sei mesi di anzianità contributiva. In sede di autoliquidazione del **Modello 5/2025**, il professionista che dichiara un reddito netto professionale IRPEF inferiore o pari a euro 10.300, potrà decidere di integrare il restante 50% del contributo minimo soggettivo, al fine del riconoscimento dell'intera annualità. In caso contrario, saranno riconosciuti a fronte del versamento ridotto, i soli sei mesi di anzianità.

Con il Regolamento Unico in vigore dal 1/1/2025, la predetta facoltà di integrazione del contributo minimo soggettivo è esercitabile entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione Albo/Cassa.

È possibile scaricare dal sito la certificazione fiscale dei versamenti e contributi per la dichiarazione dei redditi?

Si è disponibile on-line la funzione per ottenere la Certificazione dei versamenti contributivi eseguiti nell'anno solare, valida ai fini fiscali, attraverso il seguente percorso: [Accessi Riservati – posizione personale – istanze on line – Certificazioni – Certificazione fiscale dei versamenti](#).

Sono un avvocato iscritto dal 2021 infra35enne, nel 2025 quale sarà la contribuzione minima obbligatoria a mio carico?

Per l'anno 2025 e 2026 (5° e 6° anno di iscrizione obbligatoria) è dovuto il contributo minimo soggettivo e il minimo integrativo ridotti alla metà, con riconoscimento dell'intera annualità ai fini del diritto.

Ai fini della misura è data facoltà di integrare la seconda metà del contributo minimo soggettivo entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria.

Ho pagato il contributo minimo soggettivo nella misura di 1/4, avendo i requisiti previsti dalla normativa precedente, posso decidere anche dopo la cancellazione Albo/Cassa di integrare l'importo versato, così da vedermi riconosciuto un anno intero di contribuzione anziché sei mesi? Eventualmente devo trasmettere specifica istanza/comunicazione o basta pagare l'avviso di pagamento presente nell'area riservata?

Sì, l'integrazione del contributo minimo soggettivo potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo al dodicesimo anno di iscrizione obbligatoria; non è necessario inviare specifica istanza in quanto è sufficiente eseguire il versamento tramite gli avvisi di pagamento disponibili nella propria posizione personale, il cui accesso rimane valido anche per i cancellati.

Posso pagare i contributi previdenziali con un credito erariale? E avendone la disponibilità potrei utilizzare il credito per compensare il contributo volontario o l'onere del riscatto effettuato con Cassa per gli anni di laurea e pratica?

I crediti vantati nei confronti dell'Erario possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento, tramite F24Web telematico, dei contributi minimi soggettivo, integrativo e contributo di maternità, delle due rate in autoliquidazione del Modello 5, dell'onere dovuto a titolo di riscatto, dell'integrazione del contributo minimo soggettivo (per anno intero).

Il contributo modulare volontario non rientra tra i contributi che possono essere attualmente compensati.

Per ulteriori dettagli consultare sul sito il protocollo "[PAGAMENTI CON F24 \(ANCHE IN COMPENSAZIONE\) Aggiornamento 2024](#)".

Posso utilizzare i crediti per spese, diritti di avvocato per l'attività svolta nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato in compensazione con i contributi dovuti a CF?

Sì, è necessario preventivamente accedere alla **Piattaforma dei crediti commerciali del MEF (PCC)** per esercitare l'opzione di

compensazione; si precisa che la procedura sulla PCC è possibile effettuarla 2 volte l'anno, ovvero dal **01 marzo al 30 aprile** e dal **1 settembre al 31 ottobre** (sul sito di CF sono presenti le ["Istruzioni piattaforma crediti gratuito patrocinio"](#)). Una volta chiusa ciascuna finestra temporale, il sistema PCC invia le opportune comunicazioni ai professionisti circa l'ammissione alla procedura di compensazione. A questo punto i predetti crediti, ammessi alla procedura di compensazione sono utilizzabili, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("**F24 web**" e "**F24 online**") utilizzando i canali Entratel e/o Fisconline.

Se un iscritto versa il 4 gennaio i contributi dovuti in scadenza al 31 dicembre anno precedente, tali contributi saranno fiscalmente deducibili nel nuovo anno? A quali sanzioni e/o interessi si espone tale versamento tardivo di 4 giorni?

Ai fini fiscali, vige il "principio di cassa": in sede di compilazione della Dichiarazione Fiscale potranno essere esposti i soli contributi effettivamente pagati nel corso dell'anno precedente la presentazione della stessa, indipendentemente dall'anno cui gli stessi si riferiscono. Relativamente ai contributi in autoliquidazione del Mod. 5 sono previsti 8 giorni di tolleranza per il pagamento, entro i quali non saranno applicate sanzioni. Pertanto qualora l'iscritto, ad esempio, corrisponda i contributi il 4 gennaio 2025, questi potranno essere fiscalmente deducibili nella dichiarazione dell'anno successivo, ovvero Modello Redditi 2026.

Ho pagato in ritardo le due rate dei contributi in autoliquidazione Mod.5 (settembre-dicembre), cosa devo fare?

Prima che sia la Cassa a rilevare l'irregolarità, è possibile chiedere la regolarizzazione spontanea Art. 94 del Regolamento Unico, mediante l'invio della domanda telematica dal proprio accesso riservato nel sito della Cassa, al fine di ottenere la riduzione del 60% delle sanzioni previste. Tale domanda può essere inviata successivamente alla scadenza della seconda rata dell'autoliquidazione del Mod. 5 (dopo il 31/12).

Sono cancellato dall'Albo e dalla Cassa; i proventi professionali fatturati successivamente, sono soggetti alla contribuzione alla Cassa?

Dall'anno successivo alla cancellazione non è più soggetto ad alcun obbligo dichiarativo e contributivo nei confronti della Cassa. Pertanto tali proventi dovranno essere assoggettati all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.

Quando posso chiedere l'esonero temporaneo dal versamento dei contributi minimi?

La domanda di esonero temporaneo può essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno. L'istanza è disponibile nel proprio accesso riservato all'interno del sito della Cassa – *istanze on line*, a decorrere dal mese di febbraio di ogni anno.

L'esonero temporaneo è previsto per una sola volta (tranne i casi di maternità in cui l'esonero si può estendere a un massimo di 3 eventi) e limitatamente ad un anno solare, con il riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali e assistenziali.

In caso di esonero temporaneo, non devo pagare nulla per l'anno in oggetto?

L'esonero temporaneo riguarda solamente il contributo minimo soggettivo. Sono comunque dovuti il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità dell'anno dell'esonero, fermo restando il versamento dei contributi in autoliquidazione (Modello 5) in relazione all'effettivo reddito prodotto e al volume d'affari effettivamente dichiarato ai fini IVA.

Sono al quinto mese di gravidanza. Quando posso chiedere l'esonero dal pagamento del contributo minimo soggettivo?

La domanda potrà essere inoltrata entro il termine perentorio del 30 settembre. In caso di maternità l'esonero può essere richiesto nell'anno del parto o entro i due anni di vita del bambino. Nei soli casi di **maternità o adozione** tale beneficio può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento. È possibile presentare telematicamente l'istanza dalla Sezione accessi riservati – posizione personale- *istanze on line* del sito di Cassa.

Il pensionato di vecchiaia che continua ad esercitare la professione quindi ancora iscritto alla cassa, deve pagare la contribuzione?

Il pensionato di vecchiaia ancora iscritto agli Albi e alla Cassa, a partire dal 2025 deve versare il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità. In sede di autoliquidazione dovrà versare la contribuzione soggettiva in misura del 12% a partire dai redditi 2025 (Mod.5/2026) fino al tetto reddituale previsto (€ 130.000,00 per il 2025) + 3% per la parte eccedente il tetto e il contributo integrativo nella misura del 4%, dedotto il contributo minimo integrativo pagato.

La prescrizione dei contributi è decennale o quinquennale?

L'Art. 19 della legge 576/1980 stabiliva che la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa ed ogni relativo accessorio si compiva con il decorso di dieci anni. Successivamente, l'Art. 3 della L. 335/1995, stabiliva che i contributi previdenziali dovuti alle Casse dei liberi professionisti, quindi anche alla Cassa Forense, si prescrivevano con il decorso del termine di cinque anni.

Con l'entrata in vigore della L. n. 247/2012 (Art. 66) non si applicano più ai contributi previdenziali forensi le regole della L. n. 335/1995, con la conseguenza che torna a rivivere il termine prescrizione decennale della L. 576/1980, con decorrenza dalla data di trasmissione alla Cassa delle dichiarazioni reddituali (Modelli 5).

È possibile rateizzare il pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione? In caso positivo come si fa?

No, i contributi in autoliquidazione del Modello 5 non sono rateizzabili. In caso di mancato/ritardato/parziale pagamento, nei termini previsti (30/9 e 31/12), è possibile presentare domanda telematica di regolarizzazione spontanea art. 94 del Regolamento Unico per la riduzione del 60% delle sanzioni dovute; se l'importo complessivamente dovuto per la regolarizzazione risulterà superiore ad euro 1.000,00 sarà possibile avvalersi della rateazione con le modalità previste dal Regolamento Unico.

L'Avvocato che ha una pensione di invalidità e continua a lavorare deve pagare i contributi minimi e i contributi in autoliquidazione?

L'Avvocato che percepisce la pensione di invalidità della Cassa continua ad avere gli stessi obblighi dichiarativi e contributivi di tutti gli iscritti alla Cassa. Pertanto, deve corrispondere i contributi minimi annuali ed inviare il Modello 5 annuale con l'eventuale pagamento delle relative eccedenze dovute a fronte dei dati reddituali professionali dichiarati. Alla maturazione dei requisiti previsti potrà richiedere la commutazione della pensione di invalidità in pensione di inabilità, vecchiaia o anzianità.

I contributi versati per un reddito oltre il tetto pensionistico previsto (nel 2025 euro 130.000) vanno tutti come contributo di solidarietà oppure una parte contribuisce alla propria futura pensione?

Tale contribuzione è di natura esclusivamente solidaristica e non concorre pertanto al calcolo di pensione.

TAVOLA 17

PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI

(Art. 42 Reg. Unico della Previdenza – Art. 66 L. 247/2012)

DISPOSIZIONI NORMATIVE	<p>L'Art. 3 commi 9 e 10 della L. 335/1995 prevedeva che i contributi previdenziali si prescrivessero con il decorso di 5 anni e che le contribuzioni per le quali risultavano maturati i termini prescrizionali non potessero essere versate spontaneamente né rimosse coattivamente (principio di irricevibilità).</p> <p>Con l'Art. 66 della L. 247/2012 si dispone: <i>“la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'Art. 3 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense”</i>.</p> <p>Conseguentemente la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di 10 anni (ex Art. 19 L. 576/1980) con decorrenza dalla data di trasmissione alla Cassa da parte dell'obbligato delle dichiarazioni di cui agli Artt. 17 e 23 della L. 576/1980 (Modello 5).</p> <p>Con riferimento invece alle sanzioni amministrative previste per omesso e/o ritardato invio del Modello 5 la prescrizione è quinquennale ai sensi dell'Art 28 della L. 689/1981 con decorrenza dalla data di consumazione dell'irregolarità.</p>
EFFETTI DELLA PRESCRIZIONE	<p>Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti per intervenuta prescrizione.</p> <p>I contributi soggettivi sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell'Art.22 della Legge n.576/1980, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia.</p>

TAVOLA 18

RENDITA VITALIZIA

(Art. 43 Reg. Unico della Previdenza)

SOGGETTI INTERESSATI	<p>L'iscritto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa sia incorso in omissione parziale di contributi dovuti, a qualsiasi titolo, e che non possa più versarli per intervenuta prescrizione, viene ammesso, a richiesta, alla costituzione di una rendita vitalizia pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p>Facoltà concessa, con le medesime modalità, anche ai superstiti aventi diritto a pensione, salva l'intervenuta decadenza dal termine di presentazione della domanda o mancato versamento della contribuzione a calcolo dovuta.</p>
COSTITUZIONE DELLA RENDITA	<p>Il richiedente deve corrispondere l'importo pari alla riserva matematica, calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e succ. modificazioni) per il computo della riserva matematica di cui all'Art.2 della L.45/1990, necessario al finanziamento del maggior onere di pensione e riproporzionato in base alla quota di contributo non versato rispetto all'intero contributo dovuto.</p> <p>In ogni caso l'importo da versare non può essere inferiore a quanto dovuto dall'iscritto per contributi non pagati, sanzioni ed interessi, come determinati ai sensi del Regolamento Unico.</p>
DOMANDA	<p>La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di Cassa con la quale si accertano le omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio.</p>

	L'iscritto può in ogni caso presentarla in ogni tempo antecedente la comunicazione di cui sopra.
MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO	Pagamento integrale, in unica soluzione , dell'ammontare necessario alla costituzione della rendita vitalizia nel termine di 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, a pena di decadenza del beneficio.
NOTE	La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se posteriore alla maturazione predetta.

TAVOLA 19

RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

(Art. 36 Reg. Unico della Previdenza)

CONTRIBUTI RIMBORSABILI	Possono essere rimborsati solo i contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla previgente normativa e agli Artt. 2 e 3 della L. 319/75.
RIMBORSO AI SUPERSTITI	<p>I superstiti dell'iscritto, individuati all' Art.79 Reg. Unico, che non possano accedere alla pensione indiretta, possono richiedere il rimborso dei contributi, qualora il <i>de cuius</i> abbia maturato almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.</p> <p>Il rimborso riguarderà i contributi soggettivi obbligatori e modulare volontari versati sino al tetto reddituale maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.</p>
DOMANDA	A richiesta, tramite modulistica cartacea da inoltrare tramite PEC a istituzionale@cert.cassaforense.it

TAVOLA 20

RISCATTO

(Artt. 44-53 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI LEGITTIMATI	<ul style="list-style-type: none"> • Iscritti Cassa • Pensionati di inabilità • Cancellati dalla Cassa che con gli anni di riscatto possano maturare il diritto ai trattamenti pensionistici di vecchiaia di cui agli Artt. 61, 62, 67 e 68 • Superstiti di Iscritti deceduti e non pensionati, al fine di maturare il decennio di anzianità di iscrizione necessario al conseguimento della pensione indiretta
REQUISITI	<p>Regolarità dichiarativa e contributiva dell'iscritto.</p> <p>In caso di accertamento di irregolarità dichiarative e/o contributive, il richiedente è invitato a sanare la posizione entro 120 giorni dalla comunicazione, in difetto di adempimento la domanda decade.</p>
ANNI RISCATTABILI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ corso legale di Laurea in Giurisprudenza ➤ servizio militare obbligatorio (max 2 anni) ➤ servizio civile sostitutivo o equiparato al servizio militare obbligatorio (max 2 anni) ➤ periodo di praticantato, anche se svolto all'estero purchè ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica (max 3 anni). <p>Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni e solo per anni interi e non coincidenti tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa o altre forme di previdenza obbligatoria.</p>

EFFETTI DEL RISCATTO	<p>Il riscatto comporta l'aumento figurativo dell'anzianità di iscrizione e contribuzione pari al numero degli anni riscattati.</p> <p>Tale istituto non anticipa la decorrenza di iscrizione alla Cassa e quindi non permette la retrodatazione dell'iscrizione.</p> <p>Nel caso di pagamento parziale dell'onere verranno considerati utili soltanto gli anni per i quali sia stato interamente corrisposto l'onere di riscatto.</p> <p>Qualora il riscatto sia richiesto al fine di completare l'anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico, il relativo onere dovrà essere interamente saldato affinché il trattamento di pensione possa essere deliberato dalla Giunta Esecutiva.</p>
ONERE E MODALITÀ DI PAGAMENTO Riscatto di annualità ante 2025 Riscatto di annualità post 2025	<p><i>Incremento dell'anzianità di iscrizione</i></p> <p>L'onere del riscatto è <u>pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato</u> e, comunque, non inferiore, per ciascun anno, al doppio del contributo minimo soggettivo dell'anno di presentazione della domanda.</p> <p>Ad esempio per il 2025: € 2.750,00x2=€ 5.500,00</p> <p>È disponibile sul sito Cassa, nell'area riservata, il simulatore di calcolo del riscatto.</p> <p><i>Incremento del montante individuale</i></p> <p>L'incremento del montante individuale viene determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore al momento di presentazione della domanda applicata sulla media del reddito professionale netto, fino al tetto reddituale previsto, dei cinque anni precedenti la domanda.</p>


	<p>Il pagamento del riscatto può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in <u>unica soluzione</u>, entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla comunicazione della delibera adottata dalla Giunta Esecutiva; • in <u>via rateale</u>, con un massimo di 10 rate annuali, da richiedere entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione dell'onere, con possibilità di effettuare un versamento in acconto. In caso di rateazione saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale più basso tra quello vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto e quello vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, con un interesse minimo pari, in ogni caso, all'1,50% annuo. <p>Modalità di pagamento  pagoPA o F24 (anche in compensazione)</p>
DOMANDA	<p>La domanda di riscatto può essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</p> <p>Per i superstiti è disponibile il modulo cartaceo sul sito – sezione modulistica – riscatto.</p> <p>La domanda di rateazione dell'onere del riscatto può essere presentata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</p>
DECADENZA	<p>Il mancato pagamento dell'onere o la mancata regolarizzazione della posizione dichiarativa e/o contributiva, comportano la decadenza del provvedimento di ammissione senza precludere la possibilità di presentazione una nuova domanda.</p>
PENSIONANDI	<p>La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può essere liquidata se non previo l'integrale pagamento della somma determinata dalla Giunta Esecutiva. In caso di pagamento rateizzato, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.</p>

TAVOLA 21

RICONGIUNZIONE

(Art. 54 Reg. Unico della Previdenza Forense - Legge n. 45/90 L. n. 388/2000 – Decreto n. 57 del 7 febbraio 2003)

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Gli iscritti e i titolari di pensione di anzianità. • Superstiti entro due anni dalla data di decesso dell'iscritto purché al momento dell'evento egli non fosse decaduto dal diritto per rinuncia o inadempimento, per il conseguimento della pensione indiretta; • Il professionista titolare di una pensione di anzianità può chiedere all'ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita.
RICONGIUNZIONE IN ENTRATA	La ricongiunzione è detta in "entrata" per l'Ente nel quale affluiscono i contributi già versati presso un'altra gestione e dove il soggetto deve risultare iscritto.
RICONGIUNZIONE IN USCITA	La ricongiunzione è detta in "uscita" per l'Ente dal quale i contributi versati defluiscono dalla Cassa verso un'altra gestione.
MODALITÀ DI RICHIESTA	<p>La ricongiunzione riguarda necessariamente l'intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali obbligatorie, pari almeno a 26 settimane.</p> <p>Deve essere richiesta presso la gestione nella quale il soggetto risulta iscritto al momento della domanda.</p> <p>La domanda di ricongiunzione può essere inoltrata telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</p>

	<p>Gli anni coperti da contribuzione volontaria o figurativa non sono ricompresi nel calcolo.</p> <p>In caso di rinuncia, una nuova domanda potrà essere ripresentata purché siano trascorsi ulteriori 10 anni di contribuzione previdenziale (di cui almeno 5 di effettivo esercizio con conseguente obbligo contributivo) dalla data della prima domanda (Art. 3 L. 45/90), ovvero in sede di domanda di pensionamento.</p>
PROCEDIMENTO	<p>Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, l'Ente gestore deve richiedere all'Ente presso il quale sono stati versati i contributi da trasferire i dati necessari per l'istruzione della pratica e per il calcolo dell'onere dovuto. In caso di decesso dell'interessato, la gestione presso cui si opera la ricongiunzione in uscita è tenuta a versare, entro il termine di 60 giorni, le somme dovute all'Ente presso cui è in atto la ricongiunzione in entrata.</p>
ONERE DOVUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>L'onere dovuto ai fini della ricongiunzione è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l'importo dei contributi versati alla Cassa dalle altre gestioni assicurative.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione; • in via rateale, procedendo al contestuale versamento delle prime tre rate e il residuo in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti al periodo ricongiunto con la maggiorazione di interessi.

DETERMINAZIONE DEL DIRITTO E DEGLI IMPORTI	<p>Per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi, si applicano le norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purché, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni; • sia stata raggiunta l'età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme di sussistenza dei requisiti per la pensione di inabilità o invalidità.
COINCIDENZA DI PERIODI DI CONTRIBUZIONE	<p>I periodi coincidenti di contribuzioni obbligatorie sono considerati ai fini del calcolo della pensione, ma non rilevano ai fini della anzianità.</p> <p>Nell'ipotesi di periodi di contribuzione obbligatoria coincidenti con quelli di contribuzione figurativa, vengono considerati, ai fini della ricongiunzione, solo i periodi di contribuzione obbligatoria.</p>
RISOLUZIONE E RINUNCIA	<p>La risoluzione per inadempimento si ha in caso di “pagamento parziale” delle somme dovute ratealmente. In questo caso, l'Avvocato avrà diritto soltanto al rimborso di quanto versato, senza interessi.</p> <p>L'istante è considerato invece rinunciatario qualora non confermi la richiesta di ricongiunzione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione mediante pagamento dell'intero importo dovuto o pagamento di un importo corrispondente alle prime tre rate.</p>

TAVOLA 22

TOTALIZZAZIONE

(Art. 55 Reg. Unico della Previdenza Forense - D. Lgs. n. 42/2006 modificato dall'Art. 12 comma 3 della L. 247/07 – D.L. 78/10 convertito da L. 122/10 – L. 111/11 – DM. 6 dicembre 2011 n. 201)

FINALITÀ	L'istituto della totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali e consente di riunificare, senza alcun onere, periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.
TIPOLOGIA DI PENSIONI MEDIANTE TOTALIZZAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione di vecchiaia • Pensione di anzianità • Pensione di inabilità • Pensione indiretta • Pensione di reversibilità
DOMANDA	La domanda di totalizzazione può essere inoltrata tramite PEC a istituzionale@cert.cassaforense.it ; il modulo è disponibile sul sito nella sezione <i>Modulistica - Prestazioni previdenziali</i> .
REQUISITI DI ACCESSO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'iscritto non deve risultare già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso le gestioni previdenziali interessate. ✓ Ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva minima per il diritto contribuiscono solo i periodi assicurativi non coincidenti.

	<ul style="list-style-type: none"> • vecchiaia in totalizzazione - 66 anni di età e almeno 20 anni complessivi di anzianità contributiva, con una finestra di 18 mesi dalla maturazione dei requisiti. • anzianità in totalizzazione - 41 anni di anzianità contributiva <u>a prescindere dall'età</u>, con una finestra di 18+3 mesi dalla maturazione dei requisiti; <u>è necessaria la cancellazione dagli Albi.</u> • Inabilità in totalizzazione - requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dall' Ente nel quale il lavoratore era iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidante. • Reversibilità o indiretta in totalizzazione a favore dei superstiti - requisiti previsti dall'Ente nel quale il lavoratore era iscritto. <p><u>Decorrenza:</u> dal primo giorno del mese successivo il raggiungimento dei requisiti.</p>
CALCOLO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE	<p>La quota di pensione derivante da totalizzazione è calcolata con il sistema contributivo.</p> <p>Per gli iscritti con anzianità contributiva alla data del 31/12/2024, che vantano un periodo di iscrizione alla Cassa Forense uguale o superiore a 34 anni di anzianità, il calcolo sarà misto.</p> <p>Per gli iscritti dal 1/1/2025 il calcolo è contributivo.</p> <p>Le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro quota, in relazione ai periodi di iscrizione già maturati, inclusi eventuali periodi di contribuzione coincidenti con le altre gestioni previdenziali rientranti nella totalizzazione.</p> <p>Non è prevista la corresponsione di alcun minimo garantito e le quote di pensione in totalizzazione liquidate da Cassa non sono soggette all'integrazione al minimo di cui all'Art. 72 Reg. Unico.</p> <p>Secondo quanto previsto dall'Art. 5 del D.Lgs. n. 42/2006, l'INPS paga l'intera pensione in totalizzazione.</p>

TAVOLA 23

CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

(Artt. 56-59 del Reg. Unico della Previdenza Forense - L. 228/2012 commi 239:248, modificata dalla L. 232/2016 comma 195)

FINALITÀ	Cumulare senza alcun onere, in modo figurativo, i periodi assicurativi maturati presso le diverse gestioni al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.
TIPOLOGIA DI PENSIONI MEDIANTE CUMULO	<ul style="list-style-type: none"> • Pensione di vecchiaia • Pensione anticipata in cumulo • Pensione di inabilità • Pensione indiretta • Pensione di reversibilità
DOMANDA	La domanda di cumulo può essere inoltrata tramite PEC a istituzionale@cert.cassaforense.it . Il modulo è disponibile sul sito nella sezione <i>Modulistica - Prestazioni previdenziali</i> .
REQUISITI GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'iscritto non deve risultare già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso le gestioni previdenziali interessate. ✓ Ai fini della maturazione dell'anzianità contributiva minima per il diritto contribuiscono solo i periodi assicurativi non coincidenti. ✓ Per le pensioni in cumulo di inabilità e indiretta a favore dei superstiti devono essere rispettati anche gli ulteriori requisiti previsti nell'Ente nel quale il soggetto o il dante causa è iscritto.
PENSIONE VECCHIAIA IN CUMULO	<ul style="list-style-type: none"> – Liquidazione quota INPS: 67 anni di età (da adeguare alla speranza di vita) – Liquidazione quota Cassa Forense: 70 anni di età → Anzianità minima contributiva 20 anni (sommando tutti i periodi)

	<p><u>Decorrenza</u>: la quota di competenza di Cassa Forense decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti o su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti.</p>
<p>PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO</p>	<p><i>DONNE</i> → 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva complessiva + 3 mesi di finestra</p> <p><i>UOMINI</i> → 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva complessiva + 3 mesi di finestra</p> <p><u>Decorrenza</u>: dal primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda.</p>
<p>CALCOLO</p>	<p>La quota di pensione derivante da cumulo è calcolata con il sistema contributivo e non può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione.</p> <p>Per gli iscritti con anzianità contributiva alla data del 31/12/2024, che vantano un periodo di iscrizione alla Cassa Forense uguale o superiore a 34 anni di anzianità, il calcolo sarà misto.</p> <p>Per gli iscritti dal 1/1/2025 il calcolo è contributivo.</p> <p>Le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro quota, in relazione ai periodi di iscrizione già maturati, inclusi eventuali periodi di contribuzione coincidenti con le altre gestioni previdenziali rientranti nel cumulo.</p> <p>Alle prestazioni in cumulo liquidate dalla Cassa non si applica l'integrazione al trattamento minimo di cui all'Art. 72, salvo che l'iscritto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dall'Art. 61 (pensione vecchiaia a favore degli iscritti con anzianità al 31/12/2024) e dall'Art. 68, comma 3 (pensione unica vecchiaia contributiva, in caso di anzianità di almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione).</p>

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE	Secondo quanto previsto dall'Art. 1, comma 244 della L. 228/2012, l'INPS paga l'intera pensione in cumulo.
NOTE	Il cumulo previdenziale non si applica alla pensione di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all'Art. 62 (vecchiaia anticipata dei soggetti con anzianità contributiva al 31/12/2024).

FAQ

Riscatto

Quando posso chiedere il riscatto degli anni di praticantato, del corso di laurea e dell'eventuale servizio di leva?

Sempre, fino al momento del pensionamento. Gli anni riscattati comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione. L'onere dovuto può essere rateizzato fino a un massimo di dieci anni (una rata l'anno) con l'aggiunta di interessi nella misura del tasso legale più basso tra quello vigente alla data presentazione della domanda di riscatto e quello vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione, con un interesse minimo dell'1,50% annuo.

Quali sono le differenze principali tra la retrodatazione e il riscatto?

Il riscatto e la retrodatazione sono istituti che consentono di recuperare anni ai fini previdenziali.

La **retrodatazione**, può essere richiesta esclusivamente in sede di prima iscrizione e consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di sei; può essere esercitata entro sei mesi dalla comunicazione di avvenuta iscrizione da parte della Cassa. Tale istituto anticipa a tutti gli effetti la decorrenza dell'iscrizione Cassa.

Il **riscatto**, può essere richiesto dagli aventi diritto in ogni momento e consente di recuperare anni di pratica fino a un massimo di tre, il Corso legale di Laurea per un massimo di 4/5 anni a seconda se trattasi di vecchio o nuovo ordinamento, gli anni di servizio militare o civile a questi equiparato fino a un massimo di due. Tale istituto non anticipa la decorrenza dell'iscrizione Cassa.

Relativamente all'onere dei due istituti giova ricordare che per la retrodatazione il costo è pari al contributo minimo soggettivo previsto per gli anni oggetto della richiesta; per il riscatto l'onere dovuto, invece, è pari alla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato e comunque non può essere inferiore, per ciascun anno riscattato, a un importo pari al doppio del contributo minimo soggettivo dell'anno della domanda.

Sono stato iscritto alla Cassa nel 2025 e ho chiesto il riscatto degli anni di laurea dal 2005 al 2009. Come sarà valorizzato il riscatto nel calcolo della mia pensione?

Con l'entrata in vigore del Regolamento Unico dal 1/1/2025, il riscatto di tali anni consentirà l'accesso alle prestazioni previdenziali previste per i soggetti con anzianità contributiva alla data del 31/12/2024 (c.d. misti) e i periodi riscattati saranno valorizzati con il sistema reddituale nel calcolo della pensione.

È possibile riscattare gli anni di laurea di un secondo corso di laurea, conseguita in costanza di esercizio della professione (e iscrizione alla cassa)?

Il riscatto è consentito per il solo Corso di Laurea in giurisprudenza per un massimo di quattro anni in regime di vecchio ordinamento e per un massimo di cinque anni in regime di nuovo ordinamento.

Vorrei riscattare gli anni di laurea versandoli in n. 10 rate: gli importi delle singole rate potranno poi essere portate in deduzione dal reddito in sede di Dichiarazione Fiscale?

Sì, se si è aderito al regime fiscale ordinario. Non è possibile portare in deduzione l'onere del riscatto per chi si è avvalso del regime forfettario.

Vorrei sapere il costo del riscatto degli anni di laurea e del servizio militare.

L'onere di riscatto può essere simulato nel proprio accesso riservato selezionando la voce *Ipotesi di calcolo - ipotesi di Riscatto*.

L'onere del riscatto deve essere tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato. Tale onere non può comunque essere inferiore al doppio del contributo minimo soggettivo previsto per l'anno di presentazione della domanda.

Se non riesco a pagare alla scadenza una rata del riscatto, decado dalla rateizzazione? Oppure vi è la possibilità di pagarla entro la scadenza della successiva rata?

Il rispetto del termine di pagamento della prima e ultima rata del riscatto è perentorio, pena la decadenza dall'istituto. Le rate intermedie possono invece essere corrisposte entro la scadenza della successiva. Si precisa comunque che anche in caso di decadenza dall'istituto per mancato pagamento sarà sempre possibile inoltrare una nuova domanda di riscatto.

È possibile chiedere il riscatto degli anni di laurea dopo averlo richiesto una prima volta e non aver provveduto al relativo pagamento?

SI, in quanto il riscatto è un istituto facoltativo. Il mancato pagamento di quanto richiesto comporta la decadenza dell'istanza presentata e non preclude la possibilità di inviare una nuova domanda.

Ricongiunzione

Nell'impossibilità di usufruire della ricongiunzione perché troppo onerosa, come posso utilizzare i contributi versati all'INPS? quale sarebbe l'istituto da applicare?

I contributi versati presso altri Enti Previdenziali possono essere oggetto di ricongiunzione o di pensione in cumulo o in totalizzazione. Tali ultimi due istituti, che a differenza della ricongiunzione non comportano oneri da versare, possono essere richiesti solo al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente. All'atto della domanda di pensione in cumulo o in totalizzazione le gestioni interessate stabiliscono, ciascuna per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in relazione ai periodi di iscrizione maturati e l'intera pensione calcolata verrà pagata direttamente dall'INPS.

Gli anni riscattati e quelli oggetto di ricongiunzione sono utilizzabili ai fini della pensione qualora si voglia usufruire della pensione di vecchiaia anticipata con decurtazione?

Si. Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione pari al numero degli anni riscattati. Parimenti gli anni per i quali è stata esercitata la ricongiunzione comportano un aumento di anzianità previdenziale qualora non risultino però coincidenti con altra contribuzione. È pertanto di tutta evidenza che anni acquisiti tramite riscatto e ricongiunzione (questi ultimi purché non coincidenti, come detto) sono utilizzabili ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici anche in caso di pensione di vecchiaia anticipata.

Il versamento di un anno alla Gestione Separata INPS vale ai fini della pensione Cassa? Se sì, mediante cumulo gratuito, totalizzazione ovvero ricongiunzione?

L'INPS non riconosce la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata. Allo stato essi potranno essere utilizzati in sede di pensione in totalizzazione o in cumulo, la cui domanda, tuttavia, potrà essere presentata solo alla maturazione dei requisiti previsti.

Alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia presso Cassa Forense, che cosa succede dei contributi versati all'INPS per le annualità coincidenti? Quali sono gli istituti da utilizzare per far sì che i contributi INPS possano essere valorizzati e determinare un aumento della pensione pagata dalla Cassa o la corresponsione di una pensione aggiuntiva?

Gli istituti che consentono di valorizzare contribuzioni previdenziali versate presso altre gestioni sono la ricongiunzione, la pensione in totalizzazione e la pensione in cumulo. La ricongiunzione consente di unificare anche contributi coincidenti per i quali, tuttavia, non si determina un aumento dell'anzianità previdenziale ma un aumento nella misura del trattamento; tale istituto potrebbe comportare un onere da versare. Alternativamente, le pensioni in Cumulo o in Totalizzazione (ai sensi della vigente normativa) sono trattamenti pensionistici con cui è possibile unificare gratuitamente i contributi versati per anni non coincidenti presso diversi Enti previdenziali, al fine di ottenere un'unica pensione.

Totalizzazione – Cumulo

Ho pagato contributi presso altre gestioni previdenziali. Come posso valorizzare questa contribuzione nell'ambito della mia posizione con Cassa Forense?

Tramite ricongiunzione, totalizzazione o cumulo, sempre che non si sia già richiesto il trattamento pensionistico ad altra gestione previdenziale.

In cosa consistono la pensione in totalizzazione o la pensione in cumulo?

La totalizzazione e il cumulo sono dei trattamenti previdenziali di cui può avvalersi il lavoratore per riunificare gratuitamente vari periodi contributivi, accreditati presso diverse gestioni, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.

Quali sono le principali condizioni per accedere alla pensione in cumulo o in totalizzazione?

Possono avvalersi del cumulo o della totalizzazione coloro che non sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

I periodi accreditati tra le diverse gestioni possono anche essere coincidenti tra loro. I periodi contributivi coincidenti saranno considerati una sola volta ai fini del diritto; si valorizzeranno invece tutti, ai fini della misura.

Non è possibile, inoltre, ricorrere alla totalizzazione o al cumulo in via parziale cioè valorizzare solo la contribuzione di alcune delle gestioni interessate, o parte di esse.

Che differenza c'è tra CUMULO e TOTALIZZAZIONE?

Cumulo e totalizzazione sono due istituti previdenziali aventi la medesima finalità che è quella di consentire agli assicurati di raggiungere il diritto a determinate prestazioni previdenziali sommando gratuitamente i contributi versati in più gestioni senza doverli ricongiungere in un'unica gestione previdenziale sopportando, peraltro, i relativi oneri di ricongiunzione.

Le differenze tra totalizzazione e cumulo sono riconducibili alla circostanza che **la totalizzazione** è disciplinata da un provvedimento specifico, il d.lgs. n. 42 del 2006 che stabilisce specifici requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, nonché per i criteri di calcolo della prestazione (Art. 4 del d.lgs. n. 42/2006).

La disciplina del **cumulo**, invece, rimanda alle disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, sia per la verifica del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo delle stesse. Il diritto viene valutato dalle rispettive gestioni previdenziali considerando la somma dei periodi di contribuzione non coincidenti maturati dall'assicurato in tutte le gestioni previdenziali in cui è stato iscritto, considerando anche gli ulteriori specifici requisiti richiesti da ogni gestione. Ne consegue, quindi, che nel caso del cumulo, a differenza della totalizzazione, è possibile ottenere la pensione anche con decorrenze differenti per ciascuna gestione. Ai fini della misura, i periodi contributivi (sempre inclusi anche quelli coincidenti) saranno valorizzati secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti e non, come per la totalizzazione, in base al regime speciale stabilito dal d.lgs.n.42/2006. L'Ente liquidatore di entrambi i trattamenti è l'INPS.

Come viene conteggiata ai fini pensionistici la contribuzione versata all'Ente Previdenziale di altro Paese dell'Unione Europea?

In tutti i Paesi in cui si applica la normativa UE è prevista la possibilità di totalizzare i contributi non sovrapposti, ma solo se si può far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione.

La totalizzazione internazionale **non comporta il trasferimento dei contributi** da uno Stato all'altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell'accertamento del diritto alla pensione, dei periodi assicurativi maturati nei Paesi convenzionati nei quali l'interessato ha prestato attività lavorativa.

La totalizzazione internazionale è disciplinata dai Regolamenti 1408/71 e 883/2004, è poi prevista dalla normativa UE e dagli Accordi e Convenzioni bilaterali stipulati dall'Italia in materia di sicurezza sociale, ed è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un **periodo minimo di assicurazione e contribuzione** nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione.

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

LE PENSIONI

(CAPO I - ARTT. 60-67 REG. UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE)

SOGGETTI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA <u>AL 31 DICEMBRE 2024</u>	<p>Pensione di vecchiaia 70 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione</p> <p>Pensione di vecchiaia anticipata 65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione</p> <p>Pensione di anzianità 62 anni di età e almeno 40 anni di iscrizione e integrale contribuzione</p> <p>Pensione di vecchiaia contributiva 70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione e integrale contribuzione</p>
---	--

TAVOLA 24

PENSIONE DI VECCHIAIA

(Art. 61 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI E REQUISITI	➤ Avvocati iscritti alla Cassa che abbiano maturato 70 anni di età (dal 2021) e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.
DECORRENZA E DOMANDA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti; ▪ 1° febbraio dell'anno di maturazione dell'anzianità di iscrizione e contribuzione prevista, se successiva al compimento dell'età anagrafica richiesta. <p><i>Esempio: iscritto che compie 70 anni nel mese di Maggio 2025 e ha 34 anni di iscrizione e contribuzione; maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno successivo con decorrenza 1 febbraio, completando, nel 2026, il 35° anno di anzianità di iscrizione e contribuzione richiesti.</i></p> <p>La domanda può essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</p>
OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5, invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	<p>Dall'anno solare successivo alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia che proseguono l'esercizio della professione devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo minimo integrativo ▪ il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita. <p>➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo soggettivo nella misura del 12% (dai redditi 2025 – Mod. 5/2026) sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il 3% oltre il tetto; ▪ il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.
CALCOLO DELLA PENSIONE	<p>Calcolo misto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024 ▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025 <p>QUOTE E PRO RATA</p> <p><u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2024, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota modulare</u>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate, l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
NOTE	<p>La pensione di vecchiaia può essere integrata al minimo (Tavola 36).</p> <p>Reversibile ai soggetti aventi diritto.</p>

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA

(Art. 62 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI	È facoltà dell'avente diritto anticipare il conseguimento della pensione di vecchiaia a partire dal 65° anno d'età , a condizione che sia stato raggiunto il requisito minimo dell'anzianità di iscrizione e integrale contribuzione pari a 35 anni , previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione, pari allo <u>0,41%</u> per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (70 anni). Tale riduzione è permanente. In presenza di 40 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e comunque non prima del 65° anno di età, non si applica alcuna riduzione dell'importo della pensione.
DECORRENZA E DOMANDA	La pensione di vecchiaia anticipata decorre, raggiunti i requisiti, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda. La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online .
OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5, invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	Dall'anno solare successivo alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia anticipata che proseguono l'esercizio della professione devono versare:
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo minimo integrativo ▪ il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita ➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo soggettivo nella misura del 12% (dai redditi 2025 – Mod. 5/2026) sul reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il 3% oltre il tetto;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.
CALCOLO DELLA PENSIONE	<p>Calcolo misto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024 ▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025 <p>QUOTE E PRO RATA</p> <p><u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2024, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota modulare</u>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p>
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate, l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
NOTE	<p>La pensione di vecchiaia anticipata può essere integrata al minimo (Tavola 36).</p> <p>Reversibile ai soggetti aventi diritto.</p>

TAVOLA 26

PENSIONE DI ANZIANITA'

(Art. 63 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI E REQUISITI	➤ Avvocati che abbiano maturato 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.										
CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Cancellazione da tutti gli albi professionali (ordinario e Cassazionista).</u> • Sospensione della pensione di anzianità in caso di reiscrizione agli Albi professionali. 										
DECORRENZA E DOMANDA	<p>La decorrenza della pensione, raggiunti i requisiti, è fissata in relazione al trimestre di presentazione della domanda, secondo le seguenti "finestre":</p> <table data-bbox="781 769 1780 1056"> <tr> <th>presentazione domanda</th><th>accesso al pensionamento</th></tr> <tr> <td>1° Trimestre</td><td>1° ottobre dell'anno della domanda</td></tr> <tr> <td>2° Trimestre</td><td>1° gennaio dell'anno successivo</td></tr> <tr> <td>3° Trimestre</td><td>1° aprile dell'anno successivo</td></tr> <tr> <td>4° Trimestre</td><td>1° luglio dell'anno successivo</td></tr> </table> <p>La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</p>	presentazione domanda	accesso al pensionamento	1° Trimestre	1° ottobre dell'anno della domanda	2° Trimestre	1° gennaio dell'anno successivo	3° Trimestre	1° aprile dell'anno successivo	4° Trimestre	1° luglio dell'anno successivo
presentazione domanda	accesso al pensionamento										
1° Trimestre	1° ottobre dell'anno della domanda										
2° Trimestre	1° gennaio dell'anno successivo										
3° Trimestre	1° aprile dell'anno successivo										
4° Trimestre	1° luglio dell'anno successivo										
OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5, invio telematico fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).										

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	<p>Dall'anno successivo alla decorrenza di pensione di anzianità non saranno più dovuti i contributi minimi, <u>fermo restando le eventuali eccedenze in autoliquidazione</u>, se dovute, in sede di modello 5 da inviarsi nell'anno successivo la decorrenza stessa.</p> <p><i>(Esempio - pensionato anzianità decorrenza 1/10/2024 – cancellato Albo ordinario e Cassazionista 30/8/2024:</i></p> <p><i>nel 2025 non deve versare i contributi minimi, ma deve inviare il Mod.5/2025 e versare eventuali eccedenze in autoliquidazione, se dovute, in base ai dati reddituali prodotti nel 2024).</i></p>
CALCOLO DELLA PENSIONE	<p>Calcolo misto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024 ▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025 <p>QUOTE E PRO RATA</p> <p><u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2024, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota modulare</u>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p>
MODALITA' DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p>

	La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità.
NOTE	La pensione di anzianità può essere integrata al minimo (Tavola 36). Reversibile ai soggetti aventi diritto.

TAVOLA 27

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

(Art. 67 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI E REQUISITI	Coloro che abbiano raggiunto almeno 70 anni di età e non abbiano maturato l'anzianità contributiva prevista per la vecchiaia (ossia 35 anni) ma con almeno 5 anni di iscrizione e integrale contribuzione.
DECORRENZA E DOMANDA	La pensione di vecchiaia contributiva decorre, raggiunti i requisiti, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda. La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online .
OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5 invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	Dall'anno solare successivo alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia contributiva che proseguono l'esercizio della professione devono versare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo minimo integrativo ▪ il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita ➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo soggettivo nella misura del 12% (dai redditi 2025 – Mod. 5/2026) sul reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il 3% oltre il tetto; ▪ il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.
CALCOLO DELLA PENSIONE	Il calcolo della quota di pensione, comprensiva della quota modulare, viene effettuato secondo i criteri previsti dalla L. 335/1995, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa entro il tetto reddituale annualmente previsto, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità.</p>
NOTE	<p>È escluso il diritto all'integrazione al trattamento minimo, di cui all'Art. 72 del Regolamento Unico (Tavola 36).</p> <p>Reversibile agli aventi diritto.</p>

LE PENSIONI

(CAPO III - ARTT. 68,69 REG. UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE)

SOGGETTI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DAL 1 GENNAIO 2025	Pensione unica di vecchiaia contributiva 70 anni di età e almeno 5 anni di iscrizione e integrale contribuzione. Pensione di vecchiaia contributiva anticipata 65 anni di età e almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione, a condizione che l'importo della pensione risulti, al momento della decorrenza, non inferiore all'importo stabilito della pensione integrata al minimo dell'anno di decorrenza.
---	--

PENSIONE UNICA DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

(Artt. 68-69 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI E REQUISITI	Iscritti alla Cassa, per la prima volta dal 1/1/2025, che abbiano raggiunto 70 anni di età con almeno 5 anni di iscrizione e integrale contribuzione.
DECORRENZA E DOMANDA	La pensione unica di vecchiaia contributiva decorre, raggiunti i requisiti, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda. La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online .
OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5 invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	<p>Dall'anno solare successivo alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia unica contributiva che proseguono l'esercizio della professione devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo minimo integrativo ▪ il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita <p>➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo soggettivo nella misura del 12% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il 3% oltre il tetto;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.
CALCOLO DELLA PENSIONE	Il calcolo della quota di pensione, comprensiva della quota modulare, viene effettuato secondo i criteri previsti dalla L. 335/1995, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa entro il tetto reddituale annualmente previsto, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità.</p>
NOTE	<p>Integrabile al minimo qualora l'iscritto sia in possesso di almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione (v. <i>Tavola 36</i>).</p> <p>Reversibile agli aventi diritto.</p>

PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA ANTICIPATA

(Artt. 68, 69 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI E REQUISITI	Iscritti alla Cassa, per la prima volta dal 1/1/2025, che abbiano raggiunto 65 anni di età con almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione a condizione che l'importo di pensione a calcolo risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo di cui all'art. 72 Reg. Unico.
DECORRENZA E DOMANDA	La pensione di vecchiaia contributiva anticipata decorre, raggiunti i requisiti, dal 1° giorno del mese successivo alla domanda. La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online .
OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5 invio telematico fino all'anno successivo all'eventuale cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	Dall'anno solare successivo alla maturazione della pensione, i pensionati di vecchiaia contributiva anticipata che proseguono l'esercizio della professione devono versare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo minimo integrativo ▪ il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita ➤ <u>in autoliquidazione con il Mod.5:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo soggettivo nella misura del 12% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF fino al tetto reddituale previsto + il 3% oltre il tetto;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il contributo integrativo nella misura del 4% sul volume d'affari dichiarato ai fini IVA, al netto del contributo minimo integrativo già versato.
CALCOLO DELLA PENSIONE	Il calcolo della quota di pensione, comprensiva della quota modulare, viene effettuato secondo i criteri previsti dalla L. 335/1995, in base ai contributi soggettivi versati alla Cassa entro il tetto annualmente previsto, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente.</p> <p>Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità.</p>
NOTE	Reversibile agli aventi diritto.

QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE

(Art. 70 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI	<p>I soggetti legittimati al versamento della quota modulare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Iscritti alla Cassa; – Pensionati di invalidità (fino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia).
FINALITÀ	<p>Il versamento facoltativo della contribuzione soggettiva modulare, in misura percentuale compresa tra l'1% e il 20% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale (Mod. 5/2025 – redditi 2024 – tetto reddituale 2024 € 121.900,00), consente all'iscritto di costituire un montante contributivo individuale che si trasformerà, al momento del pensionamento, in una quota aggiuntiva di pensione, calcolata con il metodo contributivo. L'indicazione della quota di contribuzione modulare volontaria si effettua annualmente in sede di Mod. 5 e può essere modificata tramite l'apposita procedura telematica sino al 31 dicembre di ogni anno, alla scadenza del versamento con pagoPA, che resta facoltativo e rinunciabile.</p>
CALCOLO	<p>La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla L. 335/1995. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall'iscritto a titolo di quota modulare. Tale montante è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%.</p> <p>All'atto del pensionamento, il montante dei contributi volontari rivalutato viene trasformato in rendita utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla L.335/1995 e successive modifiche in uso presso gli Enti di cui al Decreto Legislativo n. 103/96.</p> <p>Nel caso di pensione di vecchiaia anticipata con decurtazione (Art.62 Reg. Unico), la quota di pensione modulare non subirà alcuna riduzione.</p>

SUPPLEMENTI DI PENSIONE

(Art. 71 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI E REQUISITI	<p>Pensionati di vecchiaia che proseguono l'esercizio della professione. Cadenza triennale. Primo triennio a partire dal 2025.</p> <p>Per i pensionati di vecchiaia con decorrenza ante 2025, il primo triennio, per il calcolo del supplemento, decorre dal 1° gennaio 2025, fermo restando il diritto alla liquidazione della <i>prestazione contributiva</i> Art. 59 del Regolamento Unico in vigore fino al 31/12/2024, limitatamente per il periodo di vigenza e alle condizioni previste.</p>
CALCOLO	<p>Il supplemento è triennale e calcolato per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione con il metodo contributivo previsto dalla L. n. 335/1995, in rapporto al montante, pari alla metà (6%) dei contributi soggettivi versati nella misura del 12% in sede di autoliquidazione, entro il tetto reddituale annualmente previsto.</p>
DOMANDA	<p>Il supplemento è erogato a domanda.</p> <p>Il modulo di domanda cartaceo è disponibile sul sito – <i>Sezione Modulistica – Prestazioni previdenziali</i> da trasmettere debitamente compilato e sottoscritto alla Cassa all'indirizzo PEC istituzionale@cert.cassaforense.it o a mezzo raccomandata A/R.</p>
NOTE	<p>Il supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi e in caso di decesso dell'iscritto pensionato.</p>

PENSIONI DI INVALIDITA', INABILITA' E INDIRETTE

(CAPO V - ARTT. 73-79 REG. UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE)

TAVOLA 32

PENSIONE DI INABILITÀ

(Artt. 73-74, 77-78 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI E REQUISITI	<p>Iscritti alla Cassa, la cui prima iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 40° anno di età o si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 4 del Reg. Unico della Previdenza Forense (beneficio ultra40enni – Tavola 3), in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;✓ capacità all'esercizio della professione esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;✓ cancellazione da tutti gli Albi forensi;✓ regolarità della posizione contributiva.
DECORRENZA E DOMANDA	<p>Dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, a condizione che il richiedente provveda alla cancellazione da tutti gli Albi entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione a pensione.</p> <p>La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</p>

OBBLIGHI DICHIARATIVI	Modello 5 invio telematico fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazionista).
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	Dall'anno successivo alla decorrenza di pensione di inabilità non saranno più dovuti i contributi minimi, fermo restando le eventuali eccedenze in autoliquidazione, se dovute, in sede di Modello 5 da inviarsi nell'anno successivo la decorrenza stessa e quindi la cancellazione dagli Albi.
CALCOLO DELLA PENSIONE	<p>Calcolo misto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024 ▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025 <p>QUOTE E PRO RATA</p> <p><u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2024, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota</u> modulare, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p>Calcolo contributivo per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025;</p> <p>Ai beneficiari della pensione di inabilità è riconosciuta una maggiorazione aggiungendo al montante individuale un'ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni fino a concorrenza di 40 anni di contribuzione, accordabile solo in caso di regolarità contributiva e non cumulabile con il</p>

	beneficio del coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni previsto dall'Art. 69, comma 5 Reg. Unico.
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> – La pensione di inabilità può essere integrata al minimo in presenza dei requisiti (Tavola 36). – Per l'accertamento dello stato di inabilità, l'iscritto viene sottoposto a visita da parte di una Commissione Medica Distrettuale costituita da tre medici qualificati o specializzati nelle malattie o infortuni invalidanti denunciati, individuati dal Delegato del distretto di appartenenza dell'iscritto su incarico del Presidente di Cassa Forense. – Entro dieci anni a decorrere dall'ammissione del diritto a pensione, la Cassa può sottoporre a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. Nel caso in cui il professionista si rifiuti di sottoporsi a tale verifica, la pensione viene sospesa. – In caso di reiscrizione all'Albo, la pensione di inabilità viene sospesa. – Reversibile agli aventi diritto.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

(Artt. 75-78 Reg. Unico della Previdenza Forense)

SOGGETTI E REQUISITI	<p>Iscritti alla Cassa, la cui prima iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 40° anno di età o si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 4 del Reg. Unico della Previdenza Forense (beneficio ultra40enni – Tavola 3), in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ maturazione di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, sia che l'infermità derivi da malattia che da infortunio; ✓ capacità all'esercizio della professione ridotta, in modo continuativo, a meno di 1/3; ✓ motivo invalidante sopravvenuto all'iscrizione o, se preesistente, aggravato dopo l'iscrizione o, sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3; ✓ regolarità della posizione contributiva nei confronti della Cassa.
DECORRENZA E DOMANDA	<p>Dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.</p> <p>La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</p>
OBBLIGHI DICHIARATIVI	<p>Modello 5, invio telematico fino all'anno successivo alla cancellazione da tutti gli Albi forensi (ordinario e Cassazione).</p>

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Contributo minimo soggettivo</u> € 2.750,00 per l'anno 2025 ○ <u>Contributo soggettivo in autoliquidazione Mod.5</u> (eccedenza IRPEF): redditi 2024 (Mod. 5/2025): 15% redditi 2025 (Mod.5/2026): 16% redditi 2026 (Mod.5/2027): 17% redditi 2027 (Mod. 5/2028): 18% fino al tetto reddituale annualmente stabilito (€ 130.000,00 per il 2025) + il 3% oltre il tetto reddituale ○ <u>Contributo minimo integrativo</u> € 350,00 per l'anno 2025 ○ <u>Contributo integrativo in autoliquidazione Mod.5</u> (eccedenza IVA): 4% effettivo sul volume d'affari IVA dichiarato in sede di Mod.5 ○ <u>Contributo di maternità</u>
CALCOLO E MISURA DELLA PENSIONE	<p>Calcolo misto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>calcolo reddituale</u> per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024 ▪ <u>calcolo contributivo</u> per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025 <p>QUOTE E PRO RATA <u>Prima quota</u>, relativa all'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote.</p>

	<p>L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.</p> <p><u>Seconda quota</u>, relativa all'anzianità contributiva maturata dopo il 31 dicembre 2024, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p><u>Terza quota modulare</u>, calcolata secondo il sistema contributivo.</p> <p>L'importo della pensione è pari al 70% di quello spettante per la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema misto.</p> <p>Calcolo contributivo per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025. L'importo della pensione è pari al 70% di quello spettante per la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo.</p> <p>La quota modulare verrà comunque liquidata al compimento del 70° anno di età o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, anche in caso di decesso, se antecedente.</p> <p>La misura della pensione è soggetta ad una riduzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 25% qualora il reddito professionale prodotto risulti superiore a cinque volte l'importo della pensione integrata al minimo nell'anno di riferimento; • del 50% qualora lo stesso reddito è maggiore del tetto reddituale pensionistico dell'anno di riferimento.
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p>

	La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.
COMMUTAZIONE	<p>Il pensionato di invalidità, che prosegue l'esercizio della Professione e abbia maturato i requisiti specifici può commutare la pensione in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pensione di vecchiaia – pensione di vecchiaia anticipata – pensione unica di vecchiaia contributiva – pensione di anzianità <p>La corresponsione del nuovo trattamento è in sostituzione della pensione di invalidità.</p>
NOTE	<ul style="list-style-type: none"> – La pensione di invalidità può essere integrata al minimo in presenza dei requisiti (Tavola 36). – Per le pensioni di invalidità dichiarate revisionabili dalla Commissione Medica, la Cassa accerta ogni tre anni la persistenza dell'invalidità. La pensione di invalidità diviene definitiva dopo la seconda revisione. – Reversibile agli aventi diritto.

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

(Art. 79 Reg. Unico della Previdenza Forense)

La **pensione di reversibilità** è il trattamento che viene erogato quando, all'atto del decesso l'iscritto risulti titolare di una pensione erogata dalla Cassa.

SOGGETTI E REQUISITI

- Coniuge superstite
- Coniuge superstite legalmente separato senza addebito;
- Coniuge superstite legalmente separato con addebito, titolare di assegno di mantenimento a carico del deceduto
- Coniuge divorziato titolare di assegno alimentare purché non abbia contratto nuovo matrimonio (in caso di più beneficiari, il trattamento verrà suddiviso fra gli stessi)
- Figli a carico del professionista al momento del decesso che non prestino lavoro retribuito:
 - minori di anni 18
 - studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni (a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito)
 - studenti universitari fino alla durata del corso legale di studi e non oltre 26 anni (a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito)
 - figli maggiorenni inabili che risultino, in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro, a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte.

In caso di più beneficiari superstiti / separati / divorziati le quote saranno concordate tra le parti con atto extragiudiziale o, in difetto, stabilite dal giudice.

DECORRENZA E DOMANDA	<p>Dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.</p> <p>Il modulo di domanda cartaceo è disponibile sul sito sezione <i>Modulistica – Prestazioni previdenziali - Pensione ai superstiti</i>, da inoltrare alla Cassa all’indirizzo PEC istituzionale@cert.cassaforense.it o a mezzo raccomandata A/R.</p>
OBBLIGHI DICHIARATIVI	<p>Gli eredi devono inviare il Modello 5 sino all’anno successivo al decesso del professionista.</p> <p>Se il decesso avviene in una data compresa tra il 28 febbraio ed il 30 settembre, il termine per l’invio del Modello 5 è prorogato al 31 maggio dell’anno successivo.</p>
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	<p>Gli eredi sono tenuti al pagamento di tutti i contributi dovuti dal professionista deceduto.</p> <p>Se il decesso avviene in una data compresa tra il 28 febbraio ed il 30 settembre, il termine di pagamento degli eventuali contributi in autoliquidazione del Mod.5 dell’anno del decesso è prorogato al 31 maggio dell’anno successivo.</p>
CALCOLO E MISURA DELLA PENSIONE	<p>La pensione di reversibilità viene erogata nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60% al coniuge o ex-coniuge senza figli minori o equiparati – 80% al coniuge o ex-coniuge con un solo figlio minore o equiparato – 100% al coniuge o ex-coniuge con due o più figli minori o equiparati <p>In mancanza del coniuge, o al suo decesso, viene erogata nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60% a un solo figlio – 80% a due figli – 100% a tre o più figli

MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene tramite accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
NOTE	<p>La pensione viene revocata nel caso in cui il coniuge superstite (o coniuge divorziato) contragga nuovo matrimonio.</p> <p>Non integrabile al minimo.</p>

PENSIONE INDIRETTA

(Art. 79 Reg. Unico della Previdenza Forense)

La pensione indiretta è il trattamento che viene erogato ai superstiti nel caso di decesso di un professionista che non abbia ancora maturato il diritto ad un trattamento pensionistico della Cassa.

SOGGETTI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Coniuge superstite anche se legalmente separato purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione; ➤ Coniuge superstite legalmente separato con addebito, nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto; ➤ Coniuge divorziato titolare di assegno alimentare nel caso in cui sia titolare dell'assegno alimentare, e non abbia contratto successivo matrimonio/unione civile. ➤ Figli minorenni ed equiparati: <ul style="list-style-type: none"> • minori di anni 18; • studenti di scuola media o professionale di età non superiore a 21 anni (a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito); • studenti universitari (a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino lavoro retribuito), per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il compimento del 26° anno di età; • figli maggiorenni inabili, che risultino (in quanto affetti da inabilità permanente ed assoluta a proficuo lavoro) a carico dell'iscritto pensionato al momento della sua morte. <p>In caso di più beneficiari superstiti / separati / divorziati le quote saranno concordate tra le parti con atto extragiudiziale o, in difetto, stabilite dal giudice.</p>
-----------------	---

REQUISITI	<p>La pensione indiretta spetta a condizione che l'iscritto deceduto sia in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ prima iscrizione alla Cassa con decorrenza anteriore al 40° anno di età o in presenza della facoltà di cui all'art. 4 del Reg. Unico della Previdenza Forense (beneficio ultra40enni – Tavola 3) ➤ abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa <p>Spetta anche se l'iscrizione del professionista era cessata al momento del decesso, purché la cancellazione non sia avvenuta da oltre tre anni anteriori al decesso.</p>
DECORRENZA E DOMANDA	<p>Dal primo giorno del mese successivo al decesso del professionista.</p> <p>Il modulo di domanda cartaceo è disponibile sul sito sezione <i>Modulistica – Prestazioni previdenziali - Pensione ai superstiti</i> da inoltrare alla Cassa all'indirizzo PEC istituzionale@cert.cassaforense.it, o a mezzo raccomandata A/R.</p>
OBBLIGHI DICHIARATIVI	<p>Gli eredi devono inviare il Modello 5 sino all'anno successivo al decesso del professionista.</p> <p>Se il decesso avviene in una data compresa tra il 28 febbraio ed il 30 settembre, il termine per l'invio del Modello 5 è prorogato al 31 maggio dell'anno successivo.</p>
OBBLIGHI CONTRIBUTIVI	<p>Gli eredi sono tenuti al pagamento di tutti i contributi dovuti dal professionista deceduto.</p> <p>Se il decesso avviene in una data compresa tra il 28 febbraio ed il 30 settembre il termine di pagamento degli eventuali contributi in autoliquidazione del Mod.5 dell'anno del decesso è prorogato al 31 maggio dell'anno successivo.</p>

CALCOLO E MISURA DELLA PENSIONE

Calcolo **misto**:

- calcolo reddituale per le anzianità contributive maturate alla data del 31/12/2024
- calcolo contributivo per le anzianità contributive maturate dal 1/1/2025

QUOTE E PRO RATA

Prima quota, relativa all'anzianità maturata **fino al 31 dicembre 2024**, calcolata secondo le regole del sistema retributivo. Avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della L. 296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote. L'importo medio reddituale è moltiplicato per un coefficiente dell'1,40% per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

Seconda quota, relativa all'anzianità contributiva maturata **dopo il 31 dicembre 2024**, calcolata secondo il sistema contributivo.

Terza quota modulare, calcolata secondo il sistema contributivo.

Calcolo contributivo per gli iscritti per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025

La pensione, così calcolata, viene erogata nella misura del:

- 60% per coniuge o ex-coniuge senza figli minori o equiparati
- 80% per coniuge o ex-coniuge con un figlio minore o equiparato
- 100% per coniuge o ex-coniuge con due o più figli minori o equiparati

In mancanza del coniuge, viene erogata nella misura del:

- 60% ad un solo figlio
- 80% a due figli
- 100% a tre o più figli

	Prevista una maggiorazione aggiungendo al montante individuale un'ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni fino a concorrenza di 40 anni di contribuzione, accordabile solo in caso di regolarità contributiva e non cumulabile con il beneficio del coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni previsto dall'art. 69, comma 5, Reg. Unico.
MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Il pagamento della pensione avviene a mezzo accredito su conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario.</p> <p>L'importo annuale della pensione viene erogato in 13 mensilità posticipate l'ultimo giorno lavorativo del mese.</p> <p>La Cassa, in qualità di sostituto d'imposta, applica, in sede di pagamento, la trattenuta calcolata in base alle aliquote stabilite dalla normativa fiscale vigente. Il conguaglio fiscale viene effettuato con l'erogazione dell'ultima mensilità dell'anno.</p>
Note	Non integrabile al minimo.

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

(Art. 72 Reg. Unico della Previdenza Forense)

REQUISITI	<p>Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo previsti, la pensione annua sia inferiore al parametro vigente, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento di tale parametro, stabilito come di seguito:</p> <table><tr><td>2025/2026</td><td>€ 12.500,00</td><td></td></tr><tr><td>2027/2028</td><td>€ 11.400,00</td><td></td></tr><tr><td>2029</td><td>€ 10.250,00</td><td>(Rivalutazione a partire dal 2030)</td></tr></table> <p>Il diritto all'integrazione spetta solo nell'ipotesi in cui i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge (ove vivente, non divorziato o legalmente separato) comprensivi dei redditi da pensione nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, ed escluso il reddito della casa di abitazione, il trattamento di fine rapporto o l'erogazione ad esso equiparato, non sia superiore al doppio del trattamento minimo di cui sopra. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l'integrazione al trattamento minimo della pensione. Si considera la media dei redditi complessivi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti la richiesta di integrazione al minimo. In caso di pensione di vecchiaia anticipata (Art. 62 Reg. Unico), l'importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto (70 anni).</p>	2025/2026	€ 12.500,00		2027/2028	€ 11.400,00		2029	€ 10.250,00	(Rivalutazione a partire dal 2030)
2025/2026	€ 12.500,00									
2027/2028	€ 11.400,00									
2029	€ 10.250,00	(Rivalutazione a partire dal 2030)								
DOMANDA	<p>Il modulo di domanda cartaceo è disponibile sul sito sezione <i>Modulistica – prestazioni previdenziali</i>, da inoltrare alla Cassa all'indirizzo PEC: istituzionale@cert.cassaforense.it o a mezzo raccomandata A/R. All'atto della domanda il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali suindicati, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso la domanda di integrazione al minimo deve essere ripetuta ogni tre anni.</p>									

FAQ

Prestazioni previdenziali

A quanti anni gli avvocati possono conseguire la pensione se hanno anzianità contributiva al 31.12.2024? Quale è la differenza tra pensione di anzianità e quella di vecchiaia?

Per chi ha anzianità maturata al 31.12.2024 (compresi gli anni di riscatto e/o ricongiunzione antecedenti al 2025), i requisiti previsti sono:

- pensione di vecchiaia 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.
- pensione di vecchiaia anticipata 65 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione con una decurtazione permanente dello 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto alla naturale età anagrafica prevista (70 anni). In presenza di almeno 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione tale decurtazione non verrà applicata.
- pensione di anzianità 62 anni di età con almeno 40 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

A differenza della pensione di vecchiaia, per l'accesso alla pensione di anzianità è richiesta la cancellazione da tutti gli Albi (ordinario e Cassazionista).

La pensione di vecchiaia viene corrisposta anche dopo la cancellazione dall'Albo degli Avvocati e, quindi, da Cassa Forense?
SI.

La pensione di invalidità erogata da Cassa Forense è parificata alla pensione di invalidità civile erogata dall'INPS ossia non concorre alla formazione del reddito?

La pensione di invalidità erogata da Cassa Forense è un trattamento pensionistico e concorre a tutti gli effetti alla determinazione del reddito in sede fiscale. Si ricorda che annualmente viene rilasciata a tale titolo la relativa certificazione CU.

Come viene calcolata l'integrazione al trattamento minimo di pensione?

Qualora il calcolo della pensione sia inferiore al minimo è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo. Si precisa che l'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo.

In caso di richiesta di pensione di vecchiaia anticipata dopo quanto tempo viene materialmente erogato il primo cedolino di pensione rispetto alla data di maturazione del diritto?

L'erogazione della pensione viene effettuata dal mese successivo a quello della delibera della Giunta Esecutiva, completato l'iter procedimentale, nei tempi previsti dalla *Carta Servizi*.

Qual è attualmente la percentuale della trattenuta Irpef sulla pensione lorda?

Cassa Forense in qualità di sostituto d'imposta assoggetta l'importo pensionistico alle ritenute IRPEF (e relative addizionali), così come previsto dal vigente sistema fiscale previsto dallo Stato.

Sono pensionato di invalidità erogata da CF, vorrei sapere se è prevista la possibilità di richiedere anche per tale pensione l'integrazione al minimo?

L'importo della pensione di invalidità è pari al 70% di quello spettante per la pensione di inabilità ed è determinato con le stesse modalità di calcolo della pensione di vecchiaia. L'importo della pensione così calcolato può essere integrato, a domanda, fino al 70% dell'importo del trattamento minimo previsto.

Come chiedere la cessione di 1/5 della pensione?

Cassa Forense ha sottoscritto con vari istituti bancari convenzioni in favore degli iscritti per l'erogazione, a condizioni agevolate, di finanziamenti tramite cessione del quinto della pensione. Le informazioni sono disponibili nel sito di Cassa Forense alla Sezione *Convenzioni – Servizi Bancari*.

Qualora si desideri avvalersi di altri Istituto Bancari/Assicurativi e occorra una certificazione del quinto cedibile, potrà essere trasmessa richiesta in tal senso, tramite PEC all'indirizzo: istituzionale@cert.cassaforense.it.

L'istituto dell'integrazione al trattamento minimo si applica anche all'interessato che intende ottenere il pensionamento anticipato a 65 anni con 35 anni di anzianità previsto per gli iscritti con anzianità contributiva al 31.12.2024?

In caso di pensione di vecchiaia anticipata, nella fattispecie rappresentata, l'importo annuo integrato al minimo, fermo restando i requisiti previsti per la concessione dello stesso, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto (70 anni). Tale riduzione non si applica ove l'iscritto abbia raggiunto, fermo restando il requisito anagrafico dei 65 anni, il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno 40 anni.

Ottenuta la pensione di anzianità erogata da CF, se al compimento dei 65 anni un avvocato si iscrivesse nuovamente all'Albo e quindi alla Cassa, potrebbe chiedere la pensione di vecchiaia anticipata?

Il trattamento pensionistico di anzianità, una volta concesso, non consente la commutazione in altro trattamento previdenziale. Peraltro nella fattispecie, la pensione di anzianità in caso di nuova iscrizione all'Albo viene sospesa.

All'istanza di pensione di anzianità è necessario allegare la delibera di avvenuta cancellazione dagli Albi o è sufficiente allegare la richiesta di cancellazione inoltrata al COA e al CNF?

La pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione da tutti gli Albi professionali (ordinario e Cassazionista), cancellazione la cui delibera da parte del COA e del CNF, dovrà avvenire entro la decorrenza della relativa finestra di accesso. Il professionista può anticipare alla Cassa copia della richiesta di cancellazione purché la delibera venga adottata entro la tempistica sopra indicata, che comunque verrà trasmessa alla Cassa da parte del COA e del CNF.

Sono pensionato. Quando sarà rivalutato l'assegno mensile secondo gli indici di rivalutazione previsti?

Ai sensi dell'art. 80 del Regolamento Unico della Previdenza, le pensioni erogate dalla Cassa sono aumentate annualmente, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della predetta delibera.

Nel caso di pensione contributiva, è previsto un trattamento minimo e, in caso positivo, a oggi a quanto ammonta?

La pensione di vecchiaia contributiva spetta, a domanda, al professionista con almeno 70 anni di età e almeno cinque anni (ma meno di 35) di iscrizione e integrale contribuzione. È escluso il diritto all'integrazione al trattamento minimo, di cui all'art.72 del Regolamento Unico.

Sono pensionato di vecchiaia che continua ad esercitare la professione. Vorrei sapere se i contributi (soggettivo e integrativo) che verso in autoliquidazione Mod.5 saranno considerati ai fini di un adeguamento della pensione o ad altro?

Ai sensi dell'art. 59 del Regolamento Unico in vigore sino al 31.12.2024, avrà diritto a una prestazione contributiva una tantum, calcolata su una quota del reddito netto professionale (IRPEF) dichiarato fino al tetto reddituale stabilito annualmente (2,50% dall'anno 2021). La prestazione, per il periodo di vigenza del precedente Regolamento, calcolata sino al 31.12.2024 sarà liquidata in unica soluzione, a domanda, solo dopo la cancellazione da tutti gli Albi professionali o agli eredi in caso di decesso.

A partire dal 01.01.2025 sono previsti i supplementi triennali di pensione

Come posso cambiare le coordinate di accredito della pensione?

È necessario compilare il modulo presente sul nostro sito sezione Modulistica - Prestazioni Previdenziali - Modulo Variazione Modalità pagamento, e inviarlo tramite PEC all'indirizzo: istituzionale@cert.cassaforense.it o raccomandata A.R.

Sono andato in pensione di vecchiaia anticipata con decurtazione; quando raggiungerò 40 anni di iscrizione e contribuzione la decurtazione verrà eliminata?

No. Tale riduzione è permanente e definitiva

TAVOLA 37

SISTEMA SANZIONATORIO

(TITOLO VII - Artt. 81-98 Reg. Unico della Previdenza Forense)

APPLICAZIONE	<p><u>Sanzioni amministrative:</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ ritardato o omesso invio del Mod.5 e comunicazioni non conformi al vero <p><u>Sanzioni civili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ ritardato o omesso pagamento dei contributi obbligatori
---------------------	---

TAVOLA 38

SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA E SANZIONI DISCIPLINARI

(Art. 9 Reg. Unico della Previdenza Forense)

OMISSIONE INVIO MOD.5	<p>L'omesso invio del Mod. 5 comporta, oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria, una sanzione di natura disciplinare ed una di natura amministrativa.</p> <p>La Cassa trasmette al soggetto inadempiente apposita informativa circa l'irregolarità dichiarativa.</p> <p>Trascorsi 30 giorni, qualora il professionista non abbia provveduto all'invio del Mod. 5 omesso, la Cassa procede alla segnalazione al COA di appartenenza sia ai fini disciplinari sia ai fini amministrativi per la sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato.</p> <p>Alla ricezione del Mod. 5 mancante, la Cassa comunica all'Ordine l'avvenuta regolarizzazione dichiarativa al fine di revocare la sospensione amministrativa.</p>
------------------------------	---

TAVOLA 39

SANZIONI DICHIARATIVE

(Art. 85 Reg. Unico della Previdenza Forense)

	Sanzione (mod.5/2024)
Omesso invio Mod. 5	€ 446,00
Mod. 5 inviato, o rettificato in aumento, entro:	
– 30 giorni successivi al termine	€ 88,00
– dal 31° giorno fino al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio	€ 178,00
– Oltre il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio	€ 269,00
<i><u>La rettifica in diminuzione di dati reddituali non è soggetta ad alcuna sanzione</u></i>	
Casi particolari, in caso di ritardato invio:	
Praticanti iscritti alla Cassa	nessuna sanzione
Avvocati 1° o 2° anno di iscrizione all'Albo	nessuna sanzione
Reddito e Volume d'affari IVA pari a zero	€ 88,00

TAVOLA 40

SANZIONI CONTRIBUTIVE

(Artt. 86, 87, 89 e 90 Reg. Unico della Previdenza Forense)

Ritardato versamento	Sanzione
Entro 8 gg dalla scadenza	nessuna sanzione
Da 9 a 60 gg dalla scadenza	4% + interessi
Da 61 a 150 gg dalla scadenza	6% + interessi
Oltre 150 gg dalla scadenza	10% + interessi

Omesso versamento	Sanzione
Omissione totale	24% + interessi
Omissione parziale (pagamento di almeno il 20% del dovuto)	12% + interessi

È prevista una sanzione minima di € 30,00.

TAVOLA 41

REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

(Art. 94 Reg. Unico della Previdenza)

APPLICAZIONE	Prima della formale contestazione da parte della Cassa con riferimento a irregolarità dichiarative e/o contributive , il professionista può attivare l'istituto della Regularizzazione Spontanea.
DOMANDA	La domanda può essere inviata telematicamente tramite l'accesso riservato alla posizione personale - <i>Istanze on line – Regularizzazione spontanea art. 94</i> . È necessario indicare l'anno e/o gli anni di produzione di reddito IRPEF/Volume di Affari IVA che si intendono regularizzare.
MISURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO	Riduzione del 60% delle sanzioni previste. Il pagamento dovrà avvenire: <ul style="list-style-type: none"> – in unica soluzione con sanzioni ridotte, entro 120 giorni dalla comunicazione delle somme dovute; – in forma rateale con sanzioni ridotte, con domanda da trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione, accedendo alla voce di menu <i>Istanze on line - Rateazione su procedura sanzionatoria</i>, disponibile nell'accesso riservato del sito. Per perfezionare la domanda di rateazione, sarà necessario, a pena di irricevibilità, effettuare il pagamento di almeno il 20% del dovuto.

	<p>– in forma rateale con sanzioni intere, con domanda disponibile sul sito alla Sezione <i>Modulistica – Contributi</i>, da trasmettere entro il termine di scadenza indicato nella comunicazione, con la quale il richiedente rinuncia espressamente alle sanzioni ridotte. Per perfezionare la domanda di rateazione, sarà necessario, a pena di irricevibilità, <u>effettuare il pagamento di almeno il 20% del dovuto</u>.</p> <p>Trascorsi i suddetti termini, in assenza di pagamento, le somme dovute, unitamente alle sanzioni in misura intera, verranno iscritte nei ruoli esattoriali o richieste con altre modalità individuate successivamente dalla Cassa.</p>
NOTE	Possibilità di avvalersi di una seconda rateazione con sanzioni ridotte, purchè in regola con i versamenti della prima rateazione.

TAVOLA 42

ACCERTAMENTO PER ADESIONE

(Art. 93 Reg. Unico della Previdenza)

APPLICAZIONE	Avvio di accertamento da parte della Cassa circa irregolarità dichiarative e/o contributive.
PROCEDIMENTO	<p>Invio di apposita informativa tramite PEC al professionista riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il conteggio e l'indicazione dei termini per il pagamento, in misura intera o con sanzioni ridotte; b) il termine di 30 giorni entro il quale il professionista può formulare osservazioni. <p>In presenza di osservazioni, l'ufficio riesamina l'accertamento e, all'esito, procede con:</p> <ul style="list-style-type: none"> → l'annullamento della procedura sanzionatoria; → la rideterminazione e definizione dell'accertamento; → la conferma e definizione dell'accertamento. <p>In ogni caso, la Cassa ne dà comunicazione all'interessato indicando <u>l'eventuale nuovo termine per il pagamento con sanzioni ridotte</u>.</p> <p>In mancanza di osservazioni, l'accertamento diviene definitivo.</p>
MISURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO	<p>Proposta di riduzione di un terzo delle sanzioni previste.</p> <p>Il pagamento dovrà avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – in unica soluzione con sanzioni ridotte, entro il termine di scadenza indicato nella comunicazione delle somme dovute; – in forma rateale con sanzioni ridotte, con domanda da trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione, accedendo alla voce di menu <i>Istanze on line - Rateazione su procedura</i>

	<p><i>sanzionatoria</i>, disponibile nell'accesso riservato del sito. Per perfezionare la domanda di rateazione, sarà necessario, a pena di irricevibilità, <u>effettuare il pagamento di almeno il 20% di quanto dovuto</u>;</p> <p>– in forma rateale con sanzioni intere, con domanda disponibile sul sito nella Sezione <i>Modulistica – Contributi</i>, da trasmettere entro il termine di scadenza indicato nella comunicazione, con la quale il richiedente rinuncia espressamente alle sanzioni ridotte. Per perfezionare la domanda di rateazione, sarà necessario, a pena di irricevibilità, <u>effettuare il pagamento di almeno il 20% di quanto dovuto</u>.</p> <p>Trascorsi i suddetti termini, in assenza di pagamento, le somme dovute, unitamente alle sanzioni in misura intera, verranno iscritte nei ruoli esattoriali o richieste con altre modalità individuate successivamente dalla Cassa.</p>
NOTE	<p>Possibilità di avvalersi di una seconda rateazione con sanzioni ridotte, purché in regola con i versamenti della prima rateazione.</p>

Avverso gli accertamenti sanzionatori divenuti definitivi, è ammesso **reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di 30 giorni**. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, con delibera dell'11 gennaio 2023, ha istituito la **Camera di Conciliazione**, stabilendone anche le modalità di accesso (Tavola 43).

TAVOLA 43

CAMERA DI CONCILIAZIONE

(Art. 98 Reg. Unico della Previdenza)

LINEE GUIDA

Finalità: risoluzione amichevole delle controversie **sulle sole sanzioni** per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.

L'istituto permette agli iscritti di chiedere l'annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di **importo complessivo superiore ad euro 300,00** ricorrendone giusti e comprovati motivi.

La domanda di conciliazione deve essere presentata avverso l'accertamento definitivo della sanzione ai sensi artt. 92 e 94 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l'iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l'istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l'Autorità Giudiziaria.

La domanda può essere proposta previa regolarizzazione dell'inadempienza anche mediante rateazione con il pagamento del 20% del dovuto.

I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.

La Camera di Conciliazione, qualora ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, formula proposta conciliativa.

In caso di raggiungimento dell'accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario.

In caso di rigetto, non raggiungimento dell'accordo o mancato rispetto dei termini dell'accordo, l'istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.

DOMANDA	<p>La domanda deve essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella sezione Accessi Riservati - posizione personale - istanze Online.</p> <p>Nella domanda dovranno essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">• Provvedimento sanzionatorio divenuto definitivo ai sensi degli Artt. 92, comma 4, 93 e 94 del Regolamento Unico della Previdenza Forense;• copia dell'avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza ovvero dell'avvenuto pagamento del 20%, in caso di rateazione.
----------------	---

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

TAVOLA 44

ASSISTENZA INDENNITARIA

(Art. 3, comma 1 lettera a.1; Art. 4, comma 1; Artt. 5 e 6 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none">➤ Iscritti alla Cassa non pensionati, anche in caso di cessazione attività dopo l'evento.➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa purchè la causa della malattia o dell'infortunio sia diversa e non derivi dalla patologia che ne ha determinato il riconoscimento.➤ In caso di decesso dell'iscritto, ai soggetti di cui all'art. 433 cc. in stato di vivenza (ossia soggetti non economicamente autosufficienti) a carico dell'iscritto deceduto.
CONDIZIONI	Infortunio o malattia verificatisi o insorti in costanza di iscrizione alla Cassa che determinano la totale inabilità all'esercizio della professione per almeno 60 giorni continuativi .
REQUISITI	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.
MISURA DELL'INDENNITA' EROGATA A DOMANDA	Diaria giornaliera pari a 1/365° dell'80% della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento o delle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni.

	<p>Limite massimo annuo pari all'80% del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento Unico della Previdenza Forense (cfr. Art. 30, comma 1 e Art. 34, comma 3) per l'anno antecedente l'evento.</p> <p>Diaria minima non inferiore a 1/365 dell'80% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento.</p> <p>La diaria è corrisposta per la durata massima di 365 giorni.</p> <p>Indennizzo non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia.</p> <p>L'indennità non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa per lo stesso evento, nè con l'indennità di maternità e di paternità per il medesimo periodo.</p> <p>In caso di infortunio o patologia di estrema gravità, con inabilità oltre i 60 giorni continuativi, l'iscritto può chiedere, una sola volta, una anticipazione dell'indennità e la Giunta esecutiva, tenuto anche conto delle condizioni economiche, può concederla in via d'urgenza, all'esito degli accertamenti sanitari. Salvo ripetizione in caso di rigetto totale o parziale della domanda per insussistenza dei requisiti.</p>
FORMA DELLA DOMANDA	<p>Domanda dell'interessato da inoltrare, entro due anni dal verificarsi dell'infortunio o della malattia o dall'insorgere della condizione di totale inabilità all'esercizio della professione, in via telematica, tramite accesso riservato alla propria posizione personale – <i>Istanze on line - Assistenza</i>.</p> <p>Nell'istanza on line è prevista la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio con il quale l'iscritto dichiara che a causa dell'infortunio o della malattia non ha potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per il periodo indicato.</p> <p>All'istanza dovrà essere allegata in un unico file pdf la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – documentazione medica (come da facsimile certificato medico disponibile sul sito Sezione <i>Modulistica- Prestazioni assistenziali – Prestazioni sostegno professione</i>) attestante la

	<p>natura della malattia o dell'infortunio che comporti la totale inabilità di esercizio della professione per almeno 60 giorni continuativi;</p> <ul style="list-style-type: none"> – eventuale dichiarazione sostitutiva della sussistenza o meno della responsabilità di terzi obbligati al risarcimento dei danni subiti dal professionista, con obbligo di comunicare il diritto di surroga ex. art. 1201 cc. in favore di Cassa Forense. <p>Nel caso di domanda di anticipazione dell'indennità, all'istanza dovranno essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno antecedente quello della domanda, ovvero l'ultima presentata; • documentazione delle spese sostenute. <p>I soggetti ex art. 433 c.c. in stato di vivenza a carico dell'iscritto deceduto dovranno utilizzare il modulo di domanda cartaceo reperibile nel sito CF al quale dovranno allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – certificazione medica – certificato storico anagrafico <p>da trasmettere via PEC istituzionale@cert.cassaforense.it o per raccomandata A.R.</p>
ACCERTAMENTO	<p>L'accertamento della natura della malattia o dell'infortunio e del periodo di totale inabilità incidente sull'attività professionale è demandato a un medico legale designato da un Delegato di Cassa Forense, appartenente al Distretto dell'iscritto, incaricato dal Presidente.</p>

TAVOLA 45

CONTRIBUTI E CONVENZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'AVVOCATURA

(Art. 3, comma 1 lettera a.2, comma 2; Art. 4, comma 2 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iscritti alla Cassa non pensionati. ➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.
REQUISITI	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
MODALITÀ ATTUATIVE BANDO	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
FORMA DELLA DOMANDA	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

TAVOLA 46

ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ISTITUZIONI, UNIVERSITÀ E SOGGETTI QUALIFICATI, ACCREDITATI DA CASSA FORENSE

(Art. 3, comma 1 lettera a.3, comma 2; Art. 4, comma 2 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iscritti alla Cassa non pensionati. ➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.
REQUISITI	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
MODALITÀ ATTUATIVE BANDO	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
FORMA DELLA DOMANDA	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

TAVOLA 47

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

(Art. 3, comma 1 lettera a.4, comma 2; Art. 4, comma 2 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iscritti alla Cassa non pensionati. ➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.
REQUISITI	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
MODALITÀ ATTUATIVE BANDO	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
FORMA DELLA DOMANDA	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

TAVOLA 48

CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE TRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E FAMIGLIA

(Art. 3, comma 1 lettera a.5, comma 2; Art. 4, comma 2 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Iscritti alla Cassa non pensionati. ➤ Titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.
REQUISITI	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
MODALITÀ ATTUATIVE BANDO	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
FORMA DELLA DOMANDA	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

TAVOLA 49

ASSISTENZA IN CASO DI CALAMITA'

(Art. 3, comma 1 lettera a.6; Art. 4, comma 3; Art. 6, comma 5 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa.
CONDIZIONI	Aver subito, in conseguenza dell'evento, un danno ai beni strumentali, all'attività professionale e/o derivante dalla sospensione di detta attività.
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • Residenza e/o domicilio professionale, e/o uffici di cui all'art.7 comma 3 L.247/2012 in zona per la quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti Autorità. • Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.
MISURA DEL CONTRIBUTO	Erogazione di un contributo economico determinato dalla Giunta Esecutiva in misura non superiore al 50% del reddito dichiarato nell'anno antecedente quello dell'evento e con il limite massimo di € 25.000,00.
FORMA DELLA DOMANDA	<p>La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione <i>Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i>.</p> <p>All'istanza dovrà essere allegata, in un unico file pdf, la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/2000) contenente: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione di residenza; - dichiarazione della natura e dell'entità del danno subito.

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Certificazione del Consiglio dell'Ordine attestante l'esercizio della professione nella zona interessata dagli eventi calamitosi.• Perizia asseverata.• Eventuale ulteriore documentazione dei danni subiti. |
|--|--|

TAVOLA 50

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISCRITTI CON DISABILITÀ

(Art. 3, lett. a.7 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	Iscritti non titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.
PRESUPPOSTI	Disabilità così come definita ai sensi dall'art. 3 comma 1 e accertate ai sensi del successivo art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
REQUISITI	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi. Non avere ottenuto rimborso della spesa da parte di Enti Pubblici Privati o dal SSN. Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.
MODALITÀ ATTUATIVE BANDO	Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione, che determinerà la misura del contributo a sostegno dei costi per l'acquisizione di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell'attività professionale.
FORMA DELLA DOMANDA	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

TAVOLA 51

AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO PER LA COSTITUZIONE DI STUDI ASSOCIATI E STA

(Art. 3, comma 1 lettera b.1, comma 2; Art. 4, comma 5 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età.
REQUISITI	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.
MODALITÀ ATTUATIVE BANDO	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
FORMA DELLA DOMANDA	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

TAVOLA 52

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI SPECIALIZZAZIONI E TITOLO DI CASSAZIONISTA

(Art. 3, comma 1 lettera b.2, comma 2; Art. 4, comma 5 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età.
REQUISITI	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.
MODALITÀ ATTUATIVE BANDO	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione.
FORMA DELLA DOMANDA	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

A SOSTEGNO DELLA SALUTE

TAVOLA 53

POLIZZE SANITARIE COLLETTIVE

(Art. 7, lett. a Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI POLIZZA SANITARIA BASE	<p>La polizza sanitaria collettiva base, in vigore dal 1/10/2024 al 30/9/2027 è automatica e gratuita per gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense, senza limite di età, in regola con le comunicazioni reddituali (Mod. 5).</p> <p>Può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto, a tutti i familiari conviventi di età non superiore agli 80 anni e previo il pagamento di un premio annuo pro capite sulla base di determinate fasce di età.</p> <p>Possono aderire volontariamente alla Tutela Sanitaria, <u>con premio annuo a proprio carico</u>, anche i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta), con possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 80 anni e sempre previo pagamento di un premio pro capite sulla base di determinate fasce di età.</p>
BENEFICIARI POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA	<p>Ciascun iscritto, pensionato non iscritto e superstite di avvocato (titolare di pensione di reversibilità o indiretta) che abbia aderito al piano base, ha la facoltà di aderire per l'annualità assicurativa ad un Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare, con limite di età fissato a 80 anni.</p> <p>Le estensioni/adesioni possono essere perfezionate in un determinato periodo dell'anno, mediante l'apposita procedura telematica pubblicata sul sito internet di Cassa Forense, con relativo pagamento del premio tramite carta di credito o bonifico bancario.</p>

RISCHI ASSICURATI	<p>La garanzia assicurativa, oltre a coprire i “Grandi Interventi Chirurgici” e i “Gravi Eventi Morbosi” indicati negli allegati alle condizioni di polizza, comprende anche la garanzia per “Cure oncologiche” non rientranti nelle suddette garanzie.</p> <p>Possono beneficiare di un check-up annuale esclusivamente i titolari di polizza (iscritti alla Cassa Forense).</p> <p>Non possono beneficiare della prevenzione i familiari dei Titolari ai quali è stata estesa la Polizza Sanitaria Base, né coloro che hanno aderito con premio a loro carico alla polizza stessa ed i loro familiari.</p>
REQUISITI	<p>Regolarità delle comunicazioni reddituali (Mod. 5) nel decennio anteriore all’indizione della gara.</p> <p>Gli iscritti che provvedono a regolarizzare la propria posizione dichiarativa fino al 30 giugno dell’annualità assicurativa in corso al momento della regolarizzazione, beneficiano delle coperture in polizza per la seconda semestralità assicurativa.</p>

TAVOLA 54

POLIZZE PER LUNGODEGENZA (LTC), PREMORIENZA (TCM) E INFORTUNI

(Art. 7, lett. b Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI POLIZZE	Iscritti alla Cassa.
COPERTURA	
TCM	<p>E' prevista la Polizza TCM sottoscritta annualmente tramite Emapì con Cattolica Assicurazioni (ora Generali Italia S.p.A.).</p> <p>Il premio, a carico della Cassa, copre la garanzia in favore degli iscritti che non abbiano compiuto 75 anni di età alla data di decorrenza dell'iniziale copertura assicurativa <u>in regola, al 1° gennaio dell'annualità assicurativa, con le dichiarazioni reddituali per il decennio anteriore l'indizione della gara.</u></p> <p>Il beneficio assistenziale consiste nell'erogazione agli eredi legittimi o testamentari dell'iscritto di un importo di € 7.050,00, in caso di morte dell'iscritto stesso, per qualsiasi causa, nel periodo di validità della copertura.</p>
LTC	Per la copertura LTC (long term care) è stata sottoscritta una convenzione, per iscritti e loro familiari, con premio agevolato a loro carico.
REQUISITI	Regolarità dichiarazioni reddituali nel decennio anteriore all'indizione della gara.

	Gli iscritti che provvedono a regolarizzare la propria posizione dichiarativa fino al 30 giugno dell'annualità assicurativa in corso al momento della regolarizzazione, beneficiano delle coperture per la seconda semestralità assicurativa.
NOTE	Per la Polizza TCM è prevista la possibilità per l'iscritto di incrementare il capitale assicurato volontariamente, con onere a proprio carico e nei limiti e con le modalità stabilite.

TAVOLA 55

CONTRIBUTO PER SPESE IN ISTITUTI PER ANZIANI E LUNGODEGENTI

(Art. 7, lett. c Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa e i titolari di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa.
REQUISITI	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi. Non avere ottenuto rimborso della spesa da parte di Enti Pubblici Privati o dal SSN.
MODALITÀ ATTUATIVE BANDO	Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indicata nel bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione, che determinerà la misura del contributo a sostegno dei costi sostenuti per ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti.
DOMANDA BANDO	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

TAVOLA 56

CONTRIBUTI IN CASO DI FAMILIARI GRAVEMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

(Art. 10, comma 1 lett. a Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	Iscritti alla Cassa non pensionati.
PRESUPPOSTI	Assistenza in via esclusiva del coniuge o del convivente <i>more uxorio</i> risultante dallo stato di famiglia o dei figli o dei genitori non ricoverati a tempo pieno, affetti da minorazione prevista dall'art. 3, comma 3 L. 104/92, attestata da certificazione rilasciata dalla Commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo.
REQUISITI	Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi. I richiedenti la prestazione e i familiari assistiti non conviventi devono avere, ognuno, un ISEE non superiore a € 50.000,00.
MISURA DEL CONTRIBUTO	L'importo è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda ed è corrisposto a un solo beneficiario per ciascun familiare assistito. Istanza reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti.
DOMANDA	La domanda deve essere presentata entro l'anno solare per il quale viene richiesto il contributo.

	<p>La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione <i>Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i>.</p>
--	--

All'istanza dovrà essere allegata, in un **unico file pdf**, la seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o provvedimento giudiziale definitivo;
- ISEE dell'iscritto;
- ISEE dell'assistito.

TAVOLA 57

BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI ISCRITTI**(Art. 10, comma 1 lett. b Regolamento Assistenza)**

BENEFICIARI	Orfani degli iscritti, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa.
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Età inferiore a 26 anni. ➤ Frequenza di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o di università e istituti a essa equiparati. ➤ In regola con il corso di studi frequentato: <ul style="list-style-type: none"> a) Si considerano in regola coloro che frequentano la scuola dell'obbligo. b) Per la scuola secondaria di secondo grado si considerano in regola coloro che siano respinti, nel quinquennio, per non più di un anno. c) Per il corso universitario si considerano in regola coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studio e non siano oltre il primo anno fuoricorso. ➤ ISEE non superiore a € 30.000,00.
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata tramite bando emanato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
DOMANDA BANDO	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

TAVOLA 58

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI**(Art. 10, comma 1 lett. c Regolamento Assistenza)**

BENEFICIARI	Figli degli iscritti alla Cassa, studenti universitari.
REQUISITI	Età inferiore a 26 anni. Aver superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studio con una votazione media non inferiore a 27/30 o equivalente e non essere oltre il primo anno fuori corso. ISEE non superiore ad € 30.000. Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributive dell'iscritto.
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata tramite bando emanato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
DOMANDA BANDO	La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.

TAVOLA 59

PROVVIDENZE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'

(Art. 10, comma 1 lett. d Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	<p>Iscritti alla Cassa non pensionati.</p> <p>Titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa.</p>
REQUISITI	<p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>Non cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.</p> <p>Non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	<p>Le prestazioni previste sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.</p>
DOMANDA BANDO	<p>La domanda deve essere inoltrata secondo le modalità previste dal bando.</p>

TAVOLA 60

EROGAZIONI A FAVORE DI PENSIONATI ULTRAOTTANTENNI

(Art. 10, comma 1 lett. e Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	Titolari di pensione di vecchiaia retributiva erogata dalla Cassa che abbiano compiuto 80 anni.
REQUISITI	<p>Non titolari di altri trattamenti pensionistici.</p> <p>Cancellati da tutti gli Albi (ordinario e cassazionista).</p> <p>Regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi.</p> <p>ISEE non superiore ad € 30.000.</p> <p>Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.
DOMANDA	La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione <i>Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i> .
NOTE	L'erogazione non è cumulabile con altre prestazioni previste dal Regolamento Assistenza.

TAVOLA 61

EROGAZIONI A FAVORE DI PENSIONATI INVALIDI CIVILI AL 100%

(Art. 10, comma 1 lett. f Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	Titolari di pensione di vecchiaia retributiva o di inabilità erogata dalla Cassa.
REQUISITI	Possesso di certificato di invalidità civile al 100%. Cancellazione da tutti gli Albi (ordinario e cassazionista). ISEE non superiore a € 30.000. Non essere titolari di altri trattamenti pensionistici né di indennità di accompagnamento.
MISURA DEL CONTRIBUTO	Determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente a quella della domanda.
DOMANDA	La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione <i>Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i> .
NOTE	L'erogazione non è cumulabile con altre prestazioni previste dal presente Regolamento.

TAVOLA 62

CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

(Art. 10, comma 1 lett. g Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	<p>A seguito del decesso dell'iscritto, del titolare di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Coniuge non legalmente separato;- convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia;- figli o genitori. <p>in via alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none">- coniuge legalmente separato;- parenti entro il terzo grado;- affini entro il secondo grado;- altri soggetti ritenuti legittimati dalla Giunta Esecutiva.
MISURA DEL CONTRIBUTO	Rimborso delle spese documentate per un massimo di € 3.000,00 .
DOMANDA	<p>La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dal decesso e deve essere inoltrata alla Cassa via PEC all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it o per raccomandata A.R., utilizzando il modulo cartaceo reperibile nel sito, unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato di morte;

	<ul style="list-style-type: none"> • autocertificazione dalla quale risulti l'appartenenza ad una delle categorie indicate per il riconoscimento di tale rimborso; • fatture quietanzate relative alle spese sostenute intestate al richiedente.
NOTE	È esclusa la prestazione in caso di copertura assicurativa Temporanea Caso Morte con polizza collettiva di Cassa forense (TCM).

TAVOLA 63

CONTRIBUTI PER SPESE STRAORDINARIE

(Artt. 13-15 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI	<p>Iscritti alla Cassa, titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia ed invalidità o di inabilità erogata dalla Cassa.</p> <p>In caso di loro decesso, i soggetti di cui all'art. 433 cc. in stato di vivenza già a carico del deceduto.</p> <p>Titolari di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Cassa.</p>
PRESUPPOSTI	<p>Per situazione di particolare gravità, la Giunta Esecutiva tenuto conto di altre prestazioni assistenziali già erogate e del reddito ISEE del richiedente, può erogare, una sola volta per evento, il contributo per spese straordinarie documentate.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	<p>Per gli iscritti il contributo non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.</p> <p>Per gli altri beneficiari il contributo non può superare l'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.</p>
DOMANDA	<p>Per gli iscritti, la domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa unicamente in via telematica collegandosi al sito - <i>Accessi riservati - posizione personale – istanze on line</i>, unitamente alla certificazione richiesta.</p>

	<p>Per gli altri beneficiari, la domanda potrà essere inoltrata alla Cassa via PEC all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it o per raccomandata A.R., utilizzando il modulo cartaceo reperibile nel sito.</p>
NOTE	<p>Sono esclusi dalla prestazione i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da altro Ente.</p>

TAVOLA 64

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Art. 17 Regolamento Assistenza

(Artt. 70, 72 e 73 D.Lgs. n.151/2001 e ss.; Art. 1, comma 239 l. 234/2021)

BENEFICIARI	Le iscritte alla Cassa, con decorrenza non posteriore alla data del parto, o all'aborto o all'ingresso del bambino nella famiglia, per adozione e/o affidamento prescindendo dalla data della delibera. Ai fini del diritto, la professionista iscritta al Registro dei praticanti si considera iscritta alla Cassa dal giorno successivo all'invio della domanda di iscrizione volontaria. Ai fini del riconoscimento del diritto non rileva il periodo di eventuale retrodatazione.
REQUISITI	La richiedente non deve aver diritto all'indennità di maternità di cui al capo III e XI del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (congedo di maternità').
MISURA DEL CONTRIBUTO	Indennità pari all' 80% di 5/12 del reddito netto professionale ai fini IRPEF prodotto nel secondo anno anteriore all'evento (indennità minima non inferiore a quella stabilita dall' INPS nell'anno del parto – indennità massima non superiore a 5 volte detto parametro minimo).
MATERNITÀ RAFFORZATA	In attuazione di quanto previsto al comma 239 dell'Art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riconosciute ulteriori tre mensilità, a seguire dalla fine del periodo di maternità, purché il reddito complessivo dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente l'inizio del periodo indennizzabile sia inferiore a € 9.280,00 , per periodi indennizzabili con inizio nel 2024 . Tale importo viene annualmente rivalutato in funzione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
DOMANDA	La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione <i>Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i> .

	Da inoltrare, pena decadenza, a decorrere dal compimento del 6° mese di gravidanza (26° settimana di gestazione compiuta) fino al termine perentorio di 180 gg. dall'evento.
TIPOLOGIE DI INDENNITÀ EROGATE	<p>Indennità di maternità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in caso di parto; ✓ in caso di aborto spontaneo o terapeutico; ✓ in caso di adozione o affidamento preadottivo.
NOTE	<p>L'indennità di maternità viene erogata mediante bonifico bancario e contribuisce alla formazione del reddito professionale netto (IRPEF).</p> <p>La Certificazione Fiscale (CU) relativa al contributo liquidato erogato sarà disponibile nella posizione personale della professionista dall'anno successivo alla liquidazione della maternità.</p>

TAVOLA 65

INDENNITÀ PER GRAVIDANZA A RISCHIO

(Art. 70 D.Lgs. 151/2001 come modificato da Art. 2, lett. v D.Lgs 105/2022)

BENEFICIARI	Le iscritte alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto, il cui periodo di gravidanza a rischio è coperto da iscrizione Cassa.
REQUISITI	<p>Le libere professioniste hanno il diritto ad una indennità di maternità anticipata in caso di gravidanza a rischio per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso in cui vi siano gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, attestate da apposito accertamento medico rilasciato dall'ASL.</p> <p>La norma si applica ai periodi di gravidanza a rischio dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.Lgs 105/2022) o successivi a tale data.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	<p>L'indennità per gravidanza a rischio è calcolata con le stesse modalità previste per i periodi di tutela della maternità.</p> <p>L'indennità giornaliera è determinata in relazione all'80% del reddito professionale prodotto ai fini IRPEF nel secondo anno anteriore al parto e parametrata ai giorni di iscrizione a Cassa Forense. Gli importi minimi e massimi giornalieri sono calcolati in funzione degli importi stabiliti per i cinque mesi di maternità ordinaria, annualmente rivalutati.</p> <p>Qualora il periodo di iscrizione copra solo parzialmente il periodo di gravidanza a rischio, l'importo dell'indennità viene calcolato in misura proporzionale ai giorni di iscrizione compresi nel periodo tutelabile.</p>

DOMANDA	<p>La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella <i>Sezione Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line – Assistenza</i>, unitamente alla certificazione richiesta.</p> <p>Dovrà essere allegato un certificato medico rilasciato dalla ASL (<i>di cui si rende disponibile un Facsimile nella sezione Assistenza- Indennità di maternità - indennità di maternità per gravidanza a rischio</i>), in cui siano attestate le date di inizio e di termine del periodo di gravidanza a rischio, nonché le gravi complicanze della gestazione o le persistenti forme morbose che possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.</p> <p>In caso di prolungamento del periodo di gravidanza a rischio può essere inoltrata, utilizzando la stessa modalità, una domanda di integrazione.</p>
----------------	---

TAVOLA 66

INDENNITÀ DI PATERNITÀ

(Art.19 Regolamento Assistenza)

BENEFICIARI E PRESUPPOSTI	<p>Padri iscritti alla Cassa.</p> <p>Ai fini del diritto, il professionista iscritto al Registro dei praticanti si considera iscritto alla Cassa dal giorno successivo all'invio della domanda di iscrizione volontaria.</p>
CONDIZIONI	<p>a) In caso di morte o grave infermità della madre, abbandono da parte della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre.</p> <p>b) in caso di minore adottato o affidato, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto;</p> <p>c) in caso in cui la madre non abbia diritto all'indennità di maternità.</p>
MISURA DEL CONTRIBUTO	<p>Indennità pari all' 80% di 5/12 del reddito netto professionale ai fini IRPEF prodotto nel secondo anno anteriore all'evento.</p> <p>Con riferimento alla lettera:</p> <p>a) in misura pari a 5 mensilità per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua;</p> <p>b) in misura pari a 3 mensilità per minore affidato e 5 nel caso di minore adottato;</p> <p>c) in misura pari a 3 mensilità successive all'evento.</p>
DOMANDA	<p>La domanda dovrà essere inoltrata alla Cassa telematicamente collegandosi al sito, nella Sezione <i>Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line - Assistenza</i>.</p>

FAQ

Prestazioni assistenziali

L'importo percepito a titolo di indennità di maternità va dichiarato nel Modello 5?

SI. L'importo erogato a titolo di indennità di maternità costituisce a tutti gli effetti reddito professionale da dichiarare alla Cassa e come tale va inserito nel Modello 5 e assoggettato alla contribuzione dovuta in sede di autoliquidazione dello stesso.

L'indennità per gravidanza a rischio va indicata nella dichiarazione dei redditi, come avviene per l'indennità di maternità?

SI. L'importo erogato a titolo di indennità per gravidanza a rischio concorre a tutti gli effetti alla formazione del reddito netto professionale da dichiarare alla Cassa in sede di presentazione del Modello 5.

Quali sono i requisiti per percepire l'indennità di maternità in caso di parto?

Condizione indispensabile perché l'indennità di maternità sia concessa è che la professionista sia iscritta all'Albo con decorrenza non posteriore alla data dell'evento. La domanda può essere inoltrata direttamente alla Cassa in via telematica collegandosi al sito, nella *Sezione Accessi Riservati – posizione personale – Istanze on line – Assistenza*, unitamente alla certificazione richiesta e presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal 6° mese di gestazione compiuto fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto.

In merito all'indennità in caso di gravidanza a rischio è prevista l'astensione obbligatoria dall'attività professionale?

SI. per l'intero periodo di riconoscimento della gravidanza a rischio, è obbligatoria l'astensione dall'attività professionale.

L'indennità di maternità può essere richiesta anche dalle praticanti iscritte alla Cassa?

SI. L'indennità di maternità spetta anche alle praticanti, purché iscritte alla Cassa alla data dell'evento.

L'indennità di paternità per nascita di un figlio spetta al professionista iscritto nel caso in cui la madre non ne abbia diritto?

SI. L'indennità di paternità spetta per le tre mensilità successive alla nascita del figlio al professionista iscritto in regola con le dichiarazioni reddituali alla Cassa e con il pagamento dei contributi previdenziali laddove la madre non ne abbia diritto.

Quando deve essere presentata la domanda di indennità di paternità?

La domanda di indennità di paternità deve essere inoltrata alla Cassa dal giorno della nascita del figlio, entro il termine perentorio dei 180 giorni successivi alla nascita stessa, tramite l'apposita domanda on-line presente nell'area riservata del sito internet della Cassa.

In qualità di erede legittimo di un iscritto, ho ottenuto l'erogazione del capitale assicurato tramite la Polizza TCM. Posso richiedere anche il rimborso delle spese funerarie sostenute?

NO. Il rimborso delle spese funerarie è precluso in caso di copertura assicurativa della Polizza TCM in favore del *de cuius*.

Qual è il termine per inviare la domanda di rimborso spese funerarie? A quanto ammonta il rimborso?

La domanda deve essere inoltrata entro un anno del decesso dell'iscritto. Il rimborso è pari al totale delle spese sostenute all'intestatario delle fatture di spesa, entro il limite massimo per iscritto di € 3.000,00.

Ho ricevuto un indennizzo per assistenza indennitaria Art. 3, comma 1, sub a1), tale indennizzo va inserito in dichiarazione dei redditi?

SI. L'importo erogato a titolo di assistenza indennitaria ex Art. 3 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza costituisce reddito professionale e come tale va dichiarato in sede di Modello 5 e assoggettato alla relativa contribuzione previdenziale.

Le somme ricevute da Cassa Forense, con particolare riferimento ai bandi a sostegno della genitorialità, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi?

NO. L'importo erogato tramite i bandi a sostegno della genitorialità rappresenta un contributo meramente assistenziale per il quale non viene inviata alcuna certificazione unica e non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Riguardo al contributo per familiari non autosufficienti (art. 10 lett. a), cosa si intende per assistenza esclusiva?

Quanto previsto dall'Art. 10 lettera a) del Regolamento di Assistenza, in merito al contributo previsto per familiari non autosufficienti, è rivolto agli iscritti non pensionati– in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi - che assistano in via esclusiva il coniuge, il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia o figli o genitori, con invalidità grave prevista dall'art. 3, comma 3 della L. 104/92.

Per assistenza esclusiva si intende che l'iscritto sia l'unico soggetto che presti l'assistenza al familiare per il quale sia stata riconosciuta l'invalidità suddetta.

Riguardo al contributo per familiari non autosufficienti (art. 10 lett. a), possono chiederlo anche i conviventi more uxorio?

NO. Il Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza all'Art. 11, comma 1, prevede quali beneficiari del trattamento di cui alla lettera b) dell'Art. 10 lett. a) del medesimo Regolamento ([EROGAZIONI IN CASO DI FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI CON GRAVI DISABILITÀ](#)) gli iscritti non pensionati con regolarità dichiarativa e contributiva che assistano in via esclusiva anche il convivente more uxorio, purché risultante da stato di famiglia.

Quante volte può essere richiesto il contributo per familiari non autosufficienti?

La domanda per ogni familiare da assistere è reiterabile ogni anno nel rispetto dei requisiti richiesti dall'Art. 10 lett. a) del

Nuovo Regolamento dell'Assistenza.

L'indennizzo di cui all'Art. 3 lett. a1) del Regolamento per l'Assistenza è cumulabile con il rimborso delle spese sanitarie riconosciute tramite la polizza di tutela sanitaria?

SI. È possibile richiedere l'assistenza indennitaria Art. 3 lett. a1) anche se si beneficia del rimborso spese sanitarie riconosciute dalla polizza base.

Ci sono delle convenzioni per l'erogazione di mutuo per l'acquisto prima casa ed, eventualmente, come accedervi?

SI, Sul portale convenzioni del sito Cassa Forense, a questo indirizzo cassaforense.it/paginaconvenzioni?categoria=Servizi bancari e assicurativi, è possibile visualizzare tutte le convenzioni che riguardano anche i mutui ipotecari e finanziamenti.

La polizza sanitaria di base, che è gratuita per gli iscritti in quanto il premio è versato da Cassa Forense, copre anche le spese di riabilitazione e cura dopo un intervento chirurgico? In caso affermativo in quale periodo successivo al ricovero e all'intervento?

SI. La polizza sanitaria base “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosì” della quale gli iscritti beneficiano in forma gratuita e automatica, prevede, nel caso si sostenga un grande intervento indicato nell'allegato A delle condizioni di polizza, il rimborso delle spese entro il massimale, oltre che relative all'intervento, di visite e accertamenti effettuati nei 90 giorni precedenti, nonché nei 120 successivi al ricovero. Tra le spese rimborsabili post ricovero, sempre entro il limite temporale dei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero, sono rimborsabili anche le spese per trattamenti fisioterapici e riabilitativi, come specificato all'Art 23.1 lett. f) delle condizioni di polizza.

I Praticanti iscritti alla Cassa hanno diritto alla polizza di tutela sanitaria di base o la polizza gratuita è riservata solo agli avvocati?

SI. La polizza di tutela sanitaria di base è gratuita e automatica per tutti gli iscritti alla Cassa (compresi anche i Praticanti iscritti

facoltativamente) in regola con le dichiarazioni reddituali alla Cassa per il decennio anteriore l'indizione della gara. Si precisa che per gli iscritti alla Cassa in corso dell'annualità assicurativa, la copertura decorre dalla data di delibera di iscrizione Cassa, sempre se risultano in regola con l'invio delle dichiarazioni reddituali per il decennio anteriore l'indizione della gara.

È possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni assistenziali della stessa categoria erogate tramite bandi?

No. Come stabilito all'Art. 1, comma 6 del Regolamento dell'Assistenza, non è possibile beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.

Per la copertura della Polizza TCM (temporanea caso morte) è prevista la regolarità contributiva oltre che dichiarativa?

No. La copertura della Polizza TCM (temporanea caso morte), come per la Polizza sanitaria, è riservata agli Iscritti in regola con le dichiarazioni reddituali nel decennio anteriore l'indizione della procedura di gara.

Per l'ammissione in graduatoria tramite i bandi assistenziali è prevista la regolarità contributiva e dichiarativa?

SI. Sulla base di quanto stabilito nel regolamento dell'assistenza, per l'ammissione in graduatoria tramite i bandi assistenziali è necessario, alla data di presentazione della domanda, essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Modello 5) per l'intero periodo di iscrizione alla Cassa e con il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa, sia iscritti a ruolo per gli anni successivi al 2000, sia in fase di riscossione diretta, anche se non sono stati oggetto di preventivo accertamento.

a cura della

Commissione Formazione, Comunicazione e Informatica giudiziaria

Commissione Previdenza

del Comitato dei Delegati 2023/2026

In collaborazione con la Direzione Generale

www.cassaforense.it



SEDE LEGALE

Via E.Q. Visconti 8, 00193 ROMA

Call center 06/51.43.53.40

PEC: istituzionale@cert.cassaforense.it

REGOLAMENTO UNICO DELLA PREVIDENZA FORENSE

(Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 – Approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024 – G.U. Serie Generale n. 238 del 10 ottobre 2024)

- INDICE -

TITOLO I

Dell'iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione

Art.1 Iscrizione obbligatoria alla Cassa	pag. 1
Art.2 Obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale	pag. 2
Art.3 Retrodatazione della iscrizione alla Cassa	pag. 2
Art.4 Facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni	pag. 3
Art.5 Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati	pag. 4
Art.6 Cancellazione dalla Cassa	pag. 5

TITOLO II

Del Modello 5

Art.7 L'obbligo della comunicazione - Modello 5	pag. 5
Art.8 Contenuto, compilazione ed invio del Modello 5	pag. 7
Art.9 Sospensione amministrativa e sanzioni disciplinari	pag. 7

Art.10 Modello 5 bis - Comunicazione per le Associazioni tra Professionisti	pag. 8
Art.11 Elementi essenziali della comunicazione	
Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero	pag. 9
Art.12 Comunicazione del reddito professionale	pag. 9
Art.13 Comunicazione del volume di affari	pag. 10
Art.14 Comunicazione delle definizioni per anni anteriori a seguito di accertamento	pag. 10
Art.15 Dichiarazioni integrative o rettifica di comunicazioni non conformi al vero	pag. 11

TITOLO III

Delle norme specifiche per le Società tra Avvocati

Art.16 Contributo integrativo	pag. 12
Art.17 Adempimenti dei Consigli degli Ordini	pag. 13
Art.18 Comunicazioni per le Società tra Avvocati – modello 5 ter	pag. 13
Art.19 Contenuto, compilazione, calcolo ed invio del modello 5 ter	pag. 14
Art.20 Elementi essenziali del modello 5 ter.	
Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero	pag. 15
Art.21 Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero o conseguenti	
ad accertamenti fiscali definitivi per anni precedenti	pag. 16
Art.22 Modalità di pagamento dei contributi integrativi	pag. 17
Art.23 Contributo soggettivo	pag. 17
Art.24 Inadempimenti sanzionati	pag. 18
Art.25 Applicazione delle sanzioni	pag. 18
Art.26 Infrazione all’obbligo di comunicazione	pag. 19
Art.27 Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato	
accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco o da rettifiche di dati	
reddituali	pag. 19
Art.28 Responsabilità dei soci iscritti	pag. 20

TITOLO IV

Dei Contributi

Art.29 Tipologia dei Contributi	pag. 20
Art.30 Contributo soggettivo di base	pag. 21
Art.31 Contributo integrativo	pag. 21
Art.32 Contributo di maternità	pag. 22
Art.33 Contributo soggettivo modulare volontario	pag. 23
Art.34 Rivalutazione	pag. 23
Art.35 Variabilità dei contributi	pag. 24
Art.36 Restituzione dei contributi	pag. 24
Art.37 Contributi minimi, contributo di maternità e agevolazioni per i primi anni di iscrizione	pag. 24
Art.38 Riscossione dei contributi minimi e di maternità	pag. 25
Art.39 Integrazione volontaria del contributo minimo soggettivo	pag. 25
Art.40 Esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo	pag. 26
Art.41 Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione	pag. 27
Art.42 Effetti della intervenuta prescrizione dei contributi	pag. 29
Art.43 Rendita vitalizia	pag. 29

TITOLO V

Degli istituti particolari

Capo I

Del Riscatto

Art.44 Soggetti legittimati	pag. 31
Art.45 Anni riscattabili	pag. 32
Art.46 Effetti del riscatto	pag. 33

Art.47 Onere per il riscatto	pag. 33
Art.48 Presentazione della domanda	pag. 34
Art.49 Deliberazione sulla domanda	pag. 34
Art.50 Pagamento dei contributi	pag. 35
Art.51 Presentazione domanda di pensione in caso di riscatto	pag. 35
Art.52 Irrinunciabilità del riscatto	pag. 35
Art.53 Decorrenza della pensione e ricalcolo a seguito del riscatto	pag. 36

Capo II

Della ricongiunzione, della totalizzazione e del cumulo

Art.54 Ricongiunzione	pag. 36
Art.55 Totalizzazione	pag. 36
Art.56 Prestazioni in regime di cumulo	pag. 37
Art.57 Decorrenza	pag. 37
Art.58 Calcolo della quota a carico di Cassa Forense	pag. 38
Art.59 Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo	pag. 38

TITOLO VI

Delle prestazioni previdenziali

Capo I

Art.60 Prestazioni previdenziali	pag. 39
---	----------------

Capo II

Dei soggetti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art.61 Pensione di vecchiaia	pag. 40
Art.62 Pensione di vecchiaia anticipata	pag. 40
Art.63 Pensione di anzianità	pag. 40
Art.64 Misura della pensione	pag. 41
Art.65 Determinazione della quota retributiva	pag. 41
Art.66 Disposizioni transitorie relative alla misura della pensione	pag. 42
Art.67 Pensione di vecchiaia contributiva	pag. 43

Capo III

Dei soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art.68 Pensione unica di vecchiaia contributiva – requisiti	pag. 44
Art.69 Calcolo contributivo	pag. 45

Capo IV

Modulare, supplementi, integrazione al minimo

Art.70 Determinazione della quota modulare	pag. 46
Art.71 Supplementi di pensione	pag. 47
Art.72 Integrazione al trattamento minimo	pag. 47

Capo V

Delle pensioni di invalidità, inabilità ed indirette

Art.73 Pensione di inabilità	pag. 49
Art.74 Forma della domanda della pensione di inabilità	pag. 51
Art.75 Pensione di invalidità	pag. 51
Art.76 Forma della domanda della pensione di invalidità	pag. 53
Art.77 Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità	pag. 53
Art.78 Esclusione, revoca e riduzione delle pensioni di invalidità e di inabilità	
Surroga della Cassa	pag. 56
Art.79 Pensioni di reversibilità e indirette	pag. 57
Art.80 Aumento dei trattamenti	pag. 58

TITOLO VII

Delle sanzioni

Art.81 Inadempimenti sanzionati	pag. 59
Art.82 Determinazione delle sanzioni	pag. 59
Art.83 Applicazione delle sanzioni	pag. 59
Art.84 Automatismo delle sanzioni	pag. 59
Art.85 Sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi	pag. 60
Art.86 Omesso versamento di contributi in autoliquidazione	pag. 61
Art.87 Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione	pag. 61
Art.88 Sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco	pag. 62
Art. 89 Omesso o ritardato versamento di contributi minimi	pag. 63
Art. 90 Interessi per omessi o ritardati pagamenti	pag. 63

Art. 91 Modalità di esazione	pag. 63
Art. 92 Informativa all'iscritto e formale contestazione dell'inadempimento	pag. 64
Art. 93 Accertamento per adesione	pag. 65
Art. 94 Regularizzazione spontanea	pag. 65
Art. 95 Integrazione al minimo illegittimamente richiesta	pag. 65
Art. 96 Rateazione	pag. 66
Art. 97 Impugnazioni	pag. 67
Art. 98 Camera di Conciliazione	pag. 67

TITOLO VIII

Della disciplina speciale

Art. 99 Iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche	pag. 67
Art. 100 Esercizio della facoltà	pag. 68
Art. 101 Esercizio annuale della facoltà	pag. 68
Art. 102 Esercizio della facoltà in sede di pensionamento	pag. 69
Art. 103 Rivalutazione del reddito	pag. 69

TITOLO IX

Delle norme finali ed entrata in vigore

Art. 104 Richiamo di articoli del presente Regolamento o di altre fonti normative	pag. 69
Art. 105 Ulteriori informazioni da parte di Cassa Forense	pag. 70
Art. 106 Richiesta di informazioni agli Uffici Fiscali	pag. 70
Art. 107 Entrata in vigore	pag. 70

TITOLO I
**Dell'iscrizione, retrodatazione,
cancellazione e sospensione**

Art. 1

Iscrizione obbligatoria alla Cassa

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'art.4 della Legge n.141/1992.
2. L'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, con decorrenza dalla data di iscrizione all'Albo, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.
3. Dell'avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, unitamente all'indicazione dei termini per avvalersi dei benefici di cui all'art. 3 ed, eventualmente, dell'art. 4.
4. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali. Tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di Avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.
5. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria, ai sensi del comma 1, anche per gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di Magistrato Onorario. In tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi saranno calcolati anche sulle indennità derivanti da tale incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.
6. Per gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

Art. 2

Obbligo di comunicazione di iscrizione in un Albo professionale

- 1.** I Consigli dell'Ordine e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa delle iscrizioni agli Albi da essi deliberate entro e non oltre 30 giorni dalla delibera, esclusivamente in via telematica con le modalità e le procedure previste dalla Cassa.
- 2.** In caso di mancata ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, successivamente all'iscrizione ad un Albo, l'Avvocato è tenuto comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria di cui all'art. 7 (Modello 5) relativa all'anno di iscrizione all'Albo. L'iscrizione alla Cassa sarà poi deliberata ai sensi dell'art.1.
- 3.** I Consigli degli Ordini e, per gli iscritti nell'Albo speciale, il Consiglio Nazionale Forense danno notizia alla Cassa, con le stesse modalità e termini previsti al comma 1, dei provvedimenti di cancellazione, sospensione e di ogni altro provvedimento inerente la tenuta degli Albi.

Art. 3

Retrodatazione della iscrizione alla Cassa

- 1.** Gli iscritti agli Albi, dal momento della loro prima iscrizione alla Cassa, possono beneficiare della retrodatazione per un massimo di sei anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
- 2.** La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.
- 3.** La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall'art. 7, relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

4. L'interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione con cui la Cassa lo ammette al beneficio, deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di retrodatazione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura prevista dall'art. 37, comma 1. Entro il medesimo termine di dodici mesi l'interessato può chiedere la rateazione in tre rate annuali, con applicazione degli interessi al tasso dell'1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell'effettivo pagamento. L'interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 4

Facoltà di iscrizione degli ultraquarantenni

1. Gli Avvocati ed i Praticanti che alla data di decorrenza della prima iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il quarantesimo anno di età possono ottenere i benefici di cui al successivo comma 3, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al triplo dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.

2. La facoltà di cui al comma 1 deve essere esercitata, mediante presentazione di apposita domanda alla Cassa, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

3. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui agli artt. 73, comma 1, lett. c) e 75, comma 1. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

- b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui all'art. 79, comma 7. Devono, però, sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;
- c) per le pensioni di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto a tale pensione.

4. L'interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione con cui la Cassa lo ammette al beneficio, deve procedere al pagamento in unica soluzione della speciale contribuzione. Entro il medesimo termine di dodici mesi l'interessato può chiedere la rateazione in tre rate annuali con applicazione degli interessi al tasso dell'1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell'effettivo pagamento. L'interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 5

Iscrizione facoltativa alla Cassa dei Praticanti Avvocati

1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza. Essa avviene a domanda degli aventi diritto con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale fino a un massimo di sei anni complessivi, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il Praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

2. L'interessato, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, deve procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando i contributi minimi nella misura prevista dall'art. 37, comma 1, lettera a) e b). Entro il medesimo termine di dodici mesi l'interessato può chiedere la rateazione in sei rate annuali con applicazione degli interessi al tasso dell'1,50% annuo. Gli eventuali ritardi nel rispetto del piano rateale comportano il ricalcolo degli interessi, al medesimo tasso, fino alla data dell'effettivo pagamento. L'interessato decade dal beneficio qualora non esegua tutti i pagamenti dovuti entro il termine di scadenza dell'ultima rata.

Art. 6 Cancellazione dalla Cassa

1. La cancellazione degli Avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art.20, commi 2 e 3 della Legge n. 247/2012.

2. La cancellazione dei Praticanti Avvocati dalla Cassa viene deliberata dalla Giunta Esecutiva:

- a) d'ufficio, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei Praticanti non seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- b) a domanda dell'interessato negli altri casi.

TITOLO II Del Modello 5

Art. 7 L'Obbligo della comunicazione – Modello 5

1. Tutti gli Avvocati che risultano iscritti, anche per frazione di anno, negli Albi professionali nell'anno anteriore a quello della dichiarazione, devono comunicare alla Cassa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, l'ammontare del reddito professionale netto di cui all'art. 12, conseguito ai fini IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 13, conseguito ai fini dell'IVA, per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

2. Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati. Deve, altresì, essere indicata la quota modulare volontaria relativa all'anno in corso. Tale indicazione può essere modificata, in corso d'anno, con apposita procedura telematica messa a disposizione dalla Cassa.

3. Nel caso di versamenti insufficienti essi andranno imputati, nell'ambito della prescrizione, prima ai contributi obbligatori, soggettivo, integrativo e di maternità e, quindi, ai contributi modulari volontari.

4. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti ad Associazione di Professionisti si applicano i criteri di cui all'art. 31, commi 5 e 6.

5. La stessa comunicazione deve essere inviata dai Praticanti dall'anno successivo a quello di iscrizione alla Cassa.

6. Non costituisce motivo di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione la mancanza di una partita IVA, l'inesistenza di reddito o di volume d'affari, l'iscrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti, l'esistenza di situazioni di incompatibilità.

7. Gli Avvocati che esercitano la professione all'estero hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni se conservano l'iscrizione in un Albo italiano e devono indicare solo la parte di reddito o di volume d'affari soggetta a tassazione in Italia.

8. Gli Avvocati che si cancellano dagli Albi o si sospendono volontariamente dall'esercizio professionale con annotazione nell'Albo ex art. 20, commi 2 e 3, Legge n. 247/2012, e i Praticanti che si cancellano dalla Cassa hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anche nell'anno successivo a quello della cancellazione o sospensione volontaria.

Art. 8

Contenuto, compilazione ed invio del Modello 5

1. La Cassa predispone il modulo telematico, fornendo all'iscritto le istruzioni per la sua compilazione on-line. L'iscritto provvede alla compilazione ed all'invio attraverso la sezione Accessi Riservati - posizione personale della Cassa.

2. Il modulo telematico contiene:

- a) le generalità complete del dichiarante e il Foro di appartenenza;
- b) il codice fiscale;
- c) ogni altro dato identificativo.

Il dichiarante deve indicare:

- a) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF;
- b) il volume di affari IVA;
- c) la percentuale del contributo modulare volontario, anche se pari a zero.

Il sistema informatico provvede al calcolo del contributo soggettivo dovuto a saldo e del contributo integrativo dovuto a saldo, nonché dell'eventuale contributo modulare ove indicato.

3. La Cassa può, inoltre, richiedere di indicare altri dati ritenuti utili dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le modalità di invio telematico stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l'identità del dichiarante.

Art. 9

Sospensione amministrativa e sanzioni disciplinari

1. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione di una diffida notificata a cura della Cassa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna su casella di posta certificata, la perdurante omissione della comunicazione di cui all'art.7 viene segnalata dalla Cassa al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'iscritto ai fini della sospensione dello stesso dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento di cui all'art. 29, comma 6, della Legge n.247/2012, fatto salvo il disposto dell'art. 50 della medesima legge. La sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta.

2. Nel caso di iscritti al solo Albo Speciale per il Patrocinio avanti le Corti Superiori, la segnalazione di cui al comma 1 va eseguita nei confronti del Consiglio Nazionale Forense.

Art. 10

Modello 5 bis – Comunicazione per le Associazioni tra Professionisti

1. Gli obbligati alla comunicazione di cui all'art. 7 che partecipino ad associazioni professionali, devono comunicare anche i redditi ed il volume d'affari della intera associazione, negli stessi termini previsti dal medesimo art. 7.

2. La comunicazione, da inviare con lettera raccomandata o in via telematica, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, può essere sottoscritta anche da uno solo degli associati, se obbligato ex art. 7, o da chi ne abbia la rappresentanza.

3. La comunicazione deve contenere:

- a) la denominazione;
- b) il cognome e nome di tutti gli associati, compresi quelli iscritti ad Albi, Elenchi o Registri diversi da quelli forensi;
- c) l'ordine territoriale di iscrizione dei singoli associati;
- d) la sede della associazione;
- e) il numero di codice fiscale o di partita IVA della associazione;
- f) il numero di codice fiscale dei singoli associati;
- g) le quote di partecipazione agli utili dei singoli associati;
- h) le quote di volume d'affari da attribuire ai singoli in conformità a quanto prescritto nell'art. 31, commi 5 e 6.

4. Nella comunicazione per le associazioni, devono essere indicate le somme complessive di redditi o di volumi d'affari di competenza di tutti gli associati iscritti alla Cassa, esclusi gli associati non iscritti ad alcun titolo, in quanto non iscritti ad un Albo forense o Praticanti non iscritti alla Cassa; devono inoltre essere indicati i redditi e i volumi d'affari imputati ai singoli.

5. La quota di volume di affari per ogni singolo associato, è pari alla percentuale degli utili spettanti al singolo professionista, nel senso che essa va attribuita calcolando sul volume di affari complessivo le stesse percentuali con cui si distribuiscono gli utili per gli associati.

Art. 11

Elementi essenziali della comunicazione – Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale a comunicazione omessa.

Sono essenziali:

- a) l'identificazione del dichiarante;
- b) l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF;
- c) l'ammontare del volume d'affari IVA.

2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente i prescritti dati fiscali, è equiparata all'invio della comunicazione.

3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta come reddito denunciato ai fini dell'IRPEF o volume di affari IVA un importo diverso da quello dichiarato al fisco, salvo quanto previsto dai successivi artt.13 e 14.

4. Quando, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 85, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 12

Comunicazione del reddito professionale

1. La comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF deve riguardare il reddito prodotto nell'anno al quale la comunicazione si riferisce.

2. Il reddito dichiarato è quello risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche quale "reddito netto (o perdita) delle attività professionali".

3. Per i componenti di associazioni di professionisti, il reddito dichiarato è quello di partecipazione imputato al singolo professionista nell'apposito modello della dichiarazione ai fini IRPEF. Nell'ipotesi di redditi professionali prodotti, sia partecipando alla associazione, sia in modo autonomo, il reddito da dichiarare è costituito dalla somma dei redditi dichiarati al fisco come reddito di partecipazione e come reddito individuale.

Art. 13

Comunicazione del volume di affari

1. La comunicazione deve riguardare il volume di affari relativo all'anno precedente. L'importo da dichiarare è quello risultante dalla dichiarazione IVA, detratto l'importo del contributo integrativo. I contribuenti minimi di cui all'art.1, commi 96/117 della Legge n.244/2007 e successive modifiche devono dichiarare la somma complessiva dei corrispettivi lordi fatturati.

2. Qualora l'attività professionale venga svolta in forma di associazione professionale si applicano i criteri di cui al comma 3 dell'art.12.

Art. 14

Comunicazione delle definizioni per anni anteriori a seguito di accertamento

1. Con la comunicazione devono essere specificati, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati, i redditi professionali definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IRPEF ed i volumi di affari definiti a seguito di accertamento ai fini dell'IVA nell'anno anteriore a quello nel quale viene inviata la comunicazione.

2. Nella dichiarazione del reddito e del volume di affari definiti, a seguito di accertamento, deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

3. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di definizione, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi, senza l'applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del Modello 5. La contribuzione di cui all'art. 33 non subisce modificazioni a seguito di accertamento.

4. Qualora a seguito di definizione, per una o più annualità anteriori a quella a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, risulta che l'iscritto abbia effettivamente corrisposto alla Cassa contributi, obbligatori o volontari, maggiori di quelli effettivamente dovuti a norma degli articoli 30 e 31 o calcolati a norma dell'articolo 33, gli stessi, entro i termini di prescrizione, saranno imputati nell'ordine a contributi soggettivi, integrativi e di maternità, scaduti e non ancora corrisposti dall'iscritto. L'eventuale residuo sarà oggetto di restituzione su domanda dell'iscritto.

Art. 15

Dichiarazioni integrative o rettifica di comunicazioni non conformi al vero

1. Qualora, per il medesimo periodo di imposta, siano state presentate al fisco dichiarazioni integrative o rettificative che comportino variazioni degli imponibili Irpef e/o Iva rilevanti ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria dovuta alla Cassa, è fatto obbligo all'iscritto di comunicare, in via telematica, entro 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa o rettificativa, il nuovo volume di affari Iva nonché il nuovo reddito conseguito ai fini Irpef.

La comunicazione resa alla Cassa, oltre il termine indicato, comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 85.

2. Il pagamento dei contributi dovuti a seguito di presentazione delle comunicazioni previste dal comma 1, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione ordinaria, deve essere eseguito entro gli stessi termini dei contributi dovuti in eccedenza rispetto a quelli minimi per l'anno corrente, senza applicazione di penalità o interessi, se dichiarati e pagati tempestivamente e con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del Mod. 5. Ai fini della contribuzione di cui all'art. 33 la rettifica è irrilevante e non comporta alcun obbligo o facoltà di integrazione.

3. Qualora a seguito di presentazione di dichiarazioni integrative o rettifica delle comunicazioni non conformi al vero, risulti che l'iscritto abbia effettivamente corrisposto alla Cassa contributi, obbligatori o volontari, maggiori di quelli effettivamente dovuti a norma degli articoli 30 e 31 o calcolati a norma dell'art. 33, gli stessi, entro i termini di prescrizione, saranno prioritariamente imputati ai contributi soggettivi, integrativi e di maternità, scaduti e non ancora corrisposti dall'iscritto. L'eventuale residuo sarà oggetto di restituzione su domanda dell'iscritto.

4. Coloro che per qualunque motivo abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro tre mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 7, inviando una nuova comunicazione. Trascorso detto termine la rettifica sarà possibile solo nei modi di cui al comma 1 che precede.

5. Qualora la rettifica operata ai sensi del comma 1 o 4 comporti il versamento di maggiori contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 90.

TITOLO III

Delle norme specifiche per le Società Tra Avvocati

Art. 16

Contributo integrativo

1. Le Società costituite ai sensi dell'art.4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, Società tra Avvocati iscritte nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all'art.11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.

2. L'ammontare complessivo della maggiorazione, ottenuta applicando la percentuale di cui al superiore punto 1 sull'intero volume annuo di affari prodotto ai fini IVA nell'anno di esercizio, deve essere versato a Cassa Forense dalla Società, a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal cliente.

3. La maggiorazione percentuale è ripetibile nei confronti del cliente.

4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura di cui all'art. 31, comma 7, fermo quanto previsto dall'art. 35.

Art. 17

Adempimenti dei Consigli degli Ordini

1. I Consigli degli Ordini danno notizia a Cassa Forense in via telematica, con le modalità e le procedure da questa previste, delle iscrizioni delle Società tra Avvocati nell'apposita Sezione Speciale dell'Albo entro e non oltre 30 giorni dall'adozione della delibera, unitamente alla documentazione analitica di cui all'art.4 bis della Legge n. 247/2012.

2. In caso di mancata ricezione di comunicazione da parte di Cassa Forense, la Società tra Avvocati è tenuta comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito di Cassa Forense prima dell'invio della comunicazione obbligatoria di cui al successivo articolo 18 (mod. 5 ter).

3. I Consigli degli Ordini comunicano a Cassa Forense con le stesse modalità e termini previsti al comma 1, i provvedimenti di cancellazione ed eventuali variazioni dei dati relativi alla Società tra Avvocati. In ogni caso le Società tra Avvocati al momento dell'invio del mod. 5 ter sono tenute a comunicare la cancellazione e le variazioni degli altri dati intervenute nell'anno precedente.

Art. 18

Comunicazioni per le Società tra Avvocati – modello 5 ter

1. Le Società tra Avvocati che risultano iscritte, anche se per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell'Albo, devono comunicare in via telematica a Cassa Forense, entro il 30 settembre dell'anno successivo, il volume complessivo d'affari conseguito ai fini IVA, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Devono, inoltre, comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente, secondo le modalità sopra stabilite.

2. La comunicazione della Società deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume di affari IVA è inesistente.

3. Con la comunicazione devono essere specificati gli utili, il reddito prodotto ai fini fiscali ed il volume di affari conseguenti ad accertamenti fiscali divenuti definitivi nell'anno solare anteriore, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati a Cassa Forense. Nella dichiarazione presentata a seguito di accertamento deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

4. Le Società tra Avvocati cancellate dall'apposita Sezione Speciale dell'Albo hanno l'obbligo di inviare la comunicazione anche nell'anno successivo a quello della cancellazione.

Art. 19

Contenuto, compilazione, calcolo ed invio del modello 5 ter

1. Cassa Forense predispone il modulo telematico, denominato mod.5 ter, fornendo le istruzioni per la sua compilazione on line alla Società dichiarante, che provvede all'invio attraverso la Sezione Accessi riservati del sito Internet di Cassa Forense.

2. Il modulo telematico contiene:

- a) la denominazione sociale della Società dichiarante, la data di costituzione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata ed il Foro di iscrizione;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) ogni altro dato identificativo;
- d) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci e per i soci avvocato, il Foro di appartenenza;
- e) l'indicazione del volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'IVA;
- f) l'indicazione degli utili del reddito prodotto ai fini fiscali anche non distribuiti, dalla Società;
- g) l'indicazione dei compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa Forense;
- h) la percentuale di partecipazione agli utili complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;
- i) le eventuali variazioni a seguito di accertamenti divenuti definitivi;
- j) l'eventuale cancellazione della Società tra Avvocati dalla Sezione Speciale dell'Albo intervenuta nel corso dell'anno precedente.

3. Cassa Forense può, inoltre, richiedere di indicare nella comunicazione altri dati, anche a fini statistici.

4. Il sistema informatico provvede al calcolo dei contributi dovuti a carico della Società tra Avvocati.

5. Le modalità di invio telematico stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l'identità del dichiarante.

Art. 20

Elementi essenziali del modello 5 ter. Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale ad omessa comunicazione. Sono elementi essenziali:

- a) l'identificazione della Società dichiarante con l'indicazione del Foro di iscrizione, della data di costituzione, del codice fiscale e della partita IVA, nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci iscritti a Cassa Forense;
- c) l'indicazione degli utili, anche se non distribuiti del reddito prodotto ai fini fiscali e del volume di affari IVA della Società;
- d) la percentuale di partecipazione agli utili di ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;
- e) l'ammontare degli utili, anche se non distribuiti, del reddito prodotto ai fini fiscali, riferibili ad ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense, del volume di affari IVA e dei compensi versati a ciascun socio iscritto.

2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente gli elementi essenziali, è equiparata all'invio della comunicazione.

3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta utili redditi o volumi di affari IVA diversi da quelli dichiarati al Fisco, fermo restando la detrazione del contributo integrativo dal volume d'affari IVA.

4. Nel caso in cui, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 85, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 21

Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero o conseguenti ad accertamenti fiscali definitivi per anni precedenti

1. Le Società tra Avvocati che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro tre mesi dal termine di cui al precedente art. 18, comma 1, inviando una nuova comunicazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.

3. Qualora la rettifica operata ai sensi del comma 2 del presente articolo comporti il versamento di maggiori contributi, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 90.

4. Nel caso di successiva definizione di redditi a seguito di accertamento divenuto definitivo ai fini dell'imposta sui redditi o del volume d'affari ai fini dell'IVA, i soci e la società, risultanti dalla comunicazione obbligatoria per l'anno di riferimento, restano obbligati al versamento dei relativi contributi ai sensi dei successivi articoli 22 comma 3 e 23 comma 5.

5. Qualora, a seguito di presentazione di dichiarazioni integrative e/o rettifica delle comunicazioni non conformi al vero, ovvero di accertamenti fiscali definitivi, risulta che la società abbia effettivamente corrisposto alla Cassa contributi obbligatori maggiori di quelli effettivamente dovuti a norma dell'art. 31, gli stessi, entro i termini di prescrizione, saranno prioritariamente imputati ai contributi integrativi scaduti e non ancora corrisposti dalla società. L'eventuale residuo sarà oggetto di restituzione a domanda.

Art. 22

Modalità di pagamento dei contributi integrativi

1. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti ai sensi del presente Regolamento deve essere eseguito dalla Società entro il termine del 30 settembre dell'anno di dichiarazione, con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter, arrotondando l'importo dovuto all'euro più vicino.
2. Il pagamento è dovuto ove l'importo ecceda euro 10,00.
3. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti a seguito di accertamento fiscale divenuto definitivo, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione prevista dall'art. 18 comma 1, deve essere eseguito dalla Società entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter. In tal caso non sono dovuti sanzioni o interessi.
4. Nel caso di omissione o di ritardo nel pagamento dei contributi integrativi la Cassa provvede alla riscossione di quanto dovuto, oltre agli interessi e alle sanzioni, a mezzo ruoli o altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 23

Contributo soggettivo

1. Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione o controllo della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali, al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli artt. 30 e 33, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale.
2. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, vanno computati gli utili maturati e gli altri proventi anche se non distribuiti ai soci, il reddito prodotto dalla società e i compensi e indennità ricevute dai soci sono determinati secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/1986, n. 917.

3. Il reddito come definito dal comma 1 del presente articolo dovrà essere comunicato dall'iscritto a Cassa Forense con il mod. 5 annuale, nei termini e con le modalità di cui al Titolo III.

4. I termini e le modalità di versamento del contributo soggettivo da parte di soci iscritti alla Cassa sono disciplinati dal Titolo IV.

5. In caso di accertamento fiscale divenuto definitivo, ai fini dell'imposta sul reddito, per anno o per anni anteriori a quello oggetto della comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 18 comma 1, i singoli soci che risultavano iscritti a Cassa Forense sono tenuti al pagamento del maggior contributo soggettivo dovuto in proporzione alla ripartizione degli utili e del reddito prodotto, previsti nell'anno oggetto dell'accertamento.

6. Il pagamento deve essere eseguito entro i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 24

Inadempimenti sanzionati

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- a) il ritardo, la rettifica tardiva di dati reddituali o il mancato invio del modello 5 ter;
- b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Art. 25

Applicazione delle sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto a) del precedente art. 24, si applicano le disposizioni di cui all'art. 85.

2. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto b) del precedente art. 24, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 86, 87 e 90.

3. Alle sanzioni disciplinate da questo Regolamento non si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

4. In deroga a quanto previsto nel comma 1, la Giunta Esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell'invio del Modello 5 ter quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.

5. Per la modalità di esazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt.91, 92, 93, 94 e 96.

Art. 26

Infrazione all'obbligo di comunicazione

1. Alle società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 e dell'art. 9 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

2. Ai soci iscritti agli Albi o Registri forensi componenti l'organo di gestione delle società, costituite ai sensi dell'art.4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

Art. 27

Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco o da rettifiche di dati reddituali

1. Nell'ipotesi in cui si accerti che l'obbligato abbia reso a Cassa Forense comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 88, commi 1, 2 e 3.

2. Nell'ipotesi in cui la Società rettifichi i dati reddituali ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 85.

Art. 28

Responsabilità dei soci iscritti

1. I soci iscritti a Cassa Forense componenti l'organo di gestione sono tenuti al pagamento in solido con la società, delle sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.

2. I soci iscritti ad Albi o a Registri forensi componenti l'organo amministrativo di gestione delle Società tra Avvocati sono assoggettati al disposto dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense per quanto riguarda il corretto adempimento degli obblighi e oneri nei confronti di Cassa Forense.

Titolo IV Dei Contributi

Art. 29

Tipologia dei contributi

1. Sono dovuti alla Cassa in forza di quanto disposto dall'art.1, comma 3, del Decreto Legislativo n.509/1994 ed in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento i seguenti contributi:

- a) contributo soggettivo di base;
- b) contributo integrativo;
- c) contributo di maternità.

2. Gli iscritti possono, altresì, versare anche un contributo soggettivo modulare volontario ai sensi dell'art. 33.

Art. 30

Contributo soggettivo di base

1. Ogni iscritto alla Cassa è tenuto a versare, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un contributo soggettivo proporzionale al reddito professionale netto effettivamente prodotto nell'anno, ovvero risultante dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni.

Tale contributo, per l'anno 2025 è determinato come segue:

- a) aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
- b) aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.

2. La percentuale del contributo di cui al comma 1, lettera a), in considerazione delle esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale Forense e di adeguatezza dei trattamenti, è rideterminato, ferma restando la rivalutazione del tetto reddituale prevista dal comma 3 dell'art. 34:

- a) nella misura del 17% per l'anno 2026;
- b) nella misura del 18% a partire dall'anno 2027.

3. A partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, i pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un Albo forense e percettori di reddito da relativa attività, devono corrispondere il contributo di cui ai commi 1 e 2, sino al tetto reddituale annuo fissato alla lettera a) del comma 1, in misura pari al 12% del reddito professionale netto ai fini IRPEF. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale di cui alla lettera a) dei commi 1 e 2, l'aliquota è del 3%.

Art. 31

Contributo Integrativo

1. Tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA.

2. I contribuenti che fruiscono di un regime fiscale di favore agevolato devono applicare la maggiorazione in fattura commisurandola al corrispettivo lordo dell'operazione.
3. L'ammontare complessivo delle maggiorazioni, corrispondente alla somma ottenuta applicando la percentuale di cui al comma 7 del presente articolo sull'intero volume annuo di affari prodotto ovvero sul totale lordo delle operazioni fatturate nell'anno per i soggetti di cui al comma 2, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.
4. La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.
5. Le Associazioni tra Professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi di Avvocato o Praticante iscritto alla Cassa.
6. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume di affari della associazione pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
7. Salvo quanto disposto dall'art. 35, comma 1 la maggiorazione percentuale è stabilita nella misura del 4%. Il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito professionale e non è quindi soggetto all'IRPEF.

Art. 32

Contributo di maternità

Per la copertura finanziaria degli oneri di maternità ogni Avvocato o Praticante Avvocato iscritto alla Cassa è obbligato a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.83 del Decreto Legislativo n.151/2001 e successive modifiche, con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/94, arrotondando il relativo importo all'euro più vicino.

Art. 33

Contributo soggettivo modulare volontario

1. Gli iscritti possono versare, in via volontaria ed eventuale, una ulteriore contribuzione dall'1% al 20% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale di cui al precedente art. 30, comma 1, lett. a) destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico.
2. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo.

Art. 34

Rivalutazione

1. I contributi minimi di cui all'art. 37 sono aumentati annualmente a partire dal 2026, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat per l'anno precedente, arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.
2. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Il tetto reddituale di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), è aumentato annualmente, a partire dal 2026, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istat per l'anno precedente, arrotondando il relativo importo ai 50 euro più vicini. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera, entro il 28 febbraio di ciascun anno, e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.
4. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35

Variabilità dei contributi

1. In relazione alle esigenze di equilibrio finanziario della Cassa la percentuale del contributo soggettivo e del contributo integrativo, nonché l'entità dei contributi minimi, possono essere variate con delibera del Comitato dei Delegati adottata con la procedura di cui all'art.18 del Regolamento Generale.
2. La variazione avrà effetto dall'anno successivo all'approvazione ministeriale di cui all'art.3 del Decreto Legislativo n.509/1994.

Art. 36

Restituzione dei contributi

1. Tutti i contributi versati legittimamente a Cassa Forense non sono restituibili all'iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione, a domanda, dei soli contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente e in particolare agli articoli 2 e 3 della Legge n. 319/1975.
2. Per quanto attiene la restituzione dei contributi ai superstiti dell'iscritto indicati all'art. 79 che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi versati di cui agli artt. 30, 33 e 37 comma 1 lett. a) maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.

Art. 37

Contributi minimi, contributo di maternità e agevolazioni per i primi anni di iscrizione

1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
 - a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;
 - b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.

È, inoltre, dovuto il contributo di maternità pari a euro 82,69 per il 2023.

2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al comma 1, lett. a) e il contributo minimo integrativo di cui al comma 1, lett. b), qualora la prima iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età, sono ridotti alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui agli artt. 30, commi 1 e 2 e 33. Il contributo soggettivo versato nella misura ridotta comporta il riconoscimento dell'intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.

3. Il contributo minimo di cui al comma 1, lett. a) non è dovuto partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Resta, comunque, dovuto il contributo soggettivo nella misura percentuale prevista dal presente Regolamento nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti ad un Albo Forense.

4. I contributi minimi di cui al comma 1, sono annualmente rivalutati con le modalità previste dall'art. 34 a decorrere dall'anno 2026. Il contributo di maternità, di cui al comma 1, secondo periodo, viene annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo n.151/2001, in relazione all'andamento della spesa per indennità di maternità.

Art. 38

Riscossione dei contributi minimi e di maternità

La riscossione dei contributi minimi e di maternità, dovuti ai sensi dell'art. 37, viene effettuata nel corso dello stesso anno di competenza secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 39

Integrazione volontaria del contributo minimo soggettivo

1. Nei casi di cui all' art. 37, comma 2, ai fini dell'incremento del montante individuale, è data facoltà, entro 12 anni dalla prima iscrizione alla Cassa, di integrare il versamento del restante 50 per cento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità.

2. Ai versamenti volontari di cui al comma 1, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato l'interesse nella misura dell'1,50% annuo a-decorrere dal secondo anno successivo a quello di competenza.

3. Le agevolazioni di cui all'art. 37, comma 2 non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3, 4 e 5.

4. La Cassa non può dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell'art.3 della Legge n.319/1975 e successive modifiche.

Art. 40

Esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo

1. Nei casi previsti dal comma 7 dell'art.21 della Legge n.247/2012, gli iscritti tenuti al pagamento dei contributi minimi possono chiedere l'esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo dovuto, alle scadenze previste dal presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo ai fini del diritto alle prestazioni. La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi del precedente art. 38, cui il contributo minimo si riferisce, e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa.

In caso di accoglimento, è comunque dovuto il contributo soggettivo in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale prodotto dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purché il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.

2. Nei soli casi di maternità o adozione, l'esonero di cui al comma 1, può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l'iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell'evento.

3. Il beneficiario dell'esonero di cui ai commi 1 e 2, può eseguire il pagamento fino a concorrenza della contribuzione minima soggettiva di cui all'art. 37, al fine dell'incremento del montante individuale. Il versamento deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, entro i successivi sei anni.

Art. 41

Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione

1. Il pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione e calcolati ai sensi dei commi che seguono deve essere eseguito, con le modalità e i termini previsti dal presente Regolamento eventualmente modificati dal Consiglio di Amministrazione, arrotondando gli importi dovuti all'euro più vicino.

2. Il pagamento non è dovuto ove l'eccedenza non superi i dieci euro.

3. Il pagamento dei contributi di cui agli artt. 30, 31 e 33 dovuto in autoliquidazione deve essere eseguito con versamenti distinti. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare modalità di pagamento specifiche per il versamento del contributo soggettivo di base e modulare volontario, nonché del contributo integrativo.

4. Nel caso di appartenenza ad Associazione di Professionisti, il pagamento dei contributi deve essere eseguito da ogni singolo associato, per l'importo da ciascuno di essi dovuto.

5. L'omissione o il ritardo nel pagamento dei contributi dovuti legittima la Cassa a provvedere alla riscossione di quanto dovuto a mezzo dei ruoli, o a diverse modalità di riscossione ritenute idonee, con l'aggiunta degli interessi e delle sanzioni. La procedura di riscossione deve essere preceduta dalla trasmissione da parte della Cassa di un avviso bonario che inviti l'iscritto a un versamento diretto in alternativa all'iscrizione al ruolo, ferme restando le altre modalità previste dal Titolo VII.

6. Il mancato o incompleto versamento della contribuzione volontaria modulare non costituisce inadempimento e non è sanzionato. Il pagamento inferiore o superiore a quanto dichiarato nella comunicazione obbligatoria, purché contenuto nei limiti di cui all'art. 33, comma 1 verrà comunque utilizzato per la formazione del montante individuale dell'iscritto previsto dal successivo art. 70. Per la contribuzione volontaria di cui all'art. 33 non è consentito il pagamento tardivo e le somme corrisposte a tale titolo successivamente alla scadenza, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 3, vengono restituite.

7. Salvo quanto previsto al comma 1, ciascun iscritto alla Cassa entro il 30 settembre di ogni anno deve provvedere al pagamento di una rata di acconto, detratti i contributi minimi versati, da computarsi sulla determinazione definitiva dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 30 e 31, pari al 50% delle somme dovute.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, gli iscritti all'Albo, che non siano ancora iscritti alla Cassa, dovranno provvedere al pagamento di una rata di acconto da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo integrativo dovuto, ai sensi dell'art. 31, pari al 50% della somma dovuta.

9. Qualora il versamento dell'acconto di cui ai commi 7 e 8 risulti inferiore alla misura ivi prevista, entro un margine del 5%, e sia successivamente compensato nei termini previsti dal successivo comma 10, non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni.

10. Gli obbligati all'invio della comunicazione devono calcolare l'ammontare dei contributi ai sensi degli artt. 30 e 31 ed eventualmente dell'art. 33 e devono indicarne l'ammontare complessivo. Essi devono, altresì, indicare la misura dei contributi minimi pagati dell'anno di competenza ai sensi dell'art. 37 e della prima rata versata in autoliquidazione nei termini di cui ai commi 7 e 8 che precedono. La somma risultante, detraendo i contributi pagati da quelli dovuti, comprensiva dell'intero importo di cui al contributo volontario ex art. 33, dovrà essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno in cui la comunicazione deve essere inviata.

Art. 42

Effetti della intervenuta prescrizione dei contributi

1. Sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti per intervenuta prescrizione.
2. I contributi soggettivi versati per gli anni considerati inefficaci ai sensi del comma 1 sono, a richiesta, rimborsabili a norma dell'art.22 della Legge n.576/1980, salvo che l'interessato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga dell'istituto della rendita vitalizia disciplinato dal successivo articolo.

Art. 43

Rendita vitalizia

1. Il soggetto che, con riferimento a periodi di iscrizione alla Cassa sia incorso in omissione parziale di contributi dovuti, a qualsiasi titolo, e che non possa più versarli per intervenuta prescrizione, è ammesso, a richiesta, alla costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari al beneficio pensionistico riferito agli anni di anzianità relativi alla contribuzione parzialmente omessa, utile anche alla maturazione del diritto a pensione.
2. A tale facoltà, con le medesime modalità, sono ammessi anche i superstiti aventi diritto a pensione, a condizione che non sia intervenuta la decadenza dell'iscritto ai sensi del successivo comma 13.
3. Per la costituzione della rendita vitalizia il richiedente deve corrispondere alla Cassa Forense un importo pari alla riserva matematica, calcolato secondo le indicazioni contenute nel D.M. 28 Luglio 1992 (e successive modificazioni) per il computo della riserva matematica di cui all'art.2 della Legge n.45/1990, necessario al finanziamento del maggior onere di pensione e riproporzionato in base alla quota di contributo non versato rispetto all'intero contributo dovuto secondo la seguente relazione:

Riserva matematica x K

dove K =

Contributo omesso

Contributo dovuto

4. Il calcolo della riserva matematica è effettuato con riferimento alla data della domanda, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio.
5. In ogni caso l'importo della riserva matematica da versare da parte dell'iscritto per la costituzione della rendita vitalizia non può essere inferiore a quanto dovuto dallo stesso per contributi non pagati, sanzioni ed interessi, come determinati ai sensi del presente Regolamento.
6. La domanda, a pena di decadenza, deve essere inviata nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale la Cassa Forense dà notizia all'interessato delle omissioni contributive prescritte con specifica indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio, nonché degli effetti stabiliti all'art. 42 e al successivo comma 13 del presente articolo e comunica al richiedente l'importo da versare per la costituzione della rendita vitalizia calcolato secondo quanto disposto dai precedenti commi 3, 4 e 5, indicando il termine di pagamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo.
7. La domanda può altresì essere proposta dall'iscritto in ogni tempo antecedente il ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.
8. La domanda di ammissione all'istituto della rendita vitalizia deve avere per oggetto tutti i periodi per i quali sussistono omissioni contributive prescritte alla data della sua presentazione e non può essere proposta in modo parziale.
9. Il termine per la conclusione dell'istruttoria di pensione è sospeso durante l'espletamento della pratica di costituzione della rendita vitalizia.

10. Il richiedente deve provvedere al pagamento integrale ed in unica soluzione dell'ammontare necessario alla costituzione della rendita vitalizia nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di cui ai precedenti commi 6 e 7 del presente articolo, a pena di decadenza del beneficio.

11. L'integrale e tempestivo pagamento dell'importo dovuto a titolo di riserva matematica nel termine stabilito dal comma 10, dà diritto, all'atto del pensionamento, ad una rendita vitalizia reversibile, la quale integra la pensione ed è soggetta al medesimo regime fiscale e previdenziale di quest'ultima, ivi compresa la rivalutazione ISTAT annuale.

12. La rendita vitalizia decorre dalla data di maturazione del diritto a pensione, a tal fine considerando anche il periodo oggetto del beneficio, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se questa sia posteriore alla maturazione predetta.

13. Decorso inutilmente il termine stabilito per la presentazione della domanda di costituzione della rendita vitalizia reversibile, o allorché la domanda non sia seguita dall'integrale pagamento nel termine stabilito, l'interessato decade dal beneficio.

Titolo V

Degli istituti particolari

Capo I

Del Riscatto

Art. 44

Soggetti legittimati

1. Chi è iscritto alla Cassa e in regola con l'invio delle comunicazioni di cui al precedente art. 7 e con le contribuzioni previste dagli artt. 30 e 31 può esercitare il diritto di riscatto degli anni indicati nel successivo art. 45.

2. Il riscatto può inoltre essere esercitato:

- a) da chi è stato cancellato dalla Cassa e non sia titolare di pensione ai sensi degli articoli 61, 62, 67 e 68, in regola con quanto prescritto nel precedente comma 1;
- b) dai titolari di pensione di inabilità;
- c) dai superstiti che possono con il riscatto conseguire il diritto alla pensione indiretta, sempre che la posizione dell'iscritto sia in regola con quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 45

Anni riscattabili

1. Possono essere riscattati:

- a) il periodo del corso legale di Laurea in Giurisprudenza;
- b) il periodo del servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- c) i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- d) il periodo di servizio militare prestato in guerra;
- e) il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero, purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni.

2. Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell'interessato e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti (neppure parzialmente) tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria per le quali possa essere richiesta l'applicazione della Legge n.45/1990.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2 circa la non coincidenza dei periodi, nel caso in cui il servizio militare sostitutivo o equiparato sia stato effettuato contemporaneamente all'iscrizione all'Università e questa abbia avuto una durata superiore al periodo del corso legale di Laurea, il periodo complessivo ammesso a riscatto non può superare la somma degli anni di durata del corso legale in Giurisprudenza e del servizio militare, sostitutivo o equiparato.

4. Sono riscattabili anche gli anni per i quali sia già stata esercitata la facoltà di riscatto in forza dell'art.5, comma 2, della Legge n.798/1965, dell'art.8 della Legge n.319/1975 e dell'art.26 della Legge n.576/1980. I versamenti a suo tempo effettuati, maggiorati degli interessi legali, sono in tal caso portati in compensazione con le somme dovute per contributo di riscatto.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti le frazioni di anno sono considerate anni interi.

Art. 46

Effetti del riscatto

1. Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto comportano un aumento di anzianità di effettiva iscrizione e integrale contribuzione pari al numero degli anni riscattati.

2. Gli anni riscattati non influiscono, tuttavia, nell'anticipare la prima iscrizione al quarantesimo anno di età se essa è avvenuta posteriormente. È fatta salva l'applicazione dell'art. 4.

Art. 47

Onere per il riscatto

1. L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare alla Cassa un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

2. L'onere del riscatto è pari alla riserva matematica determinata con i criteri ed i coefficienti utilizzati dalla Legge n.45/1990 approvati con D.M. 28 luglio 1992 - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - pubblicato in G.U. n.200 del 26 agosto 1992 e aggiornati con Ministeriale MA004.A007.11433-AV-L-109 del 26 febbraio 2014.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e 2, nel caso in cui il riscatto si riferisca ad annualità successive al 2024, l'incremento del montante individuale viene determinato applicando l'aliquota contributiva in vigore al momento di presentazione della domanda applicata sulla media del reddito professionale netto, fino al tetto di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), dei cinque anni precedenti la domanda.

4. Tale onere non può comunque essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari al doppio del contributo minimo di cui all'art.37, comma 1 lett. a), previsto per l'anno di presentazione della domanda.

Art. 48

Presentazione della domanda

1. La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica ovvero su apposito modulo predisposto dalla Cassa, nel quale debbono essere indicati:

- a) le generalità dell'iscritto;
- b) il reddito netto professionale e il volume d'affari IVA relativi agli anni precedenti la domanda se ancora non comunicati;
- c) la certificazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto;
- d) la dichiarazione che non sussistono impedimenti di cui al precedente art. 45, comma 2;
- e) la dichiarazione di non aver usufruito del riscatto, per i medesimi anni, previsto dall'art.24 della Legge n.141/1992 presso altra Cassa o altro Ente Previdenziale.

2. La domanda deve, inoltre, contenere la dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del Decreto Presidente della Repubblica n.445/2000.

3. La domanda resterà sospesa laddove emergessero in sede di lavorazione delle irregolarità dichiarative e/o contributive. In tal caso il richiedente dovrà essere invitato a sanare la propria posizione. Decorso centoventi giorni dalla comunicazione, in difetto di adempimento, la domanda decade.

Art. 49

Deliberazione sulla domanda

La Giunta Esecutiva delibera in merito alla domanda di riscatto entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda stessa, corredata della documentazione necessaria.

Art. 50

Pagamento dei contributi

1. Il pagamento dei contributi, determinati dalla Giunta Esecutiva con il provvedimento di ammissione al riscatto, deve essere eseguito in unica soluzione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Giunta Esecutiva.

2. L'interessato, entro il termine previsto per il pagamento, può presentare alla Cassa domanda, da inviarsi tramite PEC ovvero con lettera raccomandata, con la quale comunica l'importo che intende versare subito ed il numero di anni nei quali intende rateizzare l'importo residuo per non più di dieci anni. In tal caso saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale più basso tra quello vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto e quello vigente alla data di presentazione della domanda di rateizzazione, con un interesse minimo pari in ogni caso all'1,50% annuo.

Art. 51

Presentazione domanda di pensione in caso di riscatto

La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può, comunque, essere scrutinata e liquidata se non previo l'integrale pagamento della somma determinata dalla Giunta Esecutiva. In caso di pagamento rateizzato di cui al precedente articolo, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.

Art. 52

Irrinunciabilità del riscatto

1. Nel caso di pagamento integrale del riscatto l'avente diritto, o i suoi superstiti, non potranno più rinunciare al riscatto medesimo.

2. Nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni per i quali sia stato interamente corrisposto l'onere di riscatto.

Art. 53

Decorrenza della pensione e ricalcolo a seguito del riscatto

1. Nel caso in cui i requisiti per la liquidazione della pensione vengano perfezionati con l'esercizio del riscatto, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto.
2. L'eventuale effetto del ricalcolo della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto.

Capo II

Della ricongiunzione, della totalizzazione e del cumulo

Art. 54

Ricongiunzione

1. Nei termini e con le modalità di cui alla Legge n.45/1990 e relative circolari attuative è data facoltà all'iscritto alla Cassa, nonché a chi sia titolare di pensione d'anzianità, di avvalersi dell'istituto della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso un'unica gestione previdenziale.
2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti entro i due anni dal decesso dell'iscritto.

Art. 55

Totalizzazione

1. Nei termini e con le modalità di cui al Decreto Legislativo n.42/2006 e successive modifiche, l'avente diritto può avvalersi dell'istituto della totalizzazione, cumulando periodi assicurativi non coincidenti tra loro, maturati presso gestioni previdenziali diverse, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico.
2. Analoga facoltà è concessa ai superstiti, ancorché il congiunto sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Art. 56

Prestazioni in regime di cumulo

1. Ai sensi della Legge 228/2012, art. 1, commi 239 – 246 come modificati, a decorrere dal 1°/1/2017, dal comma 195 dell'art. 1 della Legge 232/2016, coloro che abbiano maturato anzianità contributiva anche presso altri Enti di previdenza e non siano titolari di trattamento pensionistico, possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento delle seguenti prestazioni:

- a) pensione di vecchiaia in cumulo;
- b) pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, Legge 214/2011 e successive modifiche;
- c) pensione di inabilità in cumulo;
- d) pensione indiretta in cumulo.

2. Il cumulo previdenziale non si applica alla pensione di invalidità, di anzianità e di vecchiaia anticipata di cui all'art. 62.

3. Le prestazioni di cui al comma 1 sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

Art. 57

Decorrenza

Le prestazioni di cui:

- alla lettera a) dell'art. 56, con riferimento alla quota di competenza di Cassa Forense, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici previsti dall'art. 61 ovvero, a richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti;
- alle lettere b) e c) dell'art. 56 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero della maturazione dei requisiti, se successivi;
- alla lettera d) dell'art. 56 decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data dell'evento.

Art. 58

Calcolo della quota a carico di Cassa Forense

- 1.** La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di calcolo contributivo di cui all'art. 67 o 69, e, per la sola quota modulare, di cui all'art. 70.
- 2.** Per coloro che sono in possesso di anzianità contributiva in periodi precedenti il 1° gennaio 2025, la quota retributiva della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata ex art. 56, comma 1, lettera b) in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il metodo di calcolo di cui all'art. 66 qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all'art. 61.
- 3.** Alle prestazioni liquidate in regime di cumulo non si applica l'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 72 salvo che l'iscritto abbia maturato i requisiti contributivi previsti dall'art. 61 e dall'art. 68, comma 3.
- 4.** La quota di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense, come determinata ai sensi del presente articolo, non può, comunque, essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche.

Art. 59

Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo

L'iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in cumulo erogata da un altro Ente, che mantenga l'iscrizione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contributi previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote ordinarie, fino a perfezionamento dei requisiti di cui all'art. 61. Per il periodo successivo alla maturazione della quota di pensione a carico di Cassa Forense, e prosegue nell'esercizio della professione, è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 30, comma 3, 31, comma 7, 32 e 37, comma 3.

Titolo VI
Delle prestazioni previdenziali
Capo I

Art. 60

Prestazioni previdenziali

1. La Cassa corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di vecchiaia anticipata;
- c) pensione unica di vecchiaia contributiva
- d) pensione di anzianità;
- e) pensione di invalidità;
- f) pensione di inabilità;
- g) pensione di reversibilità;
- h) pensione indiretta;
- i) pensione di vecchiaia contributiva;
- j) supplementi di pensione per i pensionati di vecchiaia.

2. Tutte le pensioni e i supplementi sono corrisposti su domanda degli aventi diritto.

3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate nelle lettere b), c), e), f) ed i) e dal primo del mese successivo all'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a), g) e h), nonché per i supplementi di pensione di cui alla lettera j).

4. L'erogazione delle pensioni di anzianità, di cui al comma 1, lettera d), avverrà dai termini previsti dal comma 8 dell'art.59 della Legge n.449/1997.

5. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno in cui si maturano i requisiti per l'ammissione al trattamento.

6. Gli anni oggetto di riscatto e ricongiunzione, regolarmente adempiuti, sono equiparati ad ogni effetto agli anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

Capo II

Dei soggetti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art. 61

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato settanta anni di età e almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

Art. 62

Pensione di vecchiaia anticipata

È facoltà dell'iscritto anticipare, rispetto a quanto previsto dall'articolo precedente, il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando i requisiti dell'anzianità di iscrizione e integrale contribuzione di cui al precedente art. 61. In tal caso il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione dell'istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, ove non già maturati al momento dell'invio della domanda.

Art. 63

Pensione di anzianità

1. La pensione di anzianità è corrisposta, a domanda dell'interessato, a colui che abbia maturato sessantadue anni di età e almeno quaranta anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è in ogni caso subordinata alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati e dall'Albo Speciale per il Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori. Essa è incompatibile con la reiscrizione ad uno degli Albi suddetti. Verificatasi l'incompatibilità, la pensione di anzianità è sospesa sino all'eliminazione della relativa causa, con diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dall'insorgere della incompatibilità stessa.

Art. 64

Misura della pensione

Le pensioni di cui ai precedenti artt. 61, 62 e 63 sono costituite dalla somma di tre distinte quote confluenti in un trattamento unitario:

- a) la prima quota, relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le regole del sistema retributivo di cui all'art. 65;
- b) la seconda quota, relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2024, calcolata secondo il sistema contributivo di cui all'art. 69;
- c) la terza quota modulare, calcolata secondo la disciplina di cui all'art. 70.

Art. 65

Determinazione della quota retributiva

1. La quota di pensione di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 64 è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo comma 4, dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico.

2. Ai fini della determinazione della quota di cui al comma 1, si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione ed integrale contribuzione. Per il calcolo della media si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale anno per anno vigente.

3. L'importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, per un coefficiente dell'1,40 %.

4. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall'Istat di cui all'art. 80. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n.509/1994.

5. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell'art. 62, l'importo della quota di base, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 3, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all'art. 61. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

6. È fatto salvo quanto stabilito dal presente Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali.

Art. 66

Disposizioni transitorie relative alla misura della pensione

1. Tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, per coloro che risultano iscritti alla Cassa alla data del 31 dicembre 2024, avendo presente il principio del pro-rata, di cui al comma 763 della Legge n.296/2006, l'importo della quota retributiva sarà costituito dalla somma di più quote.

2. Per la prima e l'eventuale seconda quota, corrispondenti all'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 2007, calcolate secondo i criteri fissati dalla delibera del Comitato dei Delegati del 19 gennaio 2001, approvata con Provvedimento Ministeriale del 27 novembre 2001; la terza quota, corrispondente all'anzianità maturata dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, calcolata secondo le modalità previste dal Regolamento, approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 18 dicembre 2009 e pubblicato in G.U. 31 dicembre 2009 n. 303; la quarta quota, corrispondente all'anzianità maturata dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2024, calcolata secondo le modalità previste dall'art. 65.

3. La quota modulare, determinata secondo i criteri di cui all'art. 70, viene sommata alla quota di base per confluire in un trattamento unitario della prestazione pensionistica.

Art. 67

Pensione di vecchiaia contributiva

1. Coloro che abbiano raggiunto il settantesimo anno di età e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 61, ma con almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità.

2. La pensione di cui al comma 1 è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in un trattamento unitario:

- a) la prima quota è calcolata secondo i criteri previsti dalla Legge n.335/1995 e successive modifiche in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale annualmente vigente di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) e comma 2, nonché dalle somme versate a titolo di riscatto e/o di ricongiunzione;
- b) la seconda quota modulare, calcolata secondo la disciplina di cui all'art. 70.

3. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 72.

4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n.319/1975 non concorrono a formare il montante contributivo.

5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successivo art. 79, comma 1, con esclusione di un minimo garantito.

6. Colui che matura la pensione ai sensi del presente articolo e prosegue nell'esercizio della professione è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 30, comma 3, 31, comma 7, 32 e 37, comma 1, lettera b).

Capo III

Dei soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024

Art. 68

Pensione unica di vecchiaia contributiva – requisiti

1. Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 01 gennaio 2025, i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di cui agli artt. 61, 62, 63 e 67 sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia".

2. Il diritto alla pensione di cui al comma 1 si consegue al compimento del settantesimo anno di età con almeno 5 anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

3. Sulla pensione di cui al comma 2 non spetta l'integrazione al trattamento minimo di cui all'art. 72 del presente regolamento qualora l'iscritto non sia in possesso di almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione alla decorrenza.

4. Il diritto alla pensione di cui al comma 1 può essere altresì conseguito, al compimento del requisito anagrafico di sessantacinque anni, con almeno 35 anni di iscrizione e integrale contribuzione, a condizione che l'importo della pensione calcolata ai sensi dell'art. 69, commi 1, 2, 3 e 4, risulti non inferiore alla pensione integrata al minimo di cui all'art. 72.

Art. 69

Calcolo contributivo

1. Per gli iscritti, per la prima volta alla Cassa dal 1° gennaio 2025, l'importo della pensione, è determinato interamente secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale complessivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento secondo la Tab. A allegata alla legge 335/1995.

2. Ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano:

- a) i contributi soggettivi versati dall'iscritto entro il tetto reddituale di cui all'art. 30, comma 1 lett. a) e comma 2;
- b) i contributi introitati a titolo di riscatto e/o ricongiunzione.

3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione di cui al comma 4.

4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.

5. L'importo della pensione di invalidità e di inabilità liquidato con il sistema contributivo, è determinato assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'iscritto, all'atto di maturazione del diritto, sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato anche per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'iscritto nei casi in cui il decesso avvenga in età inferiore ai 57 anni.

6. L'importo della pensione è formato anche da una quota "modulare" calcolata con le modalità di cui all'art. 70.

Capo IV

Modulare, supplementi, integrazione al minimo

Art. 70

Determinazione della quota modulare

1. La quota modulare della pensione di vecchiaia è determinata secondo il metodo di calcolo contributivo definito dalla Legge n.335/1995 e dal presente articolo. Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi versati dall'iscritto a titolo di quota modulare. Il montante contributivo individuale è rivalutato su base composta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell'1,5%. Tale valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio alimentato dal rimanente 10% del rendimento non attribuito all'iscritto.

2. All'atto del pensionamento il montante viene trasformato in rendita utilizzando i coefficienti per età, come previsti dalla Legge n. 335/1995 e successive modifiche ed in uso presso gli Enti di cui al Decreto Legislativo n. 103/96.

3. In caso di anticipazione della pensione di cui all'art. 62, la quota modulare non sarà soggetta ad alcuna riduzione.

4. Il mancato pagamento della quota modulare volontaria non comporta l'inefficacia dell'anno ai fini pensionistici.

Art. 71

Supplementi di pensione

1. A partire dal 1° gennaio 2025 sono abrogate le prestazioni contributive per i pensionati di vecchiaia previste dall'art. 59 del previgente Regolamento Unico della Previdenza Forense. Tutti i pensionati di vecchiaia che proseguono nell'esercizio della professione, hanno diritto a supplementi triennali di pensione, con le modalità di cui al comma 2. Per i pensionati di cui all'art. 60, comma 1, lett. a), b), i) con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2025, il primo triennio, per il calcolo del supplemento, decorre dal 1° gennaio 2025, fermo restando il diritto alla liquidazione della prestazione contributiva maturata ai sensi dell'art. 59 del precedente Regolamento Unico della Previdenza Forense per il periodo di vigenza dello stesso e alle condizioni previste. Il supplemento è comunque dovuto dal mese successivo alla cancellazione dagli Albi, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente alla maturazione del diritto.

2. I supplementi triennali di pensione sono calcolati, per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, con il metodo contributivo previsto dalla Legge n.335/1995, in rapporto ad un montante pari alla metà dei contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 30, comma 1 lett. a) e comma 2, con l'aliquota ridotta di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 72

Integrazione al trattamento minimo

1. Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt. 65, 66 e 70 la pensione annua sia inferiore ad euro 10.250,00, preso come base l'anno 2029, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.

2. Nel periodo transitorio, l'importo di cui al comma 1 è fissato ad € 12.500,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 e ad € 11.400,00 per le pensioni il cui diritto sia maturato dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028.

3. L'importo di cui al comma 1 è rivalutato annualmente, a partire dal 2030, con i criteri di cui all'art. 80. È escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo.

4. L'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge ove vivente, non divorziato o legalmente separato al momento di presentazione della domanda, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al doppio del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a due volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al successivo comma 5 del presente articolo.

5. Ai fini del computo del reddito massimo di cui al comma 4 non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

6. All'atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra.

7. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

8. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l'integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, al pagamento di una sanzione, come prevista dal comma 9.

9. La sanzione di cui al comma 8 è pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali.

10. In caso di anticipazione della pensione ai sensi dell'art. 62, fermo restando quanto previsto dall'art. 65 comma 5, l'importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall'art. 61. L'importo della riduzione di cui al periodo precedente verrà riproporzionato in ragione del rapporto tra l'anzianità contributiva posseduta dall'iscritto fino al 31 dicembre 2024 e l'anzianità contributiva totale. La riduzione non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

Capo V

Delle pensioni di invalidità, inabilità ed indirette

Art. 73

Pensione di inabilità

1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa;
- c) la prima iscrizione alla Cassa decorra da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.

2. Per gli iscritti in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2024, la misura della pensione è determinata ai sensi dell'art. 64.

La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, al trattamento minimo di cui all'art. 72.

3. Per gli iscritti, per la prima volta, alla Cassa dal 1° gennaio 2025 la pensione di inabilità verrà liquidata con i criteri di cui all' art. 69. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 70.

La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, al trattamento minimo di cui all'art. 72.

4. Ai beneficiari della pensione di inabilità, la cui posizione contributiva sia regolare per tutti gli anni di iscrizione maturati presso la Cassa, è riconosciuta una maggiorazione aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni, fino a concorrenza di 40 di contribuzione. La maggiorazione viene determinata in relazione alla media dei contributi degli ultimi cinque anni, rivalutati con i criteri di cui all'art. 65, comma 4. Il beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'art. 69, comma 5.

5. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali forensi ed è sospesa in caso di nuova iscrizione agli stessi, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reinscrizione.

6. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può, in qualsiasi momento, assoggettare a revisione la permanenza della condizione di inabilità.

7. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 74

Forma della domanda della pensione di inabilità

Alla domanda di pensione di inabilità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante l'incapacità totale e permanente all'esercizio professionale, la indicazione della causa e l'epoca del suo insorgere. Nell'ipotesi di infortunio vanno, altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori nonché la documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 75

Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa e la cui capacità dell'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'art. 73, comma 1 lettera c).

2. Sussiste il diritto a pensione anche quando l'infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 64, comma 1, lettere a) e b). La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, fino al 70% dell'importo del trattamento minimo di cui all'art. 72.

La quota modulare verrà liquidata, a norma dell'art. 70, al compimento del settantesimo anno di età o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, anche per causa di morte, se antecedente.

4. Per gli iscritti, per la prima volta, alla Cassa dal 1° gennaio 2025 la misura della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 69. La pensione così calcolata può essere integrata, in presenza di tutti i requisiti, fino al 70% dell'importo del trattamento minimo di cui all'art. 72.

La quota modulare verrà liquidata, a norma dell'art. 70, al compimento del settantesimo anno di età o al momento della cancellazione del pensionato da tutti gli Albi, anche per causa di morte, se antecedente.

5. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.

6. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

7. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione ed abbia maturato il diritto ad una delle prestazioni di cui all'art. 60, comma 1, lett. a), b), c) e d), può chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della relativa istanza, la corresponsione del trattamento in sostituzione della pensione di invalidità.

8. La misura della pensione di invalidità è soggetta ad una riduzione del 25% qualora il reddito professionale prodotto dall'iscritto risulti superiore a cinque volte l'importo della pensione integrata al minimo nell'anno di riferimento e ad una riduzione del 50% qualora lo stesso ecceda il tetto reddituale dell'anno di riferimento.

Art. 76

Forma della domanda della pensione di invalidità

Alla domanda di pensione di invalidità deve essere allegato il certificato medico motivato accertante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, l'indicazione della causa, l'epoca del suo insorgere o del suo aggravarsi. Nell'ipotesi di infortunio vanno, altresì, allegati tutti gli elementi necessari per il diritto di surroga della Cassa nei confronti del responsabile del danno, dell'eventuale responsabile civile e dei loro assicuratori, nonché la documentazione comprovante lo stato dell'eventuale azione giudiziaria contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennità ricevuta dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione privata per infortuni, stipulata a favore dell'interessato.

Art. 77

Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità

1. Per l'accertamento dello stato di inabilità o di invalidità il richiedente viene sottoposto a visita da parte di una Commissione Medica Distrettuale presieduta da un Medico specialista in Medicina Legale o Medicina del Lavoro o da un Docente Universitario o da un Primario Ospedaliero o dal Medico Provinciale, ed è inoltre composta da altri due Sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

I componenti della Commissione Medica Distrettuale sono nominati, su delega del Presidente della Cassa, da un componente il Comitato dei Delegati eletto nel Collegio in cui è compreso l'Ordine Forense al quale è iscritto il richiedente.

I nominativi dei componenti della Commissione vengono comunicati immediatamente al Presidente della Cassa.

Nel caso che il Delegato non provveda alla nomina della Commissione entro trenta giorni dal ricevimento dell'incarico, vi provvederà direttamente il Presidente.

Il Delegato, incaricato della Cassa, ha la più ampia facoltà di iniziativa, di controllo e di segnalazione.

2. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in maniera inequivoca dalla documentazione allegata alla domanda ovvero nei casi di comprovata impossibilità da parte del richiedente di presentarsi a visita da parte della Commissione Medica Distrettuale, la Giunta Esecutiva può rimettere direttamente al Medico Fiduciario nominato dalla Cassa la valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione richiesta. L'accertamento può essere svolto con l'esame della documentazione sanitaria tramessa con la domanda e ove necessario anche con un videoconsulto. La Commissione Medica Distrettuale, in tal caso, non avendo potuto svolgere l'incarico, decade automaticamente senza riconoscimento di alcun compenso.

3. Il richiedente ha facoltà di farsi assistere a sue spese, davanti alla Commissione, previa comunicazione alla Commissione stessa ed al Delegato, da un proprio consulente di parte, che potrà presentare osservazioni scritte nel termine assegnato dalla Commissione.

4. La Commissione Medica deve inviare alla Cassa, entro il termine di tre mesi dalla nomina, il formulario contenente l'indicazione e la descrizione dell'infermità riscontrata, la percentuale di invalidità e la valutazione motivata:

- a) per la pensione di inabilità della esclusione permanente e totale della capacità dell'iscritto all'esercizio professionale;
- b) per la pensione di invalidità della sussistenza o meno della riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa specifica del richiedente;
- c) in ogni caso, il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità o di invalidità.

La Commissione Medica potrà altresì corredare la sua relazione con gli originali degli accertamenti eseguiti (radiografie, elettrocardiogrammi, analisi di laboratorio, ecc.) con tutti i documenti prodotti dal richiedente con gli eventuali rilievi del consulente tecnico di parte.

La Commissione decade automaticamente ove non provveda, senza giustificato motivo, agli adempimenti di cui sopra, nel termine indicato. In tal caso il Delegato incaricato, su richiesta del Presidente della Cassa, nomina altra Commissione.

5. La Giunta Esecutiva, esaminata la domanda corredata dalla relazione della Commissione Medica, delibera sulla concessione.

Nei casi in cui la Giunta ritenga necessario acquisire un ulteriore parere medico il Presidente nomina un Medico fiduciario tra Specialisti in Medicina Legale o in Medicina del Lavoro o tra Docenti Universitari.

Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato all'interessato. Per il caso di domanda di inabilità, il pensionato, entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione, deve cancellarsi dagli Albi, se non l'ha già fatto.

Qualora la cancellazione non abbia luogo nel termine sopra indicato, la Giunta Esecutiva provvede a revocare la concessione.

6. La revisione prevista dal precedente comma 4 lettera c) per le pensioni di inabilità e l'accertamento della persistenza della invalidità previsto dall'art. 75, comma 5 per le pensioni di invalidità che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, avvengono con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti.

7. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione da parte della Giunta Esecutiva deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con PEC o con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Col ricorso, l'interessato può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione Medica di appello.

La visita da parte della Commissione Medica di appello può essere disposta tanto dal Presidente della Cassa, dopo la proposizione del ricorso, quanto dal Consiglio di Amministrazione in sede di esame di questo.

Anche avverso i provvedimenti di revoca, di modifica e di sospensione della pensione, emanati dalla Giunta Esecutiva in forma motivata, è ammesso ricorso, con le modalità e nei termini sopra indicati al Consiglio di Amministrazione.

8. Il Presidente della Cassa nomina, tra i Medici specialisti in Medicina Legale o del Lavoro del Distretto sanitario di appartenenza del richiedente, il Presidente della Commissione il quale, a sua volta, nominerà gli altri due componenti fra i Medici Specialisti nelle patologie denunciate dal ricorrente. Quest'ultimo ha facoltà di farsi assistere, anche in questa sede e a proprie spese, da un consulente di parte.

9. Le spese mediche della Commissione Distrettuale, dei Medici fiduciari della Cassa, della Commissione di appello, nonché quelle relative agli accertamenti medici, sono a carico della Cassa.

10. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma lo stato di inabilità o invalidità possa essere accertato attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione potrà essere adottato a posteriori, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

La Giunta Esecutiva vi provvede sentito il Medico fiduciario.

I superstiti aventi diritto alla reversibilità della pensione possono proporre ricorso ai sensi del comma 7 che precede.

Art. 78

Esclusione, revoca e riduzione delle pensioni di invalidità e di inabilità

Surroga della Cassa

1. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta. Sono, invece, proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

2. In caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art.1916 del Codice Civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma 1, ove questi abbia diritto alla surroga.

Art. 79

Pensioni di reversibilità e indirette

1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite, dei figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro o a figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, nelle seguenti percentuali:

- a) del 60% al solo coniuge; dell'80% al coniuge con un solo figlio; del 100% al coniuge con due o più figli;
- b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60% ad un solo figlio; dell'80% a due figli; del 100% a tre o più figli.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, la pensione di invalidità si considera aumentata di tre settimi relativamente alla quota base determinata ai sensi dell'art. 65.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato almeno dieci anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione alla Cassa. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettere a) e b) su un importo calcolato ai sensi dell'art. 64, comma 1, lettere a) e b).

4. Ai beneficiari della pensione indiretta, nel caso in cui la posizione contributiva del de cuius sia regolare per tutti gli anni di iscrizione maturati presso la Cassa, è riconosciuta una maggiorazione aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione pari a 5 anni, fino a concorrenza di 40 di contribuzione. La maggiorazione viene determinata in relazione alla media dei contributi degli ultimi cinque anni, rivalutati con i criteri di cui all'art. 65, comma 6.

Il beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'art. 69, comma 5.

5. Per gli iscritti alla Cassa dal 1° gennaio 2025 la pensione spetta nelle percentuali di cui al comma 1 lettere a) e b) su un importo calcolato ai sensi dell'art. 69.

6. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 70.

7. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto, per la prima volta, alla Cassa a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purché la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso.

Art. 80

Aumento dei trattamenti

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati annualmente, a partire dal secondo anno successivo a quello di decorrenza, con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare entro il 28 febbraio, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente.

2. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art.3 comma 2 del Decreto Legislativo n.509/1994.

3. Gli aumenti hanno decorrenza dall'1 gennaio dell'anno della delibera del Consiglio di Amministrazione.

4. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

TITOLO VII

Delle sanzioni

Art. 81

Inadempimenti sanzionati

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- a) con le sanzioni amministrative il mancato o il ritardato invio della comunicazione dei redditi e dei volumi di affari (Modello 5) di cui all'art. 7, nonché l'invio di una comunicazione non conforme al vero;
- b) con le sanzioni civili il mancato o ritardato pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi di cui agli articoli 30, 31, 32 e 37.

Art. 82

Determinazione delle sanzioni

Tutte le sanzioni disciplinate dal presente Regolamento sono determinate per ogni inadempimento in misura fissa, o con percentuale predeterminata; nel caso di ritardo, con graduazione in relazione alla sua durata.

Art. 83

Applicazione delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate ad ogni singolo ritardo o omissione, senza alcun aumento o riduzione, in caso di eventuale reiterazione dell'inadempimento.

Art. 84

Automatismo delle sanzioni

Le sanzioni sono applicate in modo automatico a seguito dell'accertamento dell'omissione o del ritardo, salvo quanto previsto dagli articoli 88, 93 e 94. La Giunta Esecutiva, in deroga a quanto previsto dal precedente periodo, può considerare giustificato ogni ritardo nell'adempimento di obblighi dichiarativi o contributivi, che si dimostri essere dovuto a circostanze eccezionali, adeguatamente motivate.

Art. 85

Sanzioni per omissioni, comunicazioni non conformi al vero e per ritardi

1. L'omissione, il ritardo o l'invio di una comunicazione non conforme al vero comporta, per questo solo fatto, l'obbligo di versare alla Cassa, a titolo di sanzione, con riferimento al Modello 5/2024, la somma pari ad euro 446,00.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta a:
 - a) euro 88,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata con un ritardo non superiore a trenta giorni dalla scadenza del termine previsto;
 - b) euro 178,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata oltre il trentesimo giorno, purché entro il 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio;
 - c) euro 269,00 se la comunicazione o la rettifica di quella non conforme al vero viene inviata successivamente al 31 dicembre dell'anno solare previsto per l'invio e prima del ricevimento della formale contestazione da parte della Cassa.
3. Qualora il Modello 5 inviato in ritardo, ma prima che l'accertamento divenga definitivo ai sensi del successivo art. 92, contenga dati reddituali pari a zero sia per l'IRPEF che per l'IVA, la misura della sanzione è, comunque, ridotta all'importo di cui al comma 2 lettera a).
4. La sanzione per il ritardo nella comunicazione non si applica in caso di ritardato invio della comunicazione relativa ai primi due anni solari di iscrizione all'Albo degli Avvocati, nonché agli anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti nel caso in cui il Praticante sia tenuto a tale adempimento in quanto iscritto alla Cassa. La presente disposizione si applica anche ai ritardi nelle comunicazioni per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché le relative sanzioni non siano state ancora corrisposte.

5. La sanzione prevista nel comma 2 non si applica in caso di rettifica operata in diminuzione rispetto ai dati reddituali comunicati tempestivamente.

6. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono rivalutati annualmente con arrotondamento all'euro più vicino, in proporzione alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto Nazionale di Statistica per l'anno precedente. A tal fine il Consiglio di Amministrazione adotta apposita delibera entro il 28 febbraio di ciascun anno e la comunica ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 509/1994.

7. Gli aumenti hanno decorrenza dal Mod. 5 dell'anno di delibera.

Art. 86

Omesso versamento di contributi in autoliquidazione

Se l'obbligato omette di eseguire il pagamento dei contributi dovuti con versamenti in autoliquidazione ai sensi dell'art. 41, si applica una sanzione pari al 24% dei contributi non versati. Tale percentuale è ridotta al 12% qualora, al momento della formale contestazione da parte della Cassa, risulti che, relativamente all'anno oggetto della verifica, siano stati eseguiti versamenti diretti, anche parziali, purché in misura non inferiore al 20% di quanto dovuto. In ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad euro 30,00 per ogni annualità di riferimento dei contributi evasi, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Art. 87

Ritardato versamento di contributi in autoliquidazione

1. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 41 entro otto giorni dalla scadenza del termine previsto, si applicano soltanto gli interessi di cui all'art. 90.

2. Se l'obbligato esegue il pagamento dei contributi indicati nell'art. 41 dal nono al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine previsto, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 90, una sanzione pari al 4% dei contributi versati in ritardo.

3. Se il pagamento viene eseguito tra il sessantunesimo e il centocinquantunesimo giorno successivo alla scadenza compreso, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 90, una sanzione pari al 6% dei contributi versati in ritardo.

4. Se il pagamento viene eseguito oltre il centocinquantunesimo giorno successivo alla scadenza e prima della formale contestazione da parte della Cassa, si applica, oltre agli interessi di cui all'art. 90, una sanzione pari al 10% dei contributi versati in ritardo.

5. In ogni caso la misura della sanzione non può essere inferiore ad euro 30,00 per ogni annualità di riferimento dei contributi versati in ritardo, indipendentemente dalla natura degli stessi.

Art. 88

Sanzioni per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco

1. Se da controlli incrociati con il fisco si accerti che l'obbligato ha fatto alla Cassa comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati.

2. Qualora il reddito dichiarato al fisco risulti inferiore a quello dichiarato alla Cassa, si applica una sanzione pari al 10% della differenza fra i contributi effettivamente dovuti e quelli risultanti dalla originaria dichiarazione alla Cassa. Restano fermi gli altri effetti previdenziali, disciplinari e penali derivanti dalla accertata difformità.

3. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta al 30% nel caso di adesione all'accertamento eseguito dalla Cassa e di contestuale pagamento dei maggiori contributi, delle penalità e degli interessi nella misura di cui all'art. 90, purché compiuto entro novanta giorni dalla comunicazione da parte della Cassa delle somme dovute, in conseguenza degli accertamenti eseguiti.

4. Conformemente alle previsioni dell'art. 84 la Giunta Esecutiva, se rileva che le difformità sono frutto di errore materiale o, comunque, determinate da gravi e giustificati motivi, ha facoltà di considerare giustificata l'omissione/irregolarità.

Art. 89

Omesso o ritardato versamento di contributi minimi

Le sanzioni di cui agli artt. 86 e 87 si applicano a decorrere dall'anno 2016 anche alle omissioni o ai ritardi nel pagamento dei contributi minimi. In questi casi sanzioni ed interessi decorrono dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata.

Art. 90

Interessi per omessi o ritardati pagamenti

Per le inadempienze di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali, se superiori.

Art. 91

Modalità di esazione

1. L'esazione degli importi dovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disciplinati dal Titolo VII, avviene a mezzo ruoli, con la procedura specificata negli articoli seguenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, in via generale o per casi particolari, che l'esazione degli importi di cui al comma 1 venga eseguita in modo diverso.

Art. 92

Informativa all'iscritto e formale contestazione dell'inadempimento

1. L'ufficio competente della Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati nell'art. 81, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla Cassa o con atto equipollente.

2. Nell'avviso vengono specificati:

- a) l'inadempienza riscontrata;
- b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
- c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
- d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;
- e) la misura della sanzione ridotta in caso di versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla Cassa;
- f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 97.

3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine:

- a) se l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento;
- b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al comma 2, lettere b), e) ed f).

4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al comma 2, lettera c), o presenti domanda di rateazione o di conciliazione ai sensi dei successivi articoli 96 e 98, l'avviso di cui ai commi 1 e 2 acquista efficacia di accertamento definitivo.

Art. 93

Accertamento per adesione

Qualora il soggetto nei cui confronti sia stata avviata la formale contestazione di cui al precedente articolo ritenga di aderire all'accertamento mediante versamento diretto degli importi dovuti nei modi ed entro i termini comunicati dalla Cassa, la sanzione in oblazione sarà ridotta di un terzo, salvo quanto disposto dall'art.88, comma 3.

Art. 94

Regolarizzazione spontanea

Tutte le sanzioni previste nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle previste all'art. 88, sono ridotte del 60% nel caso che il soggetto inadempiente provveda, prima della formale contestazione da parte della Cassa, alla regolarizzazione dell'omissione. Il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro centoventi giorni dalla comunicazione del conteggio di tutte le somme dovute a titolo di contributi, sanzioni e interessi come sopra determinati.

Art. 95

Integrazione al minimo illegittimamente richiesta

Gli istituti dell'accertamento per adesione e della regolarizzazione spontanea disciplinati dagli artt. 93 e 94 si applicano anche ai casi previsti dall'art. 72, commi 8 e 9.

Art. 96
Rateazione

1. L'obbligato al pagamento di somme determinate ai sensi del Titolo VII può chiedere la rateazione, prima della formazione del ruolo, con valore di riconoscimento del debito, fino a un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura annua del 2,75% ovvero del tasso legale, se superiore. Sulla richiesta provvede il Direttore Generale o il Dirigente da lui delegato.

2. Nei casi previsti dagli artt. 93 e 94 l'obbligato al pagamento può chiedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione delle somme dovute, la rateazione, con valore di riconoscimento del debito, fino ad un massimo di tre anni, con il pagamento degli ulteriori interessi nella misura del 2,75%, ovvero del tasso legale, se superiore. Qualora l'obbligato abbia in corso una rateazione, se in regola con i versamenti, potrà richiederne una seconda.

3. Le domande di rateazione presentate ai sensi del presente articolo dovranno essere accompagnate, a pena di irricevibilità, dal contestuale versamento in acconto di almeno il 20% del dovuto. In caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza di ogni singola rata, l'obbligato potrà regolarizzare la propria posizione eseguendo il versamento entro il termine di scadenza della rata successiva con aggravio di interessi. In caso di mancato rispetto anche di tale successiva scadenza, l'obbligato decadrà dal beneficio della rateazione accordata e dall'eventuale agevolazione della riduzione della sanzione.

4. La rateazione non è ammessa se la somma complessivamente dovuta è inferiore ad euro 1.000,00 e nei casi di cui all'art. 88, comma 2 e 3.

5. Nel caso di somme accertate superiori ad euro 10.000,00 la rateazione di cui al comma 3 che precede potrà essere concessa fino ad un massimo di sei anni.

6. I titolari di pensione di vecchiaia, contestualmente alla richiesta di rateazione, dovranno autorizzare la trattenuta mensile dalla prestazione previdenziale percepita delle rate mensili dovute nei limiti di legge. Qualora l'importo delle trattenute mensili sia inferiore al debito maturato, l'eccedenza sarà corrisposta in rate annuali. Il mancato pagamento di una sola delle quali comporterà la decadenza dal beneficio connesso.

Art. 97

Impugnazioni

Avverso l'accertamento divenuto definitivo è ammesso il reclamo alla Giunta Esecutiva entro il termine di trenta giorni.

Art. 98

Camera di Conciliazione

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa può istituire una Camera di Conciliazione per la risoluzione di controversie in materia di sanzioni, stabilendone la disciplina e le modalità di accesso.

TITOLO VIII

Della disciplina speciale

Art. 99

Iscritti alla Cassa che assumono cariche pubbliche

1. Gli iscritti alla Cassa rientranti nelle categorie di cui all'art. 20 comma 1 della Legge n. 247/2012 mantengono, a domanda, l'iscrizione anche per il periodo di cancellazione o sospensione dagli Albi concomitante con la carica.

2. Gli iscritti alla Cassa di cui al comma 1, nonché quelli che siano o siano stati membri del Parlamento Nazionale od Europeo, dei Consigli Regionali, Presidenti delle Province o Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia o con più di 50.000 abitanti possono, ai fini del calcolo della pensione, supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'art. 34, versando volontariamente il contributo di cui all'art. 30, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'art. 31 rapportato ad un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui all'art. 37, comma 1.

Art. 100

Esercizio della facoltà

La facoltà disciplinata dal comma 2 dell'art.99, da parte dei soggetti ivi indicati, può essere esercitata o annualmente con la comunicazione ordinaria dei redditi o al momento del pensionamento.

Art. 101

Esercizio annuale della facoltà

1. Qualora la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 99 sia esercitata annualmente, l'avente diritto può dichiarare il reddito rivalutato, nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito utilizzato e l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.

2. I contributi soggettivo e integrativo, calcolati sul reddito assunto, sono pagati nei termini e nelle forme ordinarie.

Art. 102

Esercizio della facoltà in sede di pensionamento

1. Qualora la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 99 sia esercitata al momento del pensionamento, l'avente diritto può dichiarare i redditi rivalutati, nel raffronto tra l'anno di produzione del maggior reddito assunto e il penultimo anno anteriore a quello di pensionamento.
2. Il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati dell'interesse legale, deve essere eseguito prima della liquidazione della pensione.

Art. 103

Rivalutazione del reddito

1. Nel caso indicato nell'art. 101, ai fini della liquidazione della pensione, il maggior reddito, su cui sono stati calcolati i contributi, viene rivalutato sino al penultimo anno anteriore a quello del pensionamento.
2. Nel caso indicato nell'art. 102 il reddito non è ulteriormente rivalutato.

TITOLO IX

Delle norme finali ed entrata in vigore

Art. 104

Richiamo di articoli del presente Regolamento o di altre fonti normative

1. Nel presente Regolamento ogni riferimento ad un articolo, senza alcuna specificazione, è da intendersi al presente Regolamento. Ogni riferimento ad articoli di altre fonti normative contiene la menzione espressa della fonte.
2. La parte dell'unione civile è equiparata al coniuge. Le disposizioni del presente Regolamento che si riferiscono al matrimonio o contenenti le parole coniuge, coniugi o equivalenti, si applicano anche alla parte della unione civile.

Art. 105

Ulteriori informazioni da parte di Cassa Forense

1. La Cassa informa dei termini e delle modalità per le comunicazioni attraverso il proprio Sito Internet. Ulteriori informazioni potranno essere trasmesse a mezzo di posta elettronica e mediante l'affissione di manifesti negli Uffici Giudiziari e nelle sedi dei Consigli dell'Ordine, a cura di questi ultimi.
2. La Cassa può inoltre dare le informazioni di cui al comma 1 con altri mezzi ritenuti idonei ad assicurarne la miglior diffusione.

Art. 106

Richiesta di informazioni agli Uffici Fiscali

1. La Cassa ha il diritto di richiedere in ogni momento ai competenti Uffici dell'Anagrafe Tributaria informazioni sulle singole dichiarazioni degli iscritti agli Albi e delle Società tra Avvocati e sui relativi accertamenti definitivi.
2. La Cassa può inoltre chiedere agli stessi Uffici informazioni, oltre che sui redditi derivanti dall'esercizio della professione forense, anche sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di impresa o di capitale per tutti gli iscritti agli Albi di Avvocato e delle Società tra Avvocati.

Art. 107

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo all'approvazione Ministeriale.
2. Dalla stessa data sono abrogate le seguenti norme regolamentari:
 - a) Regolamento Unico della Previdenza;
 - b) Regolamento Società tra Avvocati;
 - c) Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo.

NUOVO REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA

(Delibera del Comitato dei Delegati del 21 luglio 2023 – Ministeriale del 19 settembre 2023 – G.U. Serie Generale n. 246 del 20 ottobre 2023)

INDICE

PAG

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Art. 1 Principi generali	1
Art. 2 Tipologia delle prestazioni	2

TITOLO II - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Art. 3 Prestazioni	2
Art. 4 Beneficiari	3
Art. 5 Entità e modalità delle erogazioni per l'assistenza indennitaria	5
Art. 6 Domande per le prestazioni a sostegno della professione	6

TITOLO III - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

Art. 7 Prestazioni	7
Art. 8 Beneficiari	8
Art. 9 Entità e modalità delle prestazioni a sostegno della salute	8

TITOLO IV - PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 10 Prestazioni	9
Art. 11 Beneficiari	10
Art. 12 Entità e modalità delle prestazioni a sostegno della famiglia	11

TITOLO V - CONTRIBUTI STRAORDINARI	
Art. 13 Prestazione	13
Art. 14 Beneficiari	13
Art. 15 Entità dell'erogazione	14
 TITOLO VI - RISORSE FINANZIARIE	
Art. 16 Stanziamento ordinario e fondi straordinari	14
 TITOLO VII – TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ	
Art. 17 Indennità di maternità	15
Art. 18 Termini e modalità per l'invio delle domande	16
Art. 19 Indennità di paternità	16
Art. 20 Finanziamento specifico	17
 TITOLO VIII - PROCEDIMENTO	
Art. 21 Domanda	17
Art. 22 Comunicazione di avvio del procedimento	18
Art. 23 Termine per la conclusione del procedimento	18
Art. 24 Reclamo	19
Art. 25 Controlli	20
 TITOLO IX - NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
Art. 26 Modifica dei requisiti reddituali	20
Art. 27 Entrata in vigore	20

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Art. 1 Principi Generali

1. Beneficiano delle prestazioni di assistenza alle condizioni previste dal presente regolamento:

- a) gli iscritti alla Cassa Forense di cui all'art. 6, nn. 1 e 2, dello Statuto;
- b) i titolari di pensione erogata dalla Cassa Forense di cui all'art. 6, n. 3, dello Statuto;
- c) gli altri soggetti indicati agli artt. 5 n. 3; 10 n. 1 lett. b) e c); 11 n. 7 e 14 comma 2.

2. Requisito per beneficiare delle prestazioni è la regolarità degli adempimenti dichiarativi e contributivi, salvo le deroghe previste dal presente regolamento.

3. La parte dell'unione civile è equiparata al coniuge.

Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al matrimonio o contenenti le parole coniuge, coniugi o equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti della unione civile come disposto dall'art. 20 L. n. 76/2016.

4. Il convivente di fatto, di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della Legge 20 maggio 2016 n. 76, è equiparato al convivente *more uxorio* risultante dallo stato di famiglia.

5. Le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.

6. L'iscritto non può beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia erogate tramite bandi.

Art. 2 Tipologia delle prestazioni

1. Le prestazioni di assistenza sono erogate a sostegno:

- a) della professione;
- b) della salute;
- c) della famiglia.

TITOLO II

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE

Art. 3 Prestazioni

1. Le prestazioni a sostegno della professione consistono in:

a) iniziative a favore della generalità degli iscritti:

- a.1) assistenza indennitaria;
- a.2) contributi e convenzioni per lo sviluppo economico dell'Avvocatura;
- a.3) organizzazione di corsi di alta formazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni, università e con soggetti qualificati accreditati da Cassa Forense;
- a.4) agevolazioni per l'accesso al credito;
- a.5) contributi per favorire la conciliazione tra attività professionale e impegni familiari;
- a.6) assistenza in caso di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte delle competenti Autorità;
- a.7) contributi per favorire l'esercizio della professione da parte degli iscritti con disabilità.

b) iniziative a favore degli iscritti fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

b.1) agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento, all'acquisizione, alla costituzione di studi associati, multidisciplinari e società tra avvocati;

b.2) agevolazioni per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e di specifiche competenze professionali.

2. Le prestazioni previste alle lettere a.2), a.3), a.4), a.5), a.7), b.1) e b.2) sono disciplinate da bandi, a sportello o a graduatoria, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

La graduatoria dei bandi perde validità all'esaurimento della somma stanziata.

Art. 4 Beneficiari

1. Beneficiano della prestazione prevista all'art. 3, lettera a.1) (*assistenza indennitaria*), gli iscritti alla Cassa non pensionati che, a causa di infortunio o malattia intervenuti in costanza di iscrizione, versino in condizione di totale inabilità all'esercizio della professione per almeno sessanta giorni continuativi per lo stesso evento. I titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa beneficiano della prestazione purché la causa della malattia o dell'infortunio sia diversa e non derivi dalla patologia che ne ha determinato il riconoscimento.

La prestazione è riconosciuta dalla Giunta Esecutiva anche in caso di decesso o cessazione dell'attività professionale dopo l'evento.

2. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 3, lettere a.2) (*contributi e convenzioni per lo sviluppo economico dell'Avvocatura*), a.3) (*organizzazione di corsi di alta formazione professionale*), a.4) (*agevolazioni per l'accesso al credito*) e a.5) (*contributi per favorire la conciliazione tra attività professionale e impegni familiari*), gli iscritti non pensionati e i titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa.

3. Beneficiano della prestazione prevista all'art. 3, lettera a.6) (*assistenza in caso di eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza da parte delle competenti Autorità*), gli iscritti che, avendo la residenza e/o il domicilio professionale e/o uffici di cui all'art. 7, comma 3, Legge 31 dicembre 2012 n. 247 in zona per la quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti Autorità, abbiano subito, in conseguenza dell'evento, un danno ai beni strumentali, all'attività professionale e/o derivante dalla sospensione di detta attività.

La prestazione consiste nella erogazione di un contributo economico determinato dalla Giunta Esecutiva in misura non superiore al 50% del reddito dichiarato nell'anno antecedente quello dell'evento e con il limite massimo di euro 25.000,00.

4. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 3 comma 1, lettera a.8) (*contributi per favorire l'esercizio della professione da parte degli iscritti con disabilità*) gli iscritti non titolari di pensione di invalidità erogata dalla Cassa, con disabilità come definite ai sensi dell'art. 3 comma 1 e accertate ai sensi del successivo art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Al beneficio si accede tramite bando annuale emanato dal Consiglio di Amministrazione, che determinerà la misura del contributo a sostegno dei costi, non oggetto di rimborso parziale o totale da parte di Enti pubblici o privati o del Servizio Sanitario Nazionale, per l'acquisizione di tecnologie e strumenti atti a favorire lo svolgimento dell'attività professionale.

5. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 3, lettere b.1) (*agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento, all'acquisizione, alla costituzione di studi associati, multidisciplinari e società tra avvocati*) e b.2) (*agevolazioni per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e di specifiche competenze professionali*), gli iscritti fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Art. 5 Entità e modalità delle erogazioni per l'assistenza indennitaria

1. L'indennità consiste in una diaria pari a $\frac{1}{365}$ ° dell'80% della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 presentati nei tre anni antecedenti l'evento o dalle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni, con il limite massimo annuo dell'80% del tetto reddituale pensionabile previsto dal Titolo III del Regolamento Unico della Previdenza Forense per l'anno antecedente quello dell'evento.

La diaria, corrisposta per la durata massima di trecentosessantacinque giorni, non può essere inferiore a $\frac{1}{365}$ ° dell'80% dell'importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello dell'evento. L'indennità non è reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia.

2. L'indennità non è cumulabile con altre prestazioni assistenziali erogate dalla Cassa per lo stesso evento né con l'indennità di maternità e di paternità riferita al medesimo periodo.

3. In caso di decesso dell'iscritto beneficiano dell'indennità i soggetti di cui all'art. 433 c.c. in stato di vivenza a carico dell'iscritto deceduto.

4. In caso di infortunio o patologia di estrema gravità, per i quali siano trascorsi almeno sessanta giorni continuativi di totale inabilità all'esercizio della professione, l'iscritto o un familiare o un soggetto legittimato può richiedere, una sola volta, un'anticipazione sulla eventuale prestazione finale.

La Giunta Esecutiva, tenuto anche conto della situazione economica, può concederla in via anticipata e urgente all'esito degli accertamenti sanitari.

In caso di rigetto totale o parziale della domanda per insussistenza dei requisiti, sarà disposta la revoca del provvedimento con la ripetizione della somma anticipata.

Art. 6 Domande per le prestazioni a sostegno della professione

1. Alla domanda per ottenere la prestazione prevista all'art. 3, lettera a.1) (*assistenza indennitaria*), devono essere allegate:

- a) certificazione medica e documentazione sanitaria attestanti la natura della malattia o dell'infortunio che comporti la totale inabilità all'esercizio della professione per almeno sessanta giorni continuativi;
- b) dichiarazione sostitutiva della sussistenza o meno della responsabilità di terzi - e dell'eventuale istituto assicurativo - obbligati al risarcimento dei danni subiti dal professionista. In tal caso il professionista è obbligato a comunicare il diritto di surroga ex art. 1201 c.c. della Cassa trasmettendole la documentazione e tutti gli atti giudiziari o l'eventuale transazione. In caso di liquidazione dell'indennizzo il richiedente dovrà comunicare alla Cassa l'importo ricevuto e le relative voci di danno affinché la stessa, nell'impossibilità di procedere alla surroga, possa chiedere la ripetizione di quanto erogato;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'iscritto attesta che, a causa dell'infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare l'attività professionale per il periodo indicato.
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i soggetti di cui all'art. 5, n. 3, attestano la persistenza dello stato di vivenza a carico dell'iscritto.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dal verificarsi dell'infortunio o della malattia o dall'insorgere della condizione di totale inabilità all'esercizio della professione.

3. L'accertamento della natura della malattia o dell'infortunio e del periodo di totale inabilità incidente sull'attività professionale è demandato a un medico legale designato da un Delegato di Cassa Forense, appartenente al Distretto dell'iscritto, incaricato dal Presidente.

4. Alla domanda per ottenere l'anticipazione di cui all'art. 5 n. 4 devono essere allegate:

- a) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno antecedente quello della domanda, ovvero l'ultima presentata;
- b) documentazione delle spese sostenute.

5. Alla domanda per ottenere la prestazione prevista all'art. 3, lettera a.6) (*assistenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza*), deve essere allegata documentazione comprovante il danno ai beni strumentali, all'attività professionale e/o derivante dalla sospensione di detta attività.

TITOLO III

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE

Art. 7 Prestazioni

Le prestazioni a sostegno della salute consistono in:

- a) copertura sanitaria assicurativa dei gravi eventi morbosi, dei grandi interventi chirurgici e degli interventi e accertamenti di medicina preventiva;
- b) copertura assicurativa per lungodegenza, premorienza e infortuni;
- c) contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti.

Art. 8 Beneficiari

1. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 7, lettere a) (*copertura sanitaria assicurativa dei gravi eventi morbosi, dei grandi interventi chirurgici e degli interventi e accertamenti di medicina preventiva*) e b) (*copertura assicurativa per lungodegenza, premorienza e infortuni*), gli iscritti che, in deroga a quanto prescritto dall'art. 1 n. 2, siano in regola con le comunicazioni reddituali nel decennio anteriore l'indizione della gara. Gli iscritti che, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Unico della Previdenza Forense, provvedono alla regolarizzazione dichiarativa fino al 30 giugno dell'annualità assicurativa in corso al momento della regolarizzazione, beneficiano delle coperture per la seconda semestralità assicurativa.

2. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 7, lettera c) (*contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti*), gli iscritti e i titolari di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa.

Art. 9 Entità e modalità delle prestazioni a sostegno della salute

1. Le prestazioni previste all'art. 7, lettere a) (*copertura sanitaria assicurativa dei gravi eventi morbosi, dei grandi interventi chirurgici e degli interventi e accertamenti di medicina preventiva*) e b) (*copertura assicurativa per lungodegenza, premorienza e infortuni*), sono erogate con polizza assicurativa collettiva stipulata con primaria compagnia, con onere totalmente o parzialmente a carico della Cassa e con la possibilità per l'iscritto di estendere volontariamente, con onere a proprio carico e nei limiti e con le modalità nel tempo stabilite, la copertura per eventuali prestazioni integrative nonché per i familiari conviventi.

2. Le prestazioni previste all'art. 7, lettera c) (*contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti*), consistono in un contributo alle spese di ospitalità in case di riposo pubbliche o private per anziani, in istituti per malati cronici o lungodegenti.

Tali spese non devono essere oggetto di rimborso parziale o totale da parte di enti pubblici o privati o del Servizio Sanitario Nazionale.

Le prestazioni sono disciplinate da bandi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 10 Prestazioni

1. Le prestazioni a sostegno della famiglia consistono in:

- a) erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità;
- b) borse di studio per gli orfani degli iscritti;
- c) borse di studio per i figli degli iscritti;
- d) provvidenze a sostegno della genitorialità;
- e) erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni;
- f) erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%;
- g) contributo per spese funerarie.

2. Le prestazioni previste alle lettere b), c) e d) sono disciplinate da bandi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Beneficiari

1. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 10, lettera a1) (*erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità*), gli iscritti non pensionati che assistano in via esclusiva il coniuge o il convivente *more uxorio* risultante dallo stato di famiglia o i figli o i genitori non ricoverati a tempo pieno, affetti da minorazione prevista dall'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, attestata da certificazione rilasciata dalla commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo.
2. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 10, lettera b) (*borse di studio per gli orfani degli iscritti*), gli orfani non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età, titolari di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa, che frequentano la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, l'università o istituti equiparati.
3. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 10, lettera c) (*borse di studio per i figli degli iscritti*), i figli degli iscritti, studenti universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
4. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 10, lettera d) (*provvidenze a sostegno della genitorialità*), non cumulabili con contributi o con prestazioni erogate dallo Stato per il medesimo evento, gli iscritti non pensionati e i titolari di pensione di invalidità o indiretta erogata dalla Cassa.
5. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 10 lettera e) (*erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni*), i titolari di pensione di vecchiaia retributiva erogata dalla Cassa che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età, cancellati dagli Albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici.

6. Beneficiano delle prestazioni previste all'art. 10 lettera f) (*erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%*), i titolari di pensione di vecchiaia retributiva o di inabilità erogata dalla Cassa, riconosciuti invalidi civili al 100%, cancellati dagli Albi e non titolari di altri trattamenti pensionistici e di indennità di accompagnamento.

7. Beneficiano della prestazione di cui all'art. 10 lettera g) (*contributo per spese funerarie*), in caso di decesso dell'iscritto, del titolare di pensione diretta o di inabilità erogata dalla Cassa, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio* risultante dallo stato di famiglia, i figli e i genitori. In alternativa, beneficiano della prestazione il coniuge legalmente separato, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado o altri soggetti ritenuti legittimati dalla Giunta Esecutiva.

E' esclusa la prestazione in caso di copertura assicurativa Temporanea Caso Morte con polizza collettiva di Cassa Forense.

Art. 12 Entità e modalità delle prestazioni a sostegno della famiglia

1. I richiedenti la prestazione prevista all'art. 10, lettera a1) (*erogazioni in caso di familiari non autosufficienti con gravi disabilità*) e i familiari assistiti non conviventi devono avere, ognuno, un ISEE non superiore a euro 50.000,00. La domanda deve essere presentata entro l'anno solare per il quale viene richiesto il contributo. L'importo dell'erogazione è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda ed è corrisposto a un solo beneficiario per ciascun familiare assistito.

2. I richiedenti l'assistenza di cui all'art. 10, lettera b) (*borse di studio per gli orfani degli iscritti*), devono avere un ISEE non superiore a euro 30.000,00 ed essere in regola con il corso di studi frequentato.

Si considerano in regola coloro che frequentano la scuola dell'obbligo.

Per la scuola secondaria di secondo grado si considerano in regola coloro che siano respinti, nel quinquennio, per non più di un anno.

Per il corso universitario si considerano in regola coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studio e non siano oltre il primo anno fuoricorso.

3. I richiedenti l'assistenza di cui all'art. 10, lettera c) (*borse di studio per i figli degli iscritti*), devono avere un ISEE non superiore a euro 30.000,00, aver superato almeno i 4/5 degli esami previsti dal piano di studio con una votazione media non inferiore a 27/30 o equivalente e non essere oltre il primo anno fuori corso.

4. I richiedenti l'assistenza prevista all'art. 10, lettera e) (*erogazioni a favore di pensionati ultraottantenni*) e lettera f) (*erogazioni a favore di pensionati invalidi civili al 100%*), devono avere un ISEE non superiore a euro 30.000,00.

L'importo dell'erogazione è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in misura non superiore al 50% della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.

L'erogazione non è cumulabile con altre prestazioni previste dal presente regolamento.

5. La prestazione prevista all'art. 10, lettera g) (*contributo per spese funerarie*), è stabilita nella misura massima di euro 3.000,00.

Alla domanda per ottenere l'erogazione della prestazione devono essere allegati:

- a) certificato di morte;
- b) autocertificazione dalla quale risultino le condizioni di cui all'art. 11 n. 7;

c) documentazione fiscale delle spese sostenute e dell'avvenuto pagamento intestata al richiedente.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dal decesso.

TITOLO V

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 13 Prestazione

In situazioni di particolare gravità la Giunta Esecutiva, anche in deroga al requisito della regolarità contributiva e tenuto conto di altre prestazioni assistenziali già erogate e del reddito ISEE del richiedente, può erogare, una sola volta per evento, un contributo per spese straordinarie documentate.

Art. 14 Beneficiari

Beneficiano della prestazione prevista all'art. 13 gli iscritti alla Cassa e i titolari di pensione di anzianità, di vecchiaia, di invalidità o di inabilità erogata dalla Cassa.

In caso di loro decesso, beneficiano della prestazione i soggetti di cui all'art. 433 c.c. in stato di vivenza a carico del deceduto.

Beneficiano della prestazione anche i titolari di pensione indiretta o di reversibilità erogata dalla Cassa.

Sono esclusi dalla prestazione i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da altro Ente.

Art. 15 Entità dell'erogazione

Per gli iscritti il contributo non può superare il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.

Per gli altri beneficiari il contributo non può superare l'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno antecedente quello della domanda.

TITOLO VI RISORSE FINANZIARIE

Art. 16 Stanziamento ordinario e fondi straordinari

1. Per provvedere alla erogazione delle prestazioni assistenziali di cui al presente regolamento la Cassa stanZIA, in sede di bilancio di previsione, una somma annua variabile, parametrata al numero degli iscritti, imputandola al gettito del contributo integrativo. Tale somma è determinata, anno per anno, moltiplicando il numero degli iscritti risultante al 31 dicembre dell'anno precedente per l'importo di euro 290,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai, con arrotondamento all'euro più prossimo.

2. L'importo annuo stanziato ai sensi del comma precedente non può in ogni caso superare il 12,50% del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

3. Lo stanziamento definito ai sensi dei commi 1 e 2 viene annualmente ripartito tra le varie prestazioni di cui agli articoli 2 e 13 in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. Il Consiglio di Amministrazione, anche in corso di esercizio, può operare la compensazione tra gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione per le varie prestazioni di cui al comma 3 che si trovassero in eccesso o in difetto e, in caso di esaurimento delle somme stanziare nel bilancio di previsione, può utilizzare i fondi di riserva previsti dal successivo comma 5.

5. Vengono istituiti due fondi di intervento ulteriore per l'assistenza:

- a) fondo di riserva ordinario di euro 10 milioni per eventuali maggiori oneri per l'assistenza relativi all'esercizio;
- b) fondo di riserva straordinario di euro 20 milioni per eventi calamitosi di cui all'art. 3 lettera a.7).

6. In caso di utilizzo, i fondi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente saranno reintegrati anno per anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo con gli eventuali residui dei fondi di assistenza degli anni precedenti.

TITOLO VII

TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

Art. 17 Indennità di maternità

1. Alle libere professioniste iscritte alla Cassa viene corrisposta una indennità di maternità nei casi e con le modalità previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche.

2. Si intende iscritta alla Cassa Forense, agli effetti della corresponsione dell'indennità di cui al comma precedente, la professionista la cui iscrizione all'Albo decorra da data non posteriore al parto o all'aborto o all'ingresso del bambino nella famiglia, nel caso di adozione o di affidamento, prescindendo dal tempo della delibera di iscrizione.

3. La professionista iscritta al registro dei praticanti, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo comma, si considera iscritta alla Cassa dal giorno successivo all'invio della domanda volontaria di iscrizione.

4. Sia nel caso di iscrizione obbligatoria di cui al comma 2 che nel caso di iscrizione volontaria di cui al comma 3, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al presente regolamento, non rileva il periodo di eventuale retrodatazione di cui all'art. 3 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Art. 18 Termini e modalità per l'invio delle domande

1. La domanda per ottenere l'indennità va inviata a mezzo dell'apposita procedura telematica a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto.

2. Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico la domanda deve essere presentata, sempre per via telematica, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'aborto.

3. Nel caso di adozione o di affidamento preadottivo, la domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dall'ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 19 Indennità di paternità

1. L'indennità di paternità, in unica soluzione, spetta al padre in possesso dei requisiti di iscrizione alla Cassa Forense di cui all'articolo 17 come segue:

a) viene riconosciuta in misura pari a cinque mensilità per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre;

b) nel caso di ingresso in famiglia di minore adottato o affidato e copre rispettivamente i cinque e i tre mesi successivi all'evento, per il periodo in cui la madre non ne abbia diritto;

c) nel caso in cui la madre non abbia diritto alla indennità di maternità e copre i tre mesi successivi all'evento.

2. I termini e le modalità per la proposizione delle domande sono quelli previsti dall'art. 18, commi 1 e 3.

Art. 20 Finanziamento specifico

1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede secondo quanto disposto dagli artt. 78 e 83 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche, ad eccezione di quelli derivanti dalla lettera c) dell'art. 19 per i quali si provvede secondo quanto disposto dall'art. 16 del presente Regolamento.

TITOLO VIII PROCEDIMENTO

Art. 21 Domanda

1. Le domande previste nel presente regolamento e la relativa documentazione sono inviate dagli interessati alla Cassa con modalità telematica.

2. Le modalità alternative di acquisizione delle domande e della documentazione previste nel presente regolamento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) l'unità organizzativa e il responsabile del procedimento;
- c) la data di ricezione dell'istanza e quella di apertura dell'istruttoria;
- d) il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia;
- e) l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

3. I soggetti interessati possono prendere visione degli atti e possono presentare memorie e documenti che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare se pertinenti all'oggetto della domanda.

Art. 23 Termine per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento deve essere concluso entro ottanta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda, mediante l'adozione di un provvedimento espresso e motivato contenente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. In ipotesi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento si conclude con un provvedimento espresso, redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

3. Ove la Cassa rilevi la mancanza o l'incompletezza o l'irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni prodotte, l'interessato, a pena di inammissibilità, dovrà provvedere all'integrazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di regolarizzazione o integrazione richiesta.

L'inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione o integrazione determina l'irricevibilità della domanda.

4. Il termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti in possesso della Cassa o non direttamente acquisibili presso le pubbliche amministrazioni.

5. Il termine resta altresì sospeso per la durata dell'accertamento medico ove previsto.

6. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, l'interessato può rivolgersi al dirigente preposto all'Ufficio affinché entro trenta giorni adotti il provvedimento di competenza.

Art. 24 Reclamo

1. Il provvedimento finale della Giunta Esecutiva deve essere congruamente motivato e deve indicare il termine per il reclamo.

2. Il reclamo, diretto al Consiglio di Amministrazione, deve essere proposto entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma.

3. Il Consiglio di Amministrazione decide nei successivi centocinquanta giorni.

4. Ai sensi dell'art. 443 c.p.c., la domanda giudiziale non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento oppure sia decorso il termine fissato per il suo compimento oppure siano decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il reclamo.

Art. 25 Controlli

Il richiedente la prestazione autorizza la Cassa a effettuare i controlli, in conformità al relativo regolamento, sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e sulle autocertificazioni.

TITOLO IX

NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26 Modifica dei requisiti reddituali

Il Comitato dei Delegati può modificare i requisiti reddituali indicati nel presente regolamento con delibera da sottoporre ad approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 3, secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/1994.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo all'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti e si applica a tutte le domande presentate dopo tale data, anche se riferite a eventi anteriori.

2. Alla medesima data sono abrogati il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” deliberato dal Comitato dei Delegati e approvato con nota Ministeriale del 25 settembre 2015, in G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015, nonché il “Regolamento per l’indennità di maternità”, in esecuzione della Legge 11 dicembre 1990, n. 379, approvato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 19/20 aprile 1991.

3. In deroga a quanto previsto nel primo comma, l’art. 16 del presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione Ministeriale. Nel caso in cui, a tale data, il bilancio di previsione per l’anno successivo sia stato già approvato, la nuova ripartizione dell’Assistenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, in sede di prima applicazione, formerà oggetto di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sempre con il limite delle somme complessivamente stanziare dal Comitato dei Delegati in sede di bilancio di previsione.